

GENESI E FORME
DEL
DOCUMENTO MEDIEVALE


DI ALESSANDRO PRATESI
TERZA EDIZIONE



JOUVENCE

GIACOMENTO DI SIORRA
DATI SEN

BID	RVL 76869
ACO	14563/01
INV	91364



PRESENTAZIONE

La particolare fortuna incontrata dai miei Lineamenti di diplomatica generale, usciti diciotto anni fa in edizione litografata per uso degli allievi del corso di Paleografia e diplomatica dell'Università di Bari, e le sollecitazioni di non pochi amici a ristampare quelle pagine ormai esaurite, hanno mosso alla fine certa mia innata pigrizia e mi hanno indotto a ripresentare in veste più decorosa quel volumetto, nato per la didattica ma accolto benevolmente da un pubblico assai più vasto che non quello dei soli miei alunni.

Non ho avuto gran che da cambiare: giudicherà il lettore se è stata mia presunzione o se invece il breve trattato rispondeva allora e risponde tuttora agli scopi che si prefigge. Ho fatto però qualche aggiunta e ho precisato meglio — spero — taluni concetti, conservando intatte le caratteristiche di una rapida sintesi di diplomatica generale. Gli esempi dell'Appendice intendono offrire un modello di edizione di documenti medievali e nello stesso tempo gli elementi essenziali per una prima distinzione tipologica dei documenti stessi; la Nota bibliografica vuole dare la possibilità a studiosi e a studenti — ai più solerti tra questi — di approfondire alcune delle tematiche affrontate nel testo.

Il titolo nuovo mette in evidenza quella che, a mio giudizio, è la caratteristica individuante del manuale: se

ISBN 88-7801-260-2
© 1999 JOUVENCE Società Editoriale a r.l.
00195 Roma - via Monte Zebio, 24
tel.06/32.11.500 - fax 06/32.02.897
<http://www.jouvence-ed.com> - E-mail: Jouvence@Flashnet.it

la diplomatica, infatti, ha come primo scopo di accettare la genuinità del documento attraverso lo studio delle forme, e quindi delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, essa deve altresì, perché il giudizio non sia fallace, collegare queste forme al processo genetico del documento stesso e ripercorrere di ognuno tutte le fasi della sua elaborazione: che è poi la via per mezzo della quale anche la diplomatica si fa storia. Nondimeno la manualistica, pur attendendosi ad elencare i caratteri del documento in una casistica fin troppo minuziosa, tende per lo più a trascurare l'esame delle fasi successive attraverso le quali il documento prende vita, e finisce così per imballarlo nella staticità del pezzo d'archivio anziché animarlo di tutte le significazioni (storiche, giuridiche, e perfino religiose e simboliche) di cui il medesimo lo aveva arricchito. A ragion veduta, quindi, i capitoli dal V all'VIII, che trattano rispettivamente del modo di formarsi del documento pubblico, di quello del documento privato, delle caratteristiche estrinseche e delle caratteristiche intrinseche, occupano invece qui, anche materialmente ma soprattutto concettualmente, la parte centrale della trattazione.

Alla quale auguro, ovviamente, accoglienza benevola, ma anche e soprattutto osservazioni e suggerimenti perché possa essere in futuro sempre più funzionale e gradita.

Roma, Capodanno 1979.

INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

A sette anni di distanza dalla sua apparizione, esaurite — grazie all'accoglienza avuta un po' dovunque — due tirature, questo rapido trattato esce ora in seconda edizione, con qualche lieve ritocco, inteso soprattutto a rendere più chiari taluni concetti (per esempio, le definizioni di «autore» e «destinatario» del documento, una serie di puntualizzazioni in rapporto all'evoluzione della credibilità del documento privato, la distinzione tra i diversi tipi di copia) ovvero ad aggiungere particolari che in un primo tempo mi era sembrato opportuno tralasciare in considerazione del carattere volutamente sintetico del manuale, ma che l'esperienza di questi anni mi ha consigliato di presentare almeno per rapidi accenni (così la distinzione tra atto unilaterale e atto sinallagmatico, ulteriori precisazioni sulla *intitulatio* e sulla *inscriptio*, un accenno alle clause che figurano nella parte dispositiva del documento). Sono stati altresì accresciuti gli esempi di edizione e il numero delle tavole e sono state introdotte numerose aggiunte nella *Nota bibliografica*, non soltanto per aggiornarla con quanto si è prodotto negli anni più recenti, ma anche per inserirvi titoli anteriori apparsi particolarmente significativi in ordine all'uno o all'altro argomento.

Se non gli studenti, certamente gli studiosi avranno-

no da lamentare che nulla sia mutato nell'impostazione: ma, a parte la circostanza che non era mio intendimento offrire un libro nuovo, bensì semplicemente una nuova edizione di un libro già noto, sta di fatto che quella impostazione corrisponde tuttora al disegno della diplomatica globalmente intesa quale me lo son venuto delineando in quaranta anni di studi; una visione perfettamente adatta alla mia *forma mentis*, e tuttavia – debbo presumere – non soltanto personale in senso riduttivo, dal momento che nessuno ha creduto di correggerla con quelle osservazioni e quei suggerimenti che auspicavo licenziando la prima edizione. D'altro canto negli studi dell'ultimo decennio figurano nuove edizioni critiche di documenti, ulteriori indagini su talune cancellerie o particolari ambiti della documentazione privata, approfondimento di problemi che erano rimasti sul tappeto dagli anni precedenti, ma, per quanto mi risulta, non emergono saggi che additano indirizzi nuovi sotto il profilo metodologico o che indichino nuovi settori di indagine tali da mutare profondamente le prospettive della ricerca.

Nondimeno nella ricca produzione di studi che riguardano la medievistica sembrano evidenti i segni di un'attenzione via via crescente per il documento: se già prima storici del diritto e dell'economia, linguisti e urbanisti, studiosi delle istituzioni civili ed ecclesiastiche si rivolgevano alle attestazioni scritte di atti o fatti giuridici come fonte privilegiata delle rispettive ricerche, oggi si soffermano sul documento medievale, particolarmente privato, anche demografi e sociologi per ricavarne dati sulla distribuzione delle popolazioni, sull'entità delle classi sociali, sul livello di alfabetizzazione, e così via. Rivolgere al documento domande nuove non significa però – non può e non deve signifi-

care – stravolgere la metodologia della disciplina che indaga sul documento per se stesso, al fine di stabilire se è genuino o meno, di determinare quando, dove, come e perché si è formato, di individuare quale ambiente culturale, quale tradizione giuridica, quale norma legislativa o prassi consuetudinaria esso rispecchia, di riconoscere quale grado di credibilità ha riscosso; anzi, quanto più largo e diversificato è l'ambito delle scienze che si affidano al documento per le rispettive speculazioni, tanto più sicuro deve essere il responso della diplomatica sull'oggetto di tali indagini e quindi tanto più specifica e severa la sua metodologia.

Questo volumetto vuole perciò essere, oggi più di ieri, una guida pratica ed aggiornata all'acquisizione del metodo diplomatico, un *vade-mecum* che presenti la materia in forma sintetica senza tuttavia omettere alcunché di essenziale e nello stesso tempo senza mortificare la chiarezza dell'esposizione. È un proposito troppo ambizioso? All'accoglienza dei lettori è affidato il responso.

Roma, nelle Calende di febbraio 1986.

I. PRINCIPII GENERALI E DEFINIZIONI

Cos'è la diplomatica? La domanda non è oziosa se, nonostante il divulgarsi delle discipline storiche al di là dei confini rigorosamente scientifici, accade ancora oggi di sentir confondere, e anche da persone cosidette di cultura, la diplomatica con la diplomazia. Per rispondere è però necessario riferirsi in primo luogo all'oggetto specifico della materia ossia al documento, e darne una definizione che valga ad individuarlo in ogni sua caratteristica.

È noto che la parola documento designa, nel linguaggio comune, tutto ciò che offre testimonianza di un fatto ed ha quindi un'accezione altrettanto vasta quando generica. Il vocabolo è entrato pure, con sfumature di significato diverse, nella terminologia tecnica di varie discipline, ma si può dire che soltanto nel linguaggio giuridico e in quello diplomatico se ne siano date spiegazioni puntuali, necessarie, nel caso specifico, a identificare con precisione l'oggetto e i limiti della ricerca. Se infatti altre scienze richiedono al documento niente altro che la prova delle proprie costruzioni teoriche, la diplomatica studia il documento in se stesso, nelle sue forme più ancora che nel suo contenuto, ed è quindi tenuta a sottolinearne ogni aspetto. Dopo la spiegazione di Theodor von Sickel (*Acta regum et imperatorum Carolinorum*, I, p. 1), per cui sono documenti «le testimonianze scritte, redatte

secondo una forma determinata — sebbene variabile in relazione al luogo, all'epoca, alla persona, al negozio — su fatti di natura giuridica», spiegazione ripresa, con parole quasi identiche, da Harry Bresslau (*Handbuch der Urkundenlehre*, I, p. 1) e da Alain de Boiard (*Manuel de diplomatique*, I, pp. 32 sg.), e quella, più ampia ma nello stesso tempo più vaga, di Arthur Giry (*Manuel de diplomatique*, p. 4), la più esatta definizione del documento in senso diplomatico è stata fornita da Cesare Paoli (*Diplomatica*, p. 18): *il documento è «una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova».*

Tre elementi fondamentali scaturiscono da questa definizione: la circostanza della scrittura, per cui non rientra nell'oggetto della diplomatica qualsiasi elemento di prova, ma soltanto l'attestazione «scritta»; la natura del contenuto, in base alla quale sfuggono alla critica del diplomaticista tutti gli scritti che non siano redatti al preciso scopo di tramandare un atto le cui conseguenze si risolvono in rapporti giuridici concreti; la forma della redazione, che deve rispondere a norme precise, seppure variabili secondo il tempo, il luogo. Le persone, il contenuto, tali da conferire al documento la credibilità necessaria, ossia quella capacità probativa che non può essere in alcun modo negata, almeno fin quando non si sia dimostrato il falso. Oggi si manifesta peraltro la tendenza a dilatare il concetto di documento oltre i limiti dello stretto rapporto con la natura rigorosamente giuridica del suo contenuto: ma poiché non sono state ancora precisate le linee fondamentali di questa nuova e più ampia diplomatica, di essa non sarà tenuto conto nella presente trattazione.

La diplomatica è dunque la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento, nell'accezione ora specificata, al fine di determinarne il valore come testimonianza storica, non soltanto nella sfera della storia in generale o storia politica, ma anche in quella della storia economica, della storia sociale, della storia della lingua. Il documento, infatti, presentando la pratica applicazione di leggi e consuetudini che i testi giuridici solo parzialmente rivelano nella formulazione teorica, rispecchia sempre una determinata situazione politica, sociale, economica; inoltre, in quanto attestazione scritta, esso fissa nel tempo fasi dell'evoluzione linguistica che testi letterari e cronistici non illustrano a sufficienza.

Il termine «diplomatica» è entrato nell'uso attraverso il titolo del primo grande trattato di questa disciplina: i sei libri *De re diplomatica* di Jean Mabillon (1681). Dal greco *diplōōō* «rendo doppio», il vocabolo *diploma* fu usato nell'antichità classica per indicare originariamente i documenti scritti su due tavolette unite tra loro a cerniera (dittici), ma fin dall'inizio dell'età imperiale figura riferito, di preferenza, a particolari tipi di documento emanati dal Senato o dall'Imperatore, come i permessi di circolazione a mezzo del *cursum publicum*, il servizio postale di Stato, o i decreti con i quali si riconoscevano ai veterani collocati in congedo lo *ius civitatis* e lo *ius connubii* (diplomi militari). Col valore di «privilegio imperiale» il termine venne anche adoperato, ma piuttosto raramente, nel medioevo, mentre tornò in auge nell'età umanistica, soprattutto per designare documenti signorili emanati in forma solenne: questo valore ristretto esso conserva anche oggi nella terminologia scientifica, come vocabolo tecnico.

Ai fini dell'indagine che le è propria la diplomatica estende però l'esame critico anche ad altre scritture

che non rientrano nella categoria ristretta del documento così come è stato definito: e se è esagerato riferire indiscriminatamente il suo oggetto a tutte quelle che i Francesi chiamano «pièces d'archives», in quanto è noto come il materiale di un archivio sia spesso eterogeneo, è vero nondimeno che il diplomatico deve prendere in considerazione le attestazioni scritte che si riferiscono ad atti preparatorii o che accompagnano il documento; esse tuttavia non sono studiate per se stesse, bensì per una migliore comprensione del documento vero e proprio.

È opportuno ricordare a questo proposito che giustamente i Tedeschi distinguono i documenti giuridici in senso stretto, *Urkunden*, dalle scritture di altro genere, *Akten*. In Italia, invece, capita troppo spesso di imbattersi nel vocabolo generico «atti» riferito a qualsiasi scrittura che forma materiale di archivio: è un uso deteorre, esemplato sul francese *actes*, che va sradicato.

L'analisi critica esercitata dalla diplomatica si basa sulle *forme del documento*, le quali hanno una loro tipicità che ne rende possibile la sistemazione scientifica: giacché gli atti giuridici, se come espressioni singole di incontri di volontà sono infiniti, pure risultano basati su rapporti che nell'ambito di uno stesso ambiente politico, sociale, economico, ripetono strutture identiche, e di conseguenza anche la loro documentazione si attua secondo schemi espressivi ed elementi formali ricorrenti di frequente con modi pressoché uniformi. La diplomatica pertanto tiene d'occhio, accanto al contenuto e più ancora di esso, la forma del documento, sicché si giustifica, sotto questo aspetto, l'affermazione che Georges Tessier ha formulato nel

1952: «oggetto della diplomatica è la spiegazione della forma degli atti scritti» (*La diplomatie*, p. 13) e ha ripetuto in maniera ancor più categorica nel 1961, scrivendo che la diplomatica «è la conoscenza ragionata delle regole di forma che si applicano agli scritti e ai documenti assimilati» (*Diplomatique*, p. 667). Tale caratteristica ha influito senza dubbio per lungo tempo sul procedimento stesso della scienza diplomatica che, in armonia con la formazione culturale dell'età illuministica in cui ebbe origine, è rimasta per oltre due secoli ancorata a un metodo eminentemente classificatorio, suscettibile di buoni risultati ai fini della chiarezza sistematica, ma rivelatosi inadeguato per la comprensione di molti problemi strettamente connessi con la realtà storica nella quale il documento prende vita. Pertanto, senza perdere di vista l'inguardamento acquisito con l'antico indirizzo metodologico, la diplomatica deve tendere oggi soprattutto a ricostruire schematicamente il processo di documentazione nelle sue varie fasi seguendo un metodo storico, in maniera di accertare da un lato la genuinità o meno della singola attestazione controllando l'aderenza delle sue forme alla prassi richiesta in quel particolare ambiente per quel determinato tipo di documento, e di recare dall'altro un più vitale contributo alla storia nella sua accezione più vasta attraverso una conoscenza approfondita degli ordinamenti e degli istituti da cui la documentazione discende.

Va rilevato che la tradizione di scuola ha imposto alla diplomatica alcuni limiti di carattere geografico e cronologico, restringendo il campo di indagine all'età medievale e umanistica e al mondo occidentale (documenti in lingua latina e in volgare): limitazione che nuoce senza dubbio alla comprensione di taluni feno-

meni, ma non superabile in una esposizione sommaria, sia perché la diversità degli istituti giuridici comporta un concetto diverso del documento anche presenti punti di contatto (per esempio il mondo classico, quello bizantino, quello arabo), sia perché non si dispone ancora di una manualistica rivolta allo studio del documento in quelle civiltà (soltanto per l'ambito bizantino si cominciano ad avere ora ricerche puntuali, soprattutto dietro l'impulso dei saggi di Franz Dölger).

II. GENNI DI STORIA DELLA DIPLOMATICA

Se intesa come scienza la diplomatica è sorta soltanto nel Seicento quale frutto del criticismo erudito, intesa invece come semplice tecnica per distinguere il documento genuino dal falso si può dire risalga molto indietro nei secoli. Prima dell'Umanesimo, tuttavia, il problema si limita ad una sollecitudine di ordine pratico, e non interessa tanto lo storico quanto il legislatore: norme empiriche si trovano infatti nel *Corpus iuris civilis* (Nov. 73, can. 7, 2: ediz. R. Schoell - G. Kroll, Berolini, 1954, p. 367 sg) e più tardi tra le lettere di Alessandro III (19 giugno 1171: Jaffé-Löwenfeld, n. 11896) e di Innocenzo III (4 settembre 1198 e 22-28 febbraio 1201: Pothast, nn. 365 e 1283); pochi anni dopo Gregorio IX (1227-1241), facendo rielaborare ed aggiornare le *Quinque compilationes antiquae* per il suo *Liber extra* (o *Decretales Gregorii IX*), dedica all'argomento un titolo apposito, il 20° del libro V: *De crimine falsi*.

I risultati perseguibili per questa via, se potevano ritenersi efficaci (e fino ad un certo punto) nei confronti di documenti pressappoco coevi e di uno stesso tipo, si rivelavano però del tutto incerti in ordine a quelli più antichi; occorreva, per una critica più raffinata, il possesso di una coscienza e di un metodo storico di cui si videro i primi frutti con gli umanisti (si

pensi al Petrarca che nel 1361 dimostrò a Carlo IV la falsità dei pretesi privilegi concessi all'Austria da Cesare e da Nerone, e a Lorenzo Valla autore della notissima *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio*) e a cui più efficace impulso venne dal contrasto tra le correnti della Riforma e della Controriforma.

La storia della Chiesa compilata in funzione di accusa verso la Santa Sede dai cosiddetti «Centurionatori di Magdeburgo» (*Eccelesiastica historia secundum singulas centurias per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica*: le prime tre *centurie* furono pubblicate a Basilea nel 1559; seguirono, sempre a Basilea, tra il 1560 e il 1574, le *centurie* dalla IV alla XIII; le ultime tre - XIV, XV, e XVI - rimasero inedite e si conservano manoscritte nella biblioteca di Wolfenbüttel) contiene una critica serrata di numerosi documenti e presenta tra l'altro la dimostrazione definitiva della falsità delle Decretali pseudo-isidoriane. In risposta ai Centurionatori il cardinale Cesare Baronio scrisse gli *Annales ecclesiastici* (tomi I - XI, Roma, 1593-1607), rimasti a buon diritto famosi per il taglio accurato, seppure non tutto ancor oggi valido, di una mole veramente cospicua di fonti documentarie.

Ma soltanto allorché la disputa si sottrasse alla polemica teologica concretandosi in discussioni su speciali gruppi di documenti e sfociando nei cosiddetti *bella diplomatica* del secolo XVII, si cominciarono a porre le basi per una nuova disciplina. Va rilevato che i *bella diplomatica* non ebbero sempre uguale carattere: in Germania presentarono un aspetto eminentemente pratico, di contesa giudiziaria per l'affermazione di un diritto, in Francia e in Belgio, invece, un carattere dottrinale al quale, se non fu estraneo un

certo interesse campanilistico, venne però affiancando una seria preoccupazione scientifica.

L'esempio più antico è dato dal dissidio tra l'arcivescovo di Treviri e il monastero di S. Massimino nella stessa diocesi, che si vantava esente dalla giurisdizione vescovile: l'arcivescovo poté far valere in giudizio i propri diritti dimostrando la falsità dei diplomi esibiti dalla parte avversa in quanto documenti datati con l'era di Cristo non potevano essere stati emanati, come si pretendeva, dalla cancelleria merovingica. Ancor più famoso è il cosiddetto *Bellum diplomaticum Lindaviense*, che vide di fronte l'autorità civica e il monastero di Lindau, risolto in favore della prima per intervento di Hermann Conring: pubblicando il saggio *Censura diplomatistae quod Ludovico imperatori fert acceptum cenobium Lindaviense* (Helmstadt, 1672) egli offrì il primo esempio di critica diplomatica moderna.

Su tutt'altro piano si svolsero invece le polemiche intercorse tra la congregazione dei Benedettini riformati di S. Mauro in Francia e la società scientifica fondata ad Anversa dal gesuita Jean Bolland. I Maurini avevano promosso fin dai primordi della Congregazione (1618) lo studio dei documenti per la storia dell'Ordine benedettino, fondando presso l'abbazia di Saint-Germain-des-Près una ricca biblioteca, che venne affidata nel 1637 a Jean-Luc d'Achery; nel 1664 questi chiamò presso di sé, dal monastero di St-Denis, dom Jean Mabillon, il vero fondatore della scienza diplomatica, il quale nel 1667 intraprese la grandiosa edizione degli *Acta sanctorum ordinis s. Benedicti*. Intanto già da alcuni anni i Bollandisti avevano concepito e iniziato (1643) un'opera ancor più colossale, intesa a vagliare e pubblicare le testimonianze genuine relative alla vita dei singoli santi, purificando l'agiografia dalle scorie della leggenda, che tante anni offriva alla critica dei protestanti: la stampa in vari volumi per ciascun mese, secondo l'ordine del calendario, degli *Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur*, l'opera, tuttora in corso, compren-

de allo stato attuale, nella edizione originaria (poiché altre due ne sono state iniziate rispettivamente a Venezia e a Parigi), 67 volumi compresi il *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae* (*Prophylaum ad Acta sanctorum novembriis*), il *Commentarius in Martyrologium Hieronymianum* (*Pars posterior tomii II novembriis*) e il *Martyrologium Romanum* (*Prophylaum ad Acta sanctorum decembriis*), pubblicati i primi 50 ad Anversa, uno a Tongerlo, gli altri a Bruxelles.

Nel 1675, quale introduzione al II tomo degli *Acta sanctorum Aprilis*, Daniel Van Papebroeck (o Papebroch) pubblicò il *Prophylaum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis*: nel dettare norme per l'analisi dei documenti, egli giungeva a tale rigore di critica che, inficiando di falso un diploma di Dagoberto I, re dei Franchi di Austrasia, per il monastero di Sainte-Irmine di Trèves, finiva col gettare il discredito su un gran numero di carte dell'epoca merovingica, tanto da suscitare le reazioni dei Maurini, colpiti, almeno indirettamente, da un indirizzo così radicale.

Assai più vivaci, del resto, furono le rimostranze dei Carmelitani in seguito alla discussione di cui furono oggetto gli atti di s. Alberto di Gerusalemme, autore della regola degli eremiti del Carmelo, apparsa nel I tomo degli *Acta sanctorum aprilis* ad opera dello stesso Papebroeck: colpiti dall'implicita condanna della tradizione che faceva risalire l'origine dell'Ordine al profeta Elia, i Carmelitani ricorsero all'Inquisizione spagnola, ottenendo da questa la condanna del gesuita nel 1695.

In risposta alle critiche del *Prophylaum*, il Mabilion pubblicò i *De re diplomatica libri VI* (Luteciae Parisiorum, 1681), lavoro fondamentale e, per alcune

parti, tuttora valido, che destò l'ammirazione degli studiosi e anche del Papebroeck; solo poche voci, e non certo serene, si levarono contro l'opera del geniale benedettino, tentando un'opposizione altrettanto astiosa quanto vana.

Il Mabillon vagliò con la massima serenità le critiche rivoltegli, e mentre lasciava cadere del tutto insinuazioni come quella dell'inglese George Hicckes, che nel *Linguae veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archaeologicus* (4 voll., Oxford, 1703-1705), lo accusava di aver avuto come scopo l'istruzione dei monaci sul modo di fabbricare i falsi, tenne conto del tentativo di difesa del Papebroeck che il gesuita Barthelemy Geronvolle fare, non richiesto, con la pubblicazione della *De veteribus regum Francorum diplomatis et arte secernendi antiqua diplomata vera et falsa disceptatio*, Luteciae Parisiorum, 1703. Il maurino evitò nondimeno ogni polemica e solo indirettamente rispose con un *Librorum de re diplomatica supplementum*, Luteciae Parisiorum, 1704: esso fu poi inserito nella seconda edizione del *De re diplomatica* curata, dopo la morte del Mabillon, dal confratello Thierry Ruinart (Luteciae Parisiorum, 1709); l'opera ebbe pure una terza edizione a cura del marchese Giovanni Adimari, stampata in 2 voll. a Napoli nel 1789.

Il Geronnon ebbe poi a sollevare nuove obiezioni con la *De veteribus regum Francorum diplomatis disceptatio II*, Luteciae Parisiorum, 1706: ma contro di esse si schierarono non soltanto discepoli e confratelli del Mabillon, ma anche eruditi di ogni paese e particolarmente italiani.

Il merito principale del Mabillon, che si avvalse di un materiale ben più ricco di quello a disposizione del Papebroeck, è di aver distinto le varie categorie di documenti e preso in considerazione gli elementi estrinseci ed intrinseci suscettibili di critica, instauran-

do così un metodo scientifico che ha conservato a lungo la sua validità. E poiché egli aveva condotto il proprio esame quasi esclusivamente su documenti del territorio francese, molti seguaci impostarono le loro trattazioni tenendo particolarmente di mira il materiale archivistico dei rispettivi paesi: merita tra questi speciale menzione il benedettino austriaco Johann Georg (in religione Gottfried) Bessel, abate di Göttweig, il quale iniziando una monumentale storia del suo monastero (*Chronicon Gottwicense*), rimasta però incompiuta, dedicava buona parte del primo volume ad illustrare le caratteristiche dei documenti imperiali e regi della Germania (*Tomus prodromus de codicibus antiquis manuscriptis, de imperatorum ac regum Germaniae diplomaturis...*, Tegernsee, 1732), offrendo il primo consistente esempio di *diplomatica speciale*. Pochi anni dopo Ludovico Antonio Muratori, pur senza distaccarsi dalla linea tracciata dal Mabillon, non soltanto enunciava succintamente i principi della diplomatica in due dissertazioni delle *Antiquitates Italicae medi aevi* (XXXIV: *De diplomatibus antiquis, dubiis aut falsis*; XXXV: *De sigillis medi aevi*), ma presentava altresì con le sue compilazioni una messe notevolissima di casi di critica applicata alle fonti documentarie.

A metà del secolo XVIII una nuova controversia, questa volta sulle carte dell'abbazia di Saint-Ouen di Rouen, dette occasione ai padri Maurini di elaborare un altro trattato, che colmava le lacune lasciate dal Mabillon ordinandone la materia in un assetto sistematico ancor più rigoroso: tra il 1750 e il 1765 René Prosper Tassin e Charles Toussain (quest'ultimo morto nel 1754, durante la stampa del secondo volume) pubblicarono a Parigi, con la collaborazione di altri

confratelli dell'Ordine, il grandioso *Nouveau traité de diplomatique*, in 6 volumi, al quale si ricorre ancor oggi utilmente in molte circostanze, anche se nuoce alla visione generale di taluni problemi l'eccessiva schematizzazione, considerata allora con favore dagli studiosi e da numerosi seguaci e portata all'aspirazione dal tedesco Johann Christoph Gatterer, professore nell'università di Göttingen, che nei suoi *Elementa artis diplomatice universalis* (Göttingen, 1765), tentò di introdurre nella diplomatica, e più specificamente nel capitolo dedicato alla scrittura, il sistema classificatorio adottato dal Linneo nelle scienze naturali. In genere tutta la manualistica prodotta nel secolo XVIII in Francia, in Germania ed anche in Inghilterra e in Spagna segue le orme del Mabillon prima e dei compilatori del *Nouveau traité* poi: l'unica voce discorde, quella dell'italiano Scipione Mattei, autore di una incompiuta *Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia...* (Mantova, 1727), rimase inascoltata e l'impostazione storica da lui data ai problemi della nuova disciplina ebbe sviluppo solo più tardi; gli stessi Maurini, che pure ne accolsero in parte le deduzioni per quanto concerne la storia della scrittura latina, non seppero intuire il germe fecondo che si celava nei principii enunciati dallo studioso italiano.

Anche il secolo XIX vide i trattatisti seguire per lo più l'indirizzo consacrato dal *Nouveau traité*: la compilazione in due volumi *Delle istituzioni diplomatiche* (Milano, 1802) di Angelo Fugamalli, gli *Éléments de paléographie pour servir à l'étude des documents inédits sur l'histoire de France* di Natalis de Wailly (2 voll., Paris, 1838), il *Compendio delle lezioni teorico-pratiche di paleografia e diplomatica* di Andrea Gloria (Padova, 1870) nulla aggiunsero all'opera dei Maurini (gli *Éléments* del de Wailly se ne

possono considerare anzi un semplice riassunto per ciò che riguarda propriamente la diplomatica, mentre risulta sovrabbondante il materiale superfluo o addirittura relativo a discipline diverse). Ma un impulso nuovo venne invece dalla Germania, con l'impresa dei *Monumenta Germaniae historica* e la raccolta ed edizione di fonti documentarie concepite secondo piani organici che dischiusero effettivamente l'era della diplomatica speciale: Johann Friedrich Böhmmer iniziò nel 1831 la pubblicazione dei *Regesta Imperii*, destinati ad offrire in ordine cronologico l'elenco completo, con indicazione del contenuto e dei principali caratteri diplomatici, dei documenti emanati dagli imperatori del Sacro Romano Impero (l'opera è stata poi ripresa in seconda edizione con la collaborazione di numerosi specialisti ed è tuttora in corso); nel 1851 Philippe Jaffé pubblicò con gli stessi intenti i *Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 1198* (la 2ª edizione, ampliata a cura di W. Wattenbach, S. Löwenfeld, F. Kaltenbrunner e P. Ewald, è uscita a Berlino tra il 1885 e il 1888); nel biennio 1874-1875 August Pothast proseguì la serie, fino al pontificato di Benedetto XI compreso, con i *Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad annum MCCCIV*.

La possibilità di disporre in una serie organica della produzione documentaria di uno stesso ufficio dischiuse una problematica nuova e offrì l'avvio a impostazioni metodologiche assai fertili che con il precedente indirizzo erano assolutamente precluse: Julius Ficker nei *Beiträge zur Urkundenlehre* (2 voll., Innsbruck, 1877-1878), dall'esame di apparenti contraddizioni – messe in luce dalla conoscenza dell'itinerario completo dei sovrani – tra data cronica e data topica di alcuni documenti imperiali, giunse alla teoria della distinzione concettuale tra il momento del-

l'azione giuridica e quello della documentazione, iniziando così il metodo rivolto ad indagare la genesi del documento. Contemporaneamente Theodor von Sickel in una serie di studi (sono da ricordare qui almeno gli otto *Beiträge zur Diplomatik*, pubblicati nei *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften* di Vienna tra il 1861 e il 1882) introduceva il sistema della comparazione delle scritture e del dettaglio nell'ambito di una cancelleria, giungendo ad accertare i caratteri e la genuinità dei documenti con un rigore critico fino a quel tempo nemmeno pensabile. Anche il fervore che si manifestava allora negli studi giuridici contribuì al progresso delle ricerche diplomatiche: Heinrich Brunner (*Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin, 1880), accostando per la prima volta i metodi delle due discipline, aprì un capitolo nuovo sullo studio del documento privato.

Il secolo XIX rappresenta quindi, dopo il XVII nel quale la diplomatica è praticamente nata come scienza, la seconda pietra miliare nella storia della disciplina: il superamento delle posizioni del Mabillon si ha con l'impostazione data agli studi dallo storicismo postromantico, soprattutto tedesco, il quale porta alla formulazione di principii che le indagini successive convalidano e perfezionano senza introdurre mutamenti radicali. Pertanto mentre le ricerche particolari e specialistiche, incoraggiate anche dal sorgere di nuovi istituti (l'École des chartes a Parigi, l'Institut für österreichische Geschichtsforschung a Vienna, i numerosi istituti storici e culturali fondati a Roma da vari paesi dopo l'apertura agli studiosi dell'Archivio segreto Vaticano per volontà di Leone XIII), proseguivano alacramente (basti ricordare, a semplice titolo di

esempio, l'instancabile attività di Paul Fridolin Kehr per la raccolta di tutti i documenti pontifici anteriori a Innocenzo III), si sentì anche la necessità di compendiare nuovamente in esposizioni aggiornate l'intera materia; la manualistica venne così arricchendosi dell'ottimo *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien* di Harry Bresslau (Berlino, 1889; la 2ª edizione, in due volumi di cui il II in 2 parti, fu completata, dopo la morte dell'autore, da Hans-Walter Klewitz, Leipzig, 1912-1931; la ristampa anastatica curata nel 1958 si avvale ora anche di un *Register* ad opera di Hans Schulze, Berlino, 1960), del *Manuel de diplomatique* di Artur Giry (Parigi, 1894; ristampa: Parigi, 1925) notevole per la chiarezza espositiva, anche se metodologicamente non troppo rigoroso, del *Programma di paleografia e di diplomatica* di Cesare Paoli (Firenze, 1883; divenuto poi *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, in tre volumetti di cui l'ultimo, uscito a Firenze nel 1899, dedicato alla diplomatica; di questo si ebbe poi una nuova edizione aggiornata da Giacomo C. Bascapè, uscita a Firenze nel 1942), dei fascicoli di *Urkundenlehre* nel *Grundriss der Geschichtswissenschaft* diretto da Aloys Meister e nello *Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte* diretto da Georg von Below e Friedrich Meinecke, del *Manuel de diplomatique française et pontificale* di Alain de Boüard (in due volumi, il primo dedicato alla *Diplomatique générale*, Parigi, 1929, corredato di un *Album di tavole*, e il secondo all'*Acte privé*, Parigi, 1948). Lasciando da parte altre sintesi che rappresentano semplici, e non sempre esatte, compilazioni, merita invece di essere ricordato il succinto ma utile libretto di Georges Tessier, *La diplomatique* (Parigi, 1952).

Frattanto Luigi Schiaparelli offriva il modello perfetto dell'edizione critica delle fonti documentarie con la pubblicazione de *I diplomati dei re d'Italia* e del *Codice diplomatico longobardo*, (1907) e all'istituto notarile in territorio longobardo (1932-1934); i Francesi davano alla luce i documenti pubblici merovingici; i Tedeschi quelli carolingi; studiosi di ogni paese si dedicavano ad accurate ricerche sull'attività della cancelleria pontificia, chiarendone molti aspetti e suscitando nuovi problemi, alcuni dei quali, ancora sul tappeto, hanno dato il via ad altre iniziative (va ricordata, per esempio, la dibattuta questione dei registri pontifici e il censimento in corso dei documenti papali emanati a partire dal pontificato di Innocenzo III fino a quello di Martino V escluso). Recente è pure l'impegno verso l'attività documentaria delle curie vescovili e arcivescovili, dei comuni, dei grossi e piccoli feudatari, accanto al rinato fervore per i documenti della cancelleria regia medioevale d'Inghilterra, della cancelleria ducale longobarda di Spoleto, di quella regia normanna di Sicilia e di quella aragonese in rapporto alla Sardegna. Risultati ancor più fecondi sembrano tuttavia fornire in questo momento le ricerche condotte, particolarmente in Italia, sugli atti preparatori del documento (suppliche pontificie, *rogationes, dicta*, minute) e sulla storia del notariato, mentre si vanno delineando interessi sempre più concreti verso un problema che, se è essenzialmente paleografico, riguarda da vicino la critica diplomatica: quello delle scritture documentarie. Né si possono dimenticare le tendenze, variamente manifestatesi ma ancora incerte e tuttavia suscettibili di sviluppi fecondi, ad estendere il campo della diplomatica sia nel tempo, per com-

prendere anche l'età moderna, sia nell'oggetto per includervi gli «atti» in senso lato e perfino le «carte amministrative». Perplessità suscitano invece tanto la teoria — enunciata dal cecoslovacco Jindřich Šebánek, recentemente scomparso — di una «diplomatica marxista» che non sembra aver arrecato innovazioni metodologiche di rilievo, quanto l'atteggiamento di coloro che vorrebbero presentare come «diplomatica» anche l'interpretazione del documento in chiave di storia sociale.

III. NOZIONI FONDAMENTALI: AZIONE GIURIDICA E DOCUMENTAZIONE; DIPLOMATICA GENERALE E SPECIALE; DOCUMENTO PUBBLICO E PRIVATO

Si è già detto che la diplomatica deve tendere innanzi tutto a ricostruire il processo di formazione del documento, deve cioè riconoscere, di volta in volta, i vari tempi e i modi della documentazione. Presupposto di tale indirizzo metodico è una chiara distinzione tra due elementi che corrispondono, almeno concettualmente, a due diversi momenti: il fatto ovvero l'atto che producono effetti giuridici (diritti o obbligazioni), nei quali si compendia il momento dell'*azione giuridica*, e il ricordo scritto di essi, cioè la stesura dello scritto destinato a tramandarne la memoria, in cui si compendia la *documentazione*.

Nella realtà il distacco tra azione e documentazione non è sempre così netto, poiché se in taluni casi il documento è *probatorio*, ossia rappresenta nient'altro che la prova di un rapporto giuridico già nato e perfetto indipendentemente dalla scrittura, in altri casi esso è strettamente legato all'esistenza stessa dell'atto giuridico, per cui il diritto o l'obbligazione nascono soltanto allorché il contratto è messo per iscritto nelle forme legali: si ha cioè quello che viene detto documento *dispositivo*. Il Brunner, che per primo affrontò scientificamente tali questioni, riprendendo una terminologia usata largamente — ma non sempre con proprietà — nei documenti medievali, chiamò *notitia* (o *breve*) il documento probatorio e *charta* (o *chartula*) il documento dispositivo; cercò di tracciare anche le linee

essenziali del passaggio dallo scritto con valore probatorio a quello con valore dispositivo attraverso l'evoluzione del contratto più comune e usuale del mondo romano, la *stipulatio*, e nel precisare le caratteristiche dell'uno e dell'altro riconobbe come tipica della *notitia* la redazione in forma oggettiva (tale cioè che l'autore dell'azione giuridica vi figura in terza persona) e tipica della *charta* la redazione in forma soggettiva (con l'autore in prima persona). Ma alla teoria del Brunner, limitata del resto qualitativamente a una sola categoria di documenti e cronologicamente all'alto medioevo, sono state mosse non poche obiezioni, che sarà opportuno esaminare in dettaglio a suo luogo: per il momento la distinzione tra documento probatorio e documento dispositivo non ha un valore fondamentale, ed è stata richiamata unicamente per mettere in evidenza che non sempre è possibile ritrovare nelle espressioni del dettato uno stacco deciso tra azione e documentazione.

È sempre necessario, però, scindere almeno sul piano concettuale i due momenti, per poter conseguire il fine, che la diplomatica si propone, di ricostruire i vari stadi della documentazione. Tale compito risulterebbe per altro assurdo, se non si potesse ricondurre a un procedimento schematico, applicabile a un numero infinito di casi: tipicità del documento significa anche tipicità della prassi documentaria, per cui il metodo diplomatico necessita di una classificazione, che giustifichi l'accostamento tra loro di certi documenti ed escluda quello di altri; ma accanto e al di sopra della distinzione in tipi, è lecito, e anzi necessario, abbracciare in un quadro di insieme quelle caratteristiche generali che riguardano ogni singolo documento, indipendentemente dalla categoria a cui questo appartiene. Di qui la differenza, ormai classica, tra la *diplomatica generale*, alla quale si rapportano le

nozioni riferibili a tutti i documenti, a prescindere dalla loro origine e dalla loro natura, e la *diplomatica speciale*, che raggruppa i documenti in serie distinte, secondo criteri ora storici ora giuridici.

La classificazione dei documenti rientra dunque nell'ambito della diplomatica speciale: nondimeno è indispensabile anche in sede di diplomatica generale separare due grandi categorie, alle quali corrispondono due processi di documentazione nettamente diversi l'uno dall'altro, che si riflettono in maniera evidente nelle forme del documento. In alcuni casi, infatti, l'azione giuridica è espressione di una volontà sovrana, chi emana il documento è una pubblica autorità, la quale si avvale per la redazione e la spedizione di un apposito ufficio detto cancelleria; in altri, invece, essa rappresenta una dichiarazione di volontà di persone (fisiche o morali) private, sia che si tratti di un atto unilaterale (come, per esempio, nelle donazioni, nei testamenti, ecc.) sia che comporti l'incontro delle volontà di due parti (l'atto si dice allora *sinallagmatico*, com'è il caso di vendite, permutate, locazioni, ecc.), e il documento che ne costituisce l'esposizione scritta — si potrebbe dire la verbalizzazione — è redatto da amanuensi, per lo più di professione, che possono o meno avere la veste di pubblici ufficiali capaci di tramandare in *publicam formam* il ricordo dell'atto giuridico compiuto. La diplomatica designa i primi documenti come *pubblici*, i secondi come *privati*.

Si può dire che manchi ancora una definizione soddisfacente di «documento pubblico» e di «documento privato»: il Bresslau (*Handbuch der Urkundenlehre*, I, p. 3) indica genericamente come pubblici i documenti emanati da autorità indipendenti o semiindipendenti restringendo in pratica il concetto di «autorità» agli imperatori, ai re, ai

pontefici, e come privati tutti gli altri; il Giry (*Manuel de diplomatique*, p. 283) definisce i soli documenti privati, che sarebbero tutti quelli relativi a materie di diritto privato ed emananti da persone non rivestite di un carattere pubblico; il Paoli (*Diplomatica*, pp. 27 sgg.) è più preciso allorché attribuisce l'aggettivo *publici* ai «documenti emanati da autorità pubbliche in forma pubblica, sia che riguardino il diritto in generale o che si riferiscano a particolari luoghi o persone» e l'aggettivo *privati* ai «documenti spettanti al diritto privato, scritti per mano di notari e di privati scrittori»; il de Bôuard (*Manuel de diplomatique française et pontificale*, I, pp. 40 sg.) è piuttosto generico nell'attribuire la denominazione di documenti pubblici a «quelli che emanano da autorità pubbliche», mentre riguardo la seconda categoria sente il bisogno di precisare che per documenti privati si devono intendere non soltanto quelli che hanno per autori persone private, bensì anche quelli di persone o di istituzioni pubbliche che per natura derivano dal diritto privato e per la forma si raccolgono ai documenti dei privati; infine il Tessier (*La diplomatique*, pp. 65, 99), riafferma la difficoltà di una definizione puntuale, si limita a constatare per i primi il consenso generale nel riconoscere come pubblici i documenti rilasciati dalla cancelleria d'un sovrano, ma ricalca le orme del Giry e del Paoli allorché designa come privati i documenti, autentici o no, in cui sono consegnati atti giuridici emanati da privati e relativi a materie di diritto privato.

Come si vede, delle definizioni proposte alcune tengono conto della persona da cui il documento proviene, altre del contenuto giuridico, altre infine cercano di temperare i due diversi punti di vista. Ma in pratica è facile constatare che, su qualunque di esse cada la scelta, ci si imbatte in un largo numero di documenti non suscettibili di inquadramento nell'una o nell'altra categoria: le precisazioni e le limitazioni a

cui gli stessi autori devono ricorrere (cf. Bresslau, op. cit., I, pp. 721 nota 1, 746; Paoli, op. cit., p. 28; de Bôuard, op. cit., I, pp. 41-47) sono estremamente indicative in proposito. A rendere più difficile il compito del diplomaticista concorre il valore diverso che ai medesimi termini attribuiscono i giuristi, i quali, considerando il documento non per se stesso ma unicamente come mezzo di prova, contrappongono il documento pubblico alla scrittura privata, indicando con il primo ogni scritto autentico, cioè redatto in *publicam formam*, e includendovi quindi un numero vastissimo di carte che la diplomatica considera invece documenti privati.

In realtà la terminologia giuridica rispecchia fedelmente il linguaggio tecnico del basso medioevo, secondo il quale «*instrumentum publicum*» è proprio quello che sotto l'aspetto diplomatico costituisce il più tipico documento privato: ma occorre tener presente che l'aggettivo «*publicus*», nel vocabolario giuridico medievale non meno che in quello moderno, è usato nel caso specifico proprio e soltanto in riferimento alla *publica fides* riconosciuta all'*instrumentum* (v. oltre, cap. VI).

La distinzione tra documento pubblico e documento privato basata sul contenuto giuridico dell'atto non è certo totalmente priva di fondamento; ma che non possa riuscire esauriente, scaturisce con evidenza da due constatazioni: una è che il concetto di diritto pubblico e di diritto privato, sebbene sostanzialmente tuttora immutato rispetto alla definizione datane da Ulpiano (D.I, I, 1 § 2), non può essere specificato in maniera puntuale e concorde, subordinato com'è alle caratteristiche istituzionali di ogni tempo e di ogni luogo; l'altra è che la distinzione introdotta nell'ambito del diritto ha un carattere contenutistico, mentre la

diplomatica deve tenere d'occhio soprattutto le forme del documento.

Per quest'ultima ragione anche il riferimento agli autori dell'atto giuridico documentato non elimina completamente ogni aporia: non è raro infatti imbastirsi in documenti che, pur avendo ad autore una pubblica autorità, si riferiscono a negozi tipici del diritto privato, e del documento privato conservano le caratteristiche di redazione.

Unico criterio diplomaticamente valido di differenziazione rimane quindi la forma, che è poi strettamente connessa al modo di emissione del documento: in base a una distinzione formale e genetica diremo perciò *documenti pubblici* quelli che, essendo rilasciati da una cancelleria, presentano le forme solenni tipiche del *documento cancelleresco*; diremo invece *documenti privati* quelli redatti fuori di cancelleria e privi di ogni *carattere specifico di solennità*. Anche questa definizione, tuttavia, non risulta esauriente, trovandosi in buon numero esempi che presentano soltanto alcuni elementi del documento cancelleresco, mentre vi si riscontrano in maggior numero le peculiarità di quello privato; sono redatti fuori cancelleria, ma il redattore, che è in rapporto di sudditanza con l'autore, può considerarsi quasi un suo ufficiale. Occorre quindi inserire nella classificazione una terza categoria, quella dei *documenti semipubblici*, emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non disponendo di un proprio ufficio per la spedizione dei documenti, ricorrevano all'opera degli scrittori delle carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque imponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità.

IV. LE PERSONE

Perché il documento sia posto in essere, è indispensabile il concorso di almeno tre persone: i due protagonisti del fatto che crea il rapporto giuridico e l'estensore della testimonianza scritta del fatto medesimo. La terminologia diplomatica designa le prime due con i nomi di «autore» e di «destinatario», la terza con il nome generico di «scrittore».

Autore è colui che compie l'azione giuridica, ossia colui dalla cui volontà l'azione stessa ha origine (il sovrano nella concessione di un beneficio, l'alienante in un atto di vendita o di donazione, il testatore in un testamento, ecc.) e che nella maggioranza dei casi, sebbene non sempre in maniera esplicita, risulta anche autore del documento, in quanto fatto da lui o per suo ordine o — più spesso e più semplicemente — in suo nome.

Nella realtà colui che, secondo i casi, ordina o richiede la redazione del documento, o piuttosto colui al nome del quale il documento è intitolato, può essere — e molte volte è — persona diversa dall'autore dell'azione giuridica (spesso si tratta del destinatario il quale, poiché l'attestazione scritta costituiva per lui un titolo, aveva più di ogni altro interesse a farne domanda). Da questo punto di vista autore del documento e autore dell'atto giuridico documentato

possono quindi essere nettamente distinti, ma né la diplomatica italiana né quella francese hanno trovato un termine adatto a designare il primo diversamente dal secondo: i diplomaticisti germanici, invece, hanno adottato il sostantivo *Urheber* per indicare l'autore dell'azione giuridica e il sostantivo *Aussteller* (= *emittente, traente*) per indicare colui che, provocando la documentazione, se ne considera in un certo senso l'autore (cf. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, p. 4). Ma *Aussteller* significa «autore della documentazione» soltanto in questa accezione limitata, per cui è da rifiutare l'identificazione di esso con il «rogatario», a cui accede, evidentemente per una svista, il de Boiard (*Manuel de diplomatique*, I, p. 40): i diplomatici italiani, infatti, seguendo l'insegnamento dei Paoli (di cui si dirà tra poco) hanno sempre indicato come *rogatario* non già la persona che richiede la stesura scritta, bensì lo scrittore che, su richiesta, redige il documento e che tutt'al più potrebbe intendersi «autore» nel significato filologico del termine, quasi come *creatore* del testo.

Destinatario è colui verso il quale l'azione giuridica è diretta (il beneficiario in una concessione sovrana, l'acquirente in un atto di vendita, l'erede in un testamento, ecc.). Non è concepibile un documento senza destinatario, anche se quest'ultimo può avere, nei riguardi dell'azione giuridica, un atteggiamento completamente passivo, come nel caso della donazione, del testamento, ecc. Va precisato peraltro che non sempre il destinatario dell'azione giuridica è di necessità colui al quale il documento è indirizzato, potendosi questo rivolgere, per informazione, a persona diversa dal beneficiario. È opportuno inoltre considerare che in alcune strutture documentarie relative soprattutto ad atti di permuta, nelle quali il negozio giuridico si configura sotto l'aspetto della «bona conventionia» o di altro contratto formale consimile, le stesse

persone possono risultare, contemporaneamente e a vicenda, autore e destinatario.

Scrittore, infine, è colui che o per libera professione o per pubblico ufficio provvede alla stesura del documento su richiesta delle parti o di una di esse.

Il Paoli (*Diplomatica*, p. 22), riprendendo il vocabolo da documenti altomedievali del VI-VII secolo, attribuisce genericamente a qualsiasi scrittore di documenti il nome di «rogatario», con riferimento alla *rogazione* avanzata dall'interessato per ottenere il documento scritto; ma la *rogatio*, come si vedrà meglio in seguito, è connessa con la prassi della documentazione soltanto per le carte private, non per i documenti pubblici, sicché sembra più conveniente conservare qui il termine di «scrittore», con l'avvertenza che nell'organizzazione cancelleresca possono affiancarsi numerosi altri ufficiali, ciascuno con funzione specifica, e che nei documenti privati lo scrittore figura con denominazioni diverse a seconda del tempo, del luogo e delle istituzioni vigenti.

Va tenuto presente che a volte le funzioni di scrittore possono essere svolte da uno dei due contraenti (più spesso l'autore), come avveniva per il chirografo romano o come avviene per il moderno testamento olografo: ma si tratta pur sempre di casi sporadici, i quali comunque non eliminano la distinzione almeno concettuale tra le tre persone che concorrono direttamente e necessariamente alla formazione del documento.

Sarebbe da fare altresì una ulteriore distinzione tra «dettatore» e «scrittore», ossia tra compilatore, redattore (*dictare* nel latino medievale è voce tecnica per esprimere l'azione del comporre o compilare) ed estensore materiale dello scritto. Ma questa quarta

persona non è essenziale per la formazione del documento: mentre infatti nella pratica delle cancellerie meglio organizzate l'ufficio del dettatore o compilatore della minuta è ben differenziato da quello dello scriba o «grossatore» (ossia incaricato di copiare in *grossam literam*, vale a dire in bella copia, il testo definitivo del documento), nelle cancellerie minori e nella pratica notarile chi attende al dettato del documento è quasi sempre la stessa persona che ne attua materialmente la stesura finale.

V. LA GENESI DEL DOCUMENTO PUBBLICO

Il documento pubblico, come si è detto, nasce nella «cancelleria», che è l'ufficio in cui si svolgono tutte le pratiche inerenti all'emanazione dei documenti di pubbliche autorità, dalla raccolta delle petizioni al coordinamento degli atti preparatori, dalla stesura della minuta alla redazione dell'originale, dall'autenticazione e registrazione fino alla spedizione: anzi il fondamento dell'autenticità del documento pubblico risiede appunto nella sua emanazione da parte della cancelleria, strumento e simbolo della volontà assoluta dell'autorità da cui dipende, in quanto esercita totalmente ed esclusivamente ogni facoltà di documentazione e certificazione propria di quella autorità.

Il vocabolo *cancellaria* deriva da «cancellarius», il custode dei cancelli posti nel tribunale per separare il pubblico dagli ufficiali addetti all'amministrazione della giustizia. Nella tarda classicità lo si trova anche presso i più alti organi dello Stato e persino con funzioni piuttosto delicate, tanto che Cassiodoro ci dà del «cancellarius» del Senato un quadro assai onorifico (*Variarum*, XI, 6) presentandolo come partecipe delle deliberazioni segrete di quel consesso ed esecutore dei suoi mandati. Si può quindi facilmente intuire come dovette avere ai suoi ordini impiegati di rango inferiore (per cui Papias lo definiva nel suo *Vocabularium* «qui in cancellis primus est») e tra questi in

particolare i «notarii», scribi addetti a raccogliere in note tachigrafiche o le fasi del dibattito giudiziario, e a stilare gli atti relativi, o i processi verbali delle adunanze del Senato, finché divenne il capo di un ufficio speciale che comprendeva, ai suoi ordini, notai e funzionari inferiori, con il compito di provvedere alla stesura degli atti pubblici. La dignità di tale carica raggiunse presso taluni sovrani un grado così eccelso che il titolo venne a volte conferito a un capo soltanto nominale, mentre le funzioni effettive erano esercitate da un suo dipendente e sostituto.

L'organizzazione delle cancellerie non può delinearci in base a uno schema unico, poiché la complessità dell'ufficio variava secondo il rango dell'autorità da cui esso dipendeva e la mole giornaliera dei documenti da spedire, che ne determinavano le strutture: in alcuni casi il numero dei funzionari addetti era assai rilevante, e le loro mansioni risultavano distinte, in altri il personale si riduceva ad uno o due ufficiali; ma sostanzialmente le fasi in cui si articolava il processo di documentazione erano identiche.

Per ricostruire tale processo bisogna distinguere i documenti emanati nel quadro dell'attività politica e amministrativa dell'autore per sua diretta volontà da quelli sollecitati dai sudditi. Nel primo caso l'autorità comandava senz'altro al capo della cancelleria, o ad altro ufficiale che curava i legami tra autore ed ufficio, di redigere il documento, a meno che non si trattasse di atti che rientravano nella normale *routine* burocratica, per i quali la cancelleria poteva provvedere senz'altro ad emanare il relativo documento, prescindendo dall'ordine manifesto dell'autorità, sebbene questa figurasse sempre come autore. Nel secondo caso chi attendeva il beneficio produceva una «petizione» o «supplicata» che, raccolta e registrata in cancelleria,

veniva poi presentata in udienza all'autorità per l'accoglimento o meno dell'istanza. Spesso il dettato del documento conservava un ricordo esplicito della *petitio* con espressioni come «Significasti nobis quod...», «... per postulationem tuam...», «Petitio nobis exhibitae continebat quod...» e simili: alcune di tali formule non implicano di necessità la presentazione di una domanda scritta e sappiamo che effettivamente la richiesta poteva essere anche orale.

La pratica delle petizioni trova la sua disciplina giuridica già in epoca romana, nel *Corpus iuris civilis* (C. 1, 19); dalla cancelleria imperiale passa a quella pontificia, che ne perfeziona il meccanismo fino a raggiungere nel secolo XIV una struttura organizzativa che rimarrà a lungo immutata e che possiamo ricostruire nei particolari grazie non soltanto alle suppliche originali giunte fino a noi, ma anche alla nutrita serie dei registri delle suppliche stesse. Per altre cancellerie, che dovettero modellarsi su quella pontificia, si conservano taluni accenni in formulari, ma poco o nulla si conosce della prassi seguita in materia, anche quando i documenti vi fanno allusione nel dettato.

Come la *petitio*, così anche il momento successivo da prendere in considerazione non costituisce un atto indispensabile per la genesi del documento pubblico, sebbene sia tutt'altro che raro: si tratta di quella che i diplomaticisti chiamano *interessio*, ossia dell'intervento propiziatorio di persone vicine all'autorità alla quale la domanda era diretta — per lo più suoi familiari o altri funzionari della sua corte — che potevano o presentare di persona la domanda del petitore raccomandandone l'accoglimento o agire successivamente da intermediari interponendo i loro buoni uffici per un felice esito della richiesta. Anche di questa fase si ha

per lo più ricordo diretto nel dettato del documento, attraverso formule come «per interventum...», «per intercessionem...» e simili.

L'intervento ora descritto non va però confuso con quello proprio di uno stadio ulteriore nel processo formativo del documento al quale alcuni diplomati hanno dato appunto il nome di *interventio*. L'esatto significato di questo momento costituisce un tema assai controverso della diplomatica e non è possibile riassumere qui i vari punti di vista e gli argomenti addotti in favore o contro le diverse interpretazioni. Basterà ricordare che molti documenti accennano all'intervento di personaggi, distinti dal richiedente e dagli intercessori, la cui funzione è stata variamente interpretata, ma che certamente assume significato diverso secondo i tempi, via via che si evolvevano concetti e istituti con i quali non soltanto le forme ma il valore stesso della documentazione erano intimamente connessi. Nei secoli dell'alto medioevo la figura giuridica degli «interveniens» è quella di persone che, potendo ricevere un danno dalla concessione fatta ad altri, garantivano con la loro presenza la validità incontrastata dell'atto. Ben presto però tali interventi si moltiplicarono, tendendo a trasformarsi, soprattutto nei periodi in cui debole appariva il potere dell'autore, in vero e proprio consenso dei maggiori; gli «interveniens» divennero così «consentientes», finché tra il X e il XII secolo si ebbe una nuova evoluzione — dove più rapida, dove invece più lenta, ma per lo più in relazione con il rafforzarsi del potere sovrano — la quale portò i consenzienti al rango di semplici testimoni la cui presenza non contribuiva più alla validità del documento che, in quanto pubblico, fondava la sua autenticità sul fatto di essere emanato

dalla cancelleria, ma rappresentava un elemento di maggiore solennità. Dibattuta è la questione riguardante la fase in cui l'intervento di questi personaggi si inserisce nella genesi del documento: se infatti è fuori di dubbio che «interveniens» e «consentientes» svolgevano la funzione loro propria al momento dell'azione giuridica, riesce invece difficile stabilire se i «testes» fossero presenti all'*actio* o alla *conscriptio*, fossero cioè testimoni dell'azione o della documentazione. La diversità dei punti di vista sull'argomento riflette assai probabilmente — come talora le stesse formule del dettato lasciano intendere — situazioni diverse: in alcuni casi i testimoni dovettero intervenire nel momento in cui si esprimeva la volontà sovrana, cioè all'*actio*, altre volte in quello in cui si perfezionava il documento. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che spesso la presenza dei testimoni, e talora già quella dei consenzienti, era puramente fittizia e la loro menzione comprovava soltanto che quei personaggi ricoprivano in quel momento gli uffici loro attribuiti, non già che fossero realmente presenti *in loco*.

Il passaggio dalla fase dell'azione giuridica a quella della documentazione è dato dal momento della *institio*, ossia l'ordine impartito dall'autorità alla cancelleria (direttamente o per il tramite di un ufficiale che aveva tale mansione) di redigere il documento. Non sempre ne rimane ricordo nel testo, che lo traslascia in particolare quando il documento è personalmente sottoscritto dall'autore; ma, implicita od esplicita che sia, la *institio* rappresenta sempre un momento fondamentale nel processo genetico del documento pubblico (e talora in essa si compendia l'intera azione giuridica), sicché ritengo che debba intendersi ugualmente manifestata, se anche in forma generica e *una tantum*,

anche per i documenti di ordinaria amministrazione emanati direttamente dalla cancelleria all'insaputa dell'autorità.


Lo stadio successivo è quello della *redazione* del documento. I tempi e le modalità di essa variano secondo la complessità dell'ufficio: dove l'organizzazione era ridotta, lo scrittore provvedeva senz'altro alla stesura del testo, ma se la vastità dell'ufficio imponeva una divisione minuziosa di compiti toccava a un ufficiale tra i più eminenti, talora al capo stesso della cancelleria, distribuire il lavoro secondo criteri di opportunità incaricando della redazione l'uno o l'altro scrittore e più precisamente un funzionario della categoria dei «dicatori» che, raccolti e vagliati i precedenti (atti preparatori), provvedeva a stilare il documento in forma di minuta. Quest'ultimo particolare veramente è controverso, poiché alcuni studiosi sostengono la presenza assoluta e costante di una minuta, altri invece, considerando che il numero di minute giunte fino a noi è, soprattutto fino al secolo XII, veramente esiguo, ritengono che il ricorso ad essa fosse saltuario e in alcune cancellerie addirittura ignorato. È necessario tuttavia tener presente non soltanto lo scarso interesse alla conservazione della minuta una volta passati alla stesura *in mundum*, ma anche la possibilità che fungesse come tale la petizione, opportunamente integrata secondo il formulario in uso (sia che esistesse una vera e propria raccolta ufficiale di formule, sia che queste si ricostruissero di volta in volta in base ai documenti emanati in precedenza).

La minuta, riveduta e corretta a volte — ma eccezionalmente — dalla stessa autorità emanante, ordinariamente da un ufficiale a ciò deputato, veniva quindi riportata in bella copia («in grossam litteram») da uno

scrittore che nelle grandi cancellerie apparteneva a una categoria diversa dai minutanti o *dicatori*, quella appunto dei *grossatores*. Come la minuta doveva tener conto delle caratteristiche *interne* del particolare tipo di documento, secondo la prassi specifica della cancelleria in cui era redatta, così la bella copia (e cioè il vero originale) doveva conformarsi a particolari caratteristiche *esterne*: il rispetto delle une e delle altre offriva garanzia, come si vedrà in seguito, per la genuinità del documento.

Problema dibattutissimo è quello riguardante la *registrazione*, vale a dire la trascrizione in un apposito registro, da conservare in cancelleria, di ogni documento spedito. È probabile che in alcuni uffici tale pratica non sia stata mai attuata; presso altri, invece, fu certamente in uso, ma si ignora quando cominciò ad essere sistematicamente osservata, in quale momento della documentazione era posta in atto (se cioè la trascrizione si faceva dall'originale o dalla minuta), se riguardava veramente tutti i documenti o alcuni soltanto e, in questo caso, quale criterio si seguiva per la selezione. Poiché la prassi dovette essere assai mutevole non soltanto da una cancelleria all'altra, ma perfino — a seconda dei tempi — nell'ambito di uno stesso ufficio, la questione può essere affrontata soltanto caso per caso dalla diplomatica speciale. In una ricostruzione schematica e ideale delle fasi che concorrono alla formazione del documento possiamo soltanto raffigurarci il documento stesso (minuta o *mundum*) consegnato a quella sezione dell'ufficio che faceva capo al *registrator*, per la trascrizione.

Un atto da cui non si poteva in alcun modo prescindere era invece quello della *roboratio*, ossia della convalida del documento eseguita con sistemi diversi



nelle varie cancellerie; i più frequenti (talora sommati l'uno all'altro) sono: l'intervento dell'autore che sottoscrive il documento o vi appone un segno particolare; la *recognitio* cancelleresca, ossia l'attestazione che, soprattutto quando manchi la presenza personale del sovrano, viene rilasciata dal più alto funzionario della cancelleria o da un suo delegato circa la perfetta corrispondenza tra la volontà sovrana e il documento; le sottoscrizioni dei testimoni quando la loro presenza concorra alla solennità del documento stesso; la raffigurazione di segni particolari (monogramma, *rota*, ecc.); l'apposizione del sigillo. Anche queste operazioni venivano svolte nelle cancellerie maggiori da ufficiali diversi; particolare importanza si attribuiva ovviamente all'ufficio dei *sigillatores*, custodi del più comune e più delicato mezzo di convalida.

Il documento veniva poi passato ad altro ufficiale (quello che nella cancelleria pontificia ebbe nome di *computator*) per il calcolo della tassazione a cui era soggetto il destinatario: le voci di tale imposta erano diverse e comprendevano la materia scrittoria, il lavoro dello scrittore, la registrazione; naturalmente erano esclusi dal pagamento i destinatari di documenti d'ufficio o quelli che ne ottenevano l'esonero dall'autore. Il momento conclusivo era rappresentato dalla *spedizione*, alla quale provvedevano di norma altri ufficiali ancora, o attraverso corrieri o mediante la consegna personale al destinatario o ad un suo procuratore.

VI. LA GENESI DEL DOCUMENTO PRIVATO

Se schematizzare il processo generico del documento pubblico secondo un paradigma unico comporta il rischio di falsare in molti casi la realtà storica, tracciare le linee fondamentali dell'analogo processo del documento privato può apparire ancor più arbitrario, tali e tante sono le differenze che si riscontrano nel meccanismo della documentazione secondo il tempo e il luogo, ossia, in ultima analisi, secondo gli istituti e le consuetudini vigenti. Tuttavia, trattando sul piano didattico di diplomatica generale, non è possibile sottrarsi al compito di proporre la formazione del documento privato medievale secondo una linea di svolgimento applicabile in tutti i casi, sia pure con la dovuta elasticità e con le debite eccezioni; infatti, essendo il risultato di una astrazione dei procedimenti seguiti in varie epoche e in territori diversi, essa non potrà avere ovviamente un valore assoluto, ma servirà nondimeno a comprendere certi problemi e soprattutto a cogliere le differenze che si manifestano in concreto tra un esempio e l'altro e che costituiscono la base indispensabile per una critica diplomatica. La ricostruzione paradigmatica apparirà del resto, nel caso nostro, ancor più legittima, in quanto limitata alle vicende che il procedimento formativo del documento privato subì nel territorio italiano: restrizione necessaria e giustificata non soltanto da un interesse più immediato per il materia-

le conservato nei nostri archivi, ma anche dalla circostanza che proprio l'Italia, come patria del notariato, finì con l'imporre all'Occidente medievale il sistema di documentazione che essa aveva conseguito.

La maggior difficoltà offerta in questo campo dal documento privato rispetto a quello pubblico risiede nel fatto che mentre per quest'ultimo il carattere di *autenticità* è stato sempre garantito dall'autorità emanante, e per essa dalla cancelleria che ne costituiva lo strumento specifico, per il primo il riconoscimento del valore probante è stato faticosamente raggiunto attraverso fasi successive, che hanno portato di volta in volta in primo piano ora l'uno ora l'altro elemento.

La storia di queste vicende non può dirsi completamente chiara: dopo il lavoro fondamentale di Heinrich Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, che risale al 1880, mentre la manualistica si è di solito limitata a riassumerne più o meno ampiamente i risultati, diverse critiche sono state mosse a singoli punti della sua ricostruzione, tanto da parte di giuristi quanto da parte di diplomaticisti; si è avuta anche una revisione globale delle posizioni del Brunner ad opera del de Bouvard, nel II volume del suo *Manuel de diplomatique* (1948), ma non sono state eliminate tutte le questioni controverse. Cercheremo perciò di sintetizzare le vicende che ci interessano secondo i dati acquisiti e le soluzioni che ci sembrano più probabili, ribadendo peraltro la necessità di tornare ancora sull'intero problema, esaminandolo sia dal punto di vista della diplomatica sia da quello della storia del diritto.

Un fenomeno riscontrabile in maniera press'a poco uniforme tra tutti i popoli, nel momento in cui da forme contrattuali assolutamente rozze pervennero alla documentazione, è che le attestazioni scritte furono

da principio, e talora per lungo tempo, destituite di ogni valore di prova. A Roma l'uso di *documentare* i negozi giuridici andò generalizzandosi verso la fine dell'età repubblicana, ma l'importanza dell'atto scritto era praticamente minima, non servendo esso che per facilitare la prova e aiutare la memoria dei testimoni, redatto che fosse sia da scrivani al servizio di privati («notarii») sia da scrittori di professione («stationarii» o «forenses» e più tardi «tabelliones»); nel mondo ellenistico, viceversa, già da tempo erano divenuti frequenti atti scritti ai quali si riconosceva una piena efficacia oggettiva. Allorché la *Constitutio Antoniniana* del 212 estese la *civitas Romana* a tutti gli abitanti dell'Impero, si sarebbe dovuta abbandonare anche da parte dei *provinciales* la tendenza a considerare il documento requisito essenziale di ogni negozio; si verificò invece l'opposto, e sebbene gli imperatori tentassero con vari rescritti di frenare le usanze locali che portavano a una degenerazione degli istituti romani in Oriente, nelle province ellenistiche si continuarono a redigere documenti che solo in apparenza sembravano adeguarsi al diritto privato dei dominatori attraverso l'inserimento di clausole che avrebbero dovuto garantire l'adempimento delle formalità proprie del negozio romano. Lo spostamento del centro dell'Impero a Costantinopoli, ma più ancora la spinta naturale verso la praticità di un documento con valore probatorio assoluto, fecero sì che, ad imitazione dei Greci, anche i Romani adottassero il documento autentico: e poiché tale autenticità non poteva avere altro principio che il pubblico potere, la si raggiunse attraverso il riconoscimento ad amministrazioni centrali, provinciali e municipali dello *ius gestorum*, cioè della facoltà di accogliere («insinuatio», «allegatio») nei propri registri («ac-

ta», «gesta») i contratti dei privati ad opera di un cancelliere («exceptor») e di rilasciarne copie ufficiali, rivestite di forma pubblica.

I documenti così ottenuti erano quindi forniti di *publica fides* non meno di quelli giudiziari, erano cioè, secondo la terminologia giustiniana, «documenta publica», distinti dai «privata» i quali viceversa erano redatti da *notarii* o da persone che, in grado di scrivere, non avevano però in alcun modo riconosciuta questa loro attività: i *chirographa*, le *apochae* non avevano altro valore che quello di scritture assolutamente private. Tra queste due categorie, però, le costituzioni imperiali inscrivono quella degli «acta publice confecta» (cfr. particolarmente *Nov. 76, 5*), documenti che avevano pur sempre bisogno del concorso dei testimoni e non si sottraevano alla possibilità di essere impugnati ma, per essere redatti da una categoria di scrittori ufficialmente riconosciuta come i tabellioni, acquistavano una certa credibilità e, senza ricorrere all'elaborata e costosa pratica della *insinuatio*, presentavano garanzie maggiori che non le scritture private.

Le popolazioni barbariche che invasero la Penisola trovarono le istituzioni romane ancora fiorenti e finirono con l'accoglierle, ma il conflitto tra il diritto primordiale dei conquistatori (che conoscevano soltanto contratti *formali*) e quello dei vinti, insieme con l'inevitabile decadenza degli antichi ordinamenti (e in particolar modo delle curie municipali) portarono alla crisi da cui doveva sfociare un sistema nuovo. Il momento cruciale di tale evoluzione si ha con l'invasione longobarda, che divide praticamente la Penisola in due: da una parte il Regno Italico, retto dagli invasori, dall'altra regioni ancora dominate o quanto meno profondamente influenzate da Bisanzio. In molte di queste sopravvivono gli antichi *tabellioni* che, riuniti

in collegio, svolgono la loro attività secondo le prescrizioni giustiniane (*Novv. 44 e 73*), esercitano la professione ereditariamente e tendono a divenire un corpo chiuso (è notevole l'adozione da parte loro di scritture canonizzate, assolutamente diverse da quelle usate presso gli scrittori estranei al collegio) che si arroga progressivamente il diritto esclusivo di redigere i documenti. Nei territori longobardi, invece, accanto a scrivani di occasione, si incontrano i professionisti, per lo più appartenenti alla popolazione romana e spesso allo stato ecclesiastico, che assumono il titolo di *notarii*, come già gli scribi privati dell'età romana; fatta eccezione di alcune categorie («notarii ecclesiae, ducis, civitatis»), non hanno una investitura ufficiale e quindi la loro attività ha un carattere eminentemente privato.

Tanto in zona bizantina quanto in zona longobarda la forza probante della scrittura, in siffatte condizioni, è quindi minima e riposa piuttosto sulle sottoscrizioni dei testimoni (di cui si dirà più oltre) che sulla capacità certificatrice del rogatario. Poiché tuttavia si avverte ancora l'esigenza di conferire al documento un valore probatorio assoluto, si nota da un lato (territori romani) un graduale sviluppo del tabellionato per cui i «forenses» di Romagna, gli «scribani» di Roma, i «curiales» di Napoli, assumendo a suggello di *publicità* il fatto di appartenere ai rispettivi collegi, riescono ad imprimere al documento da loro redatto un carattere molto simile a quello degli *acta publice confecta*, dall'altro (territori longobardi) si verifica, sia pure ormai in età franca, un fenomeno non meno interessante, che trionfò alla fine anche sugli istituti delle regioni in cui vigeva, più o meno deformato, il diritto romano: completamente privi de-

gli uffici di insinuazione, i Longobardi avevano però il vantaggio di un solido ordinamento giudiziario, con giudici professionali indipendenti dai gastaldi e agenti entro limiti territoriali precisi; caduto il Regno sotto il dominio dei Carolingi, lo sviluppo di questo ordinamento e contemporaneamente l'articolazione dei *notarii* in varie categorie (consolidata progressivamente con la nomina ufficiale dei notai da parte del conte palatino), offrirono il terreno più adatto perché l'autenticità del documento fosse conseguita attraverso il ricorso al tribunale, mediante l'istituto della *ostensio cartae* nei placiti tenuti dai giudici palatini: la scrittura veniva così redatta su ordine del giudice a conclusione di un dibattito fittizio in cui l'autore recitava la parte dell'accusa («petitor») e il destinatario quella del convenuto («defensor») e assumeva la veste di una *notitia indicati*, con lo stesso valore di qualsiasi documento pubblico.

Anche se è stato autorevolmente negato che debba ravvisarsi nei placiti una sopravvivenza dell'*insinuatio* dell'età tardo-antica e se certamente essi non rappresentano il mezzo consueto di pubblicizzazione dei documenti privati, non sembra lecito dubitare che a questo mezzo si sia ricorsi più di una volta per conseguire lo scopo di conferire autenticità a un documento che in pratica ne era privo: se ne ha conferma in tutte quelle *notitiae indicati* nelle quali si dà un grande spazio al documento presentato dall'autore (sia che venga riportato alla lettera sia che se ne parafasi ampiamente il contesto), dopo di che si mostra il convenuto recedere immediatamente dalla sua opposizione.

Man mano che si procede nel tempo esigenze di carattere pratico portano il documento a liberarsi del-

le forme della procedura contenziosa, sul fondamento della giurisprudenza (romana, ma accettata dai legislatori longobardi e franchi) che considerava equivalente alla sentenza il consenso delle parti espresso in giudizio (cf. C. 7, 59: «Confessos in iure pro iudicatis haberi placet»): si perviene così alla semplice sottoscrizione del giudice come sufficiente per garantire i rapporti di diritto non contestato e, circostanza sintomatica, si osserva sempre più frequente nei territori a regime notarile il cumulo delle funzioni di giudice e di notaio nella stessa persona.

Nell'Italia meridionale longobarda il rogatario, indicato pressoché costantemente come *notarius*, non sottoscrive il documento, ma si limita a dichiarare, in forma ora diretta ora indiretta, di aver proceduto alla sua stesura: la credibilità del suo scritto è dunque affidata unicamente alle sottoscrizioni testimoniali; ma è sintomatico il fatto che con frequenza sempre maggiore si ravvisa e nell'azione giuridica e nella documentazione la presenza di un giudice o di un funzionario amministrativo con mansioni giudiziarie il quale, conferendo il suo riconoscimento al rapporto giuridico, trasferisce tale garanzia di stabilità al relativo documento, da lui stesso sottoscritto: di qui si verrà gradualmente formando quella categoria di «giudici ai contratti», tipica dell'Italia meridionale, che avrà sanzione ufficiale nella legislazione di Federico II.

Tuttavia il cammino verso la piena, irrecusabile *credibilità* del documento non è ancora compiuto, e se da un lato il prestigio dei notai cresce con la nomina dall'alto (imperatore o conte palatino) che, costituendo un riconoscimento dell'ufficialità della funzione, afferma in certo senso anche il carattere *pubblico* dei loro documenti, sicché la documentazione si svincola

progressivamente anche dagli ultimi residui di ingombrato procedurale e la sottoscrizione del giudice — pur continuando a figurare, per esempio nel territorio beneventano, ancora per lungo tempo (fino a tutto il secolo XIV e oltre) — si svuota del suo carattere essenziale, da un altro anche la dignità degli scrittori dei documenti uniti in corporazioni di tabellioni o curiali o scrivani si accresce per effetto del prestigio che il collegio consegue di per sé attraverso la rigida selettività nella scelta dei suoi componenti, il carattere chiuso della sua scuola, l'impronta di autenticità conferita al documento attraverso l'uso di una scrittura esclusiva. Il carattere di piena autenticità della carta scritta dal notaio o dallo scrivano o dal curiale non si raggiunge improvvisamente in conseguenza di un fatto determinato, ma scaturisce da una acquisizione successiva di prestigio da parte del rogatario: e tale prestigio si basa prevalentemente sulla fiducia che hanno le parti di trovare in lui non soltanto il perfetto redattore dell'espressione della loro volontà, ma anche il sicuro custode dei contratti stipulati nel corso degli anni dalla sua clientela.

La fiducia come premessa della *publica fides* non significa, ovviamente, che tale rapporto fiduciario generi di per sé la piena credibilità del documento, a stabilire la quale è pur sempre necessaria una sanzione legislativa. Ma sembra evidente che nessun dettato di legge avrebbe mai potuto imporre al prodotto notarile la caratteristica di prova irrefutabile, se nella realtà del tessuto sociale non si fosse fatta strada una generale fiducia verso la figura del rogatario.

Perciò acquista grandissima importanza la prassi — che si verifica con uguale intensità, seppure con

caratteristiche diverse, presso i notai dell'area bolognese come presso gli scrivani di Roma — della conservazione delle minute (*dicta, rogationes*) presso gli stessi rogatari, i quali le trasmettono ai loro successori, consentendo di ricavarne in ogni tempo il documento *in extenso*. A ciò si aggiunge la rinascita dell'insegnamento scientifico del diritto romano, con la creazione di scuole per notai, con una più ricca e articolata tipologia documentaria, meglio rispondente alle esigenze di forme contrattuali più complesse. È un insieme di fattori che tra secolo XII e secolo XIII determina il trionfo dell'istituto notarile in tutto il territorio italiano e poi anche fuori dell'Italia: alle antiche forme documentali («charta» o «notitia») si sostituisce l'*instrumentum publicum*, irrecusabile, dotato di «*publica fides*», cioè di valore probante assoluto per il solo fatto che è stato rogato dal notaio.

Il processo formativo del documento privato si apre con il momento della «rogatio», corrispondente, pur con valore diverso, a quello della «*russio*» nel documento pubblico. La *rogatio* consiste infatti nella domanda (e non già in una imposizione) rivolta dalle parti (o da una di esse) allo scrittore (detto perciò *rogatario*) di redigere il documento. Nel dettato il ricordo di questo momento è ridotto di solito a un brevissimo inciso (per lo più il semplice participio «rogatus» che lo scrittore aggiunge al suo nome nel dichiarare di aver redatto il documento; talora è trasferito nelle sottoscrizioni delle parti contraenti con la formula «qui hanc chartam scribere rogaverunt»).

In molti documenti *semipublici*, soprattutto ove lo scrittore risulti al servizio dell'autore, che lo designa come

«scriba noster», «meus notarius», ecc., la richiesta si trasformava invece in un ordine e quindi si configura come *iussio*.

Come precisamente si svolgesse la rogazione è difficile stabilire: sembra tuttavia che uno o entrambi i contraenti si presentassero allo scrittore (con o senza testimoni: per questa circostanza vedi più avanti) e, fornendogli la materia scrittoria per la redazione, esponessero i termini del negozio contratto o da contrarre, richiedendone la documentazione. Nel campo del documento privato non si riscontrano fasi anteriori su cui debba soffermarsi la diplomatica poiché o l'azione giuridica si poneva in essere con il documento stesso o, se perfetta e operante a prescindere dalla documentazione, non supposeva quest'ultima necessariamente e quindi non ne costituiva un *momento*. Dovremo tuttavia fare un'eccezione in rapporto all'ambiente e al momento storico in cui l'autenticità della scrittura si appoggiava al tribunale: il meccanismo della documentazione era in tal caso messo in moto dal dibattimento fittizio dal quale scaturiva l'*ordine* del giudice (la *rogatio* era quindi sostituita da una vera e propria *iussio*, come nei documenti pubblici).

Il secondo momento è quello della *minuta*. Che tale pratica, per i documenti privati, sia sempre esistita, sembra fuori discussione: certamente era già in atto con la legislazione giustiniana (C. 4, 21, 17); è altresì probabile che in taluni territori la minuta si articolasse in stadi successivi: un primo abbozzo, che comprendeva soltanto i dati essenziali del negozio giuridico, raccolto dal rogatario al momento in cui le parti si presentavano a lui richiedendo la documentazione (spesso questi elementi sono annotati sul *verso*

della pergamena destinata a ricevere il documento, donde il termine «notizia dorsale») e una stesura più ampia in cui l'intero documento prendeva corpo, con la sola omissione, o quanto meno riduzione in forma compendiativa, delle cosiddette clausole ceterate, cioè delle formule ricorrenti con identico dettato in tutti i documenti analoghi; di qui si aveva poi la redazione finale in *mundum*, ossia l'originale vero e proprio. In regime di *instrumentum*, quando cioè l'autorità del notaio è pienamente affermata, accade spesso che le parti non richiedano la stesura definitiva, sentendosi sufficientemente tutelate dalla minuta che il notaio raccoglie nel proprio registro (imbreviatura): un chiaro precorritimento di questa situazione si ha nei secoli precedenti (le attestazioni risalgono alla fine del secolo X) con la pratica, talora imposta dagli Statuti, della conservazione delle minute presso il rogatario e da questi trasmesse al suo successore, pratica che, almeno in alcuni casi (Roma, Bologna, ecc.) conferisce alla minuta, o allo stadio più ampio di essa, un valore assai vicino a quello dell'imbreviatura.

La terza fase nel processo formativo del documento privato è quella della *redactio in mundum*, cioè della stesura nella forma — sia estrinseca sia intrinseca — definitiva. Lo scrittore si avvale per lo più in questa fase di formulari (dei quali si dirà in un capitolo successivo) attingendovi espressioni giuridiche e formule legali per rivestire gli appunti della minuta. In alcuni casi, riscontrabili solo attraverso un esame paleografico dell'originale, e più particolarmente dal confronto tra scrittura del testo e scrittura della sottoscrizione notarile, il rogatario dispone di uno scrivano al suo servizio e commette a questi l'operazione manuale della stesura (il riferimento esplicito all'intervento di un

amanuense diverso dal rogatario è piuttosto raro, fatta eccezione per la prassi di alcuni organismi curiali): la distinzione tra dettatore e scrittore che, largamente attuata nelle cancellerie, rimane quasi sempre puramente concettuale nella compilazione dei documenti privati, diviene allora reale.

Il momento successivo è rappresentato dall'apposizione delle *sottoscrizioni*: delle parti, dei testimoni, del rogatario. Le prime non sono strettamente necessarie, almeno nella prassi più comune: spesso è una sola delle parti che si sottoscrive, quella che ha funzione di autore dell'azione giuridica e il più delle volte assume la veste di rogatore. Di particolare rilevanza giuridica e diplomatica è invece il problema costituito dall'intervento dei *testimoni*. Nella maggior parte dei documenti privati medievali troviamo esplicita menzione della loro presenza (sia, in un primo tempo, in funzione di «consentientes», sia in funzione di «testes» veri e propri) e molto spesso ci imbatiamo nelle loro sottoscrizioni (in caso di *testes inlitterati*, cioè incapaci di scrivere, l'autografia è limitata a un *signum*, per lo più di croce, accanto al quale lo scrittore del documento indica nomi e qualifiche; a volte, però, neppure i *signa manus* sono autografi e stanno soltanto ad esprimere l'approvazione del teste, analfabeta o meno, manifestata con l'imposizione della mano sulla carta).

Qual'è la funzione dei testimoni? In origine la loro presenza ha il valore di un elemento costitutivo della giuridicità dell'atto, in quanto la forza probante risiedeva appunto nelle dichiarazioni dei testimoni: il documento serviva unicamente, come si è detto, ad aiutare la loro memoria. Tale è la situazione nel mondo romano in età tardo-imperiale (cf. *Corpus iuris civilis*, I, 2, 10, 14; C. 6, 23, 26),

tale pure nei territori longobardi, dove l'evoluzione della coscienza giuridica, dopo aver determinato la rinunzia al negozio puramente formale, tendeva a sottrarlo anche alla pompa di una pubblicità incompetente, qual era l'assemblea degli uomini armati, per sostituirla con una pubblicità più ristretta ma qualificata, con la presenza appunto dei testimoni: non a caso molto spesso essi sono *boni homines*, cioè coloro che assistevano il giudice nella giurisdizione volontaria. Ma dal momento in cui e notai e tabelioni cominciano ad acquistare la fisionomia di persone pubbliche, ossia da quando il documento è considerato di per sé mezzo di prova in quanto rogato dagli uni o dagli altri, la necessità della *praesentia testium* viene a cadere. Anche in questo caso è possibile seguire il graduale evolversi del fenomeno trovandosi in un primo tempo un unico *signum manus* per tutti i testimoni, poi soltanto la loro menzione, senza sottoscrizioni né *signa*.

Come per i documenti pubblici, anche per i privati si pone però il problema del momento in cui i testimoni intervengono: nell'azione o nella documentazione? La circostanza già ricordata che in molti originali ricorrono sottoscrizioni autografe dei *testes*, farebbe senz'altro propendere per la seconda soluzione: ma è necessario considerare che molto spesso i loro nomi sono indicati già nella minuta o nel primo abbozzo che il rogatario stendeva al momento in cui si presentavano a lui le parti, momento che poteva precedere anche di molto tempo la stesura finale: non solo: ma per alcuni documenti dei quali ci sono stati tramandati sia l'abbozzo sia la *redactio in mundum*, è possibile constatare come alcuni testimoni indicati nel primo non figurano nell'altra e viceversa, sicché bisogna supporre una doppia testimonianza, l'una legata all'azione giuridica, l'altra propria della documentazione. Ma era questa la norma, o si tratta piuttosto di casi sporadici? La casistica relativa al problema non è stata mai prospettata organicamente ed è pertanto indispensabile studiare la situazione volta per volta, controllando l'eventuale esistenza di usi locali.

La sottoscrizione del rogatario rappresenta, nel meccanismo della documentazione privata, la funzione che ha la *roboratio* nel documento pubblico. Dal verbo tecnico «completare» ricorrente in un passo del Codice giustiniano (C. 4, 21, 17: la legge «Contractus» già sopra ricordata) tabellioni e notai usarono sottoscrivere con la formula «N. complevi et absolvi» (o «et dedis» e simili), a significare che avevano compiuto tutte le operazioni richieste per la validità del documento assistendo alla sua redazione dal momento della *rogatio* fino alla fine (cf. *Nov.* 44): sicché l'atto della sottoscrizione e la formula relativa hanno assunto nella terminologia diplomatica il nome di *completio*.

Il vocabolo, nel significato ora descritto, è usato ormai normalmente dai diplomaticisti anche quando la formula di sottoscrizione non includa il verbo «completare» e da taluni perfino per indicare la sottoscrizione notarile dell'*instrumentum*, dove non soltanto è assente il termine ma è diverso anche il valore della sottoscrizione stessa, ormai capace di far fede di per sé e non più legata all'esigenza che l'estensore del documento fosse presente dal principio alla fine per offrire alla scrittura un minimo di garanzia. Un caso a parte è rappresentato dai documenti del territorio della Langobardia minore convalidati con la sottoscrizione del giudice, nei quali il notaio indica soltanto la sua attività di redattore («Ego N. notarius scripsi quia interfui», «Hanc... cartam scripsi ego. N. notarius ex iussione supradicti iudicis», o più semplicemente «N. notarius interfui»): il termine di «completio», che alcuni autori adoperano anche con riferimento a questi documenti, non si addice in realtà né alla clausola (che non costituisce una sottoscrizione) con la quale il notaio dichiara di aver scritto il documento, né alla sottoscrizione del giudice, che ha funzione autenticante ma non certo assimilabile alla *completio* notarile.

La consegna materiale dello scritto al richiedente rappresenta la conclusione del processo formativo del documento. Anche su questo atto la discussione tra gli specialisti è tuttora viva, prestandosi la formula ricorrente in numerose carte, soprattutto dell'Italia centro-settentrionale («*post traditam complevi...*»), a molteplici interpretazioni, sia per quanto riguarda il momento della *traditio*, che nel caso specifico potrebbe precedere la *completio*, sia per ciò che concerne il significato del sostantivo «*traditio*» che assume valore diverso a seconda della specificazione (espressa o sottintesa) che l'accompagna («*rei*», «*chartae*», «*ad scribendum*», «*ad subscribendum*», «*super Evangelia*», ecc.). Si può tuttavia facilmente intuire come la consegna del documento alle parti dovesse di necessità rappresentare il momento finale, espresso nel dettato in formule del tipo «*complevi et dedis*», «*complevi et tradidi*» (l'equivalenza tra «*absolvi*» e «*tradidi*», sostenuta dal Brunner, op. cit., pp. 72-79, è inconsistente: «*absolvere*», greco *ἀπολύειν*, corrisponde invece a «*subscribere*»), ma sovente omissso del tutto, perché di nessuna rilevanza giuridica; la formula «*post traditam*» conserva invece probabilmente il ricordo del contratto formale per i negozi di alienazione nella fase in cui, trasferitosi il potere vincolante dalla consegna materiale della cosa alla consegna di un simbolo, la pergamena stette a rappresentare la «*res tradita*»: il rogatario doveva allora sincerarsi, prima di chiudere il documento, che il negozio fosse effettivamente perfetto e quindi che la consegna della pergamena dall'alienante al destinatario fosse stata materialmente eseguita, e doveva altresì citare espressamente nello scritto l'avvenuta formalità, ad evitare future contestazioni.

VII. I CARATTERI ESTRINSECI DEL DOCUMENTO

Da quanto è stato detto nelle pagine precedenti, scaturisce un concetto fondamentale: la genuinità dei documenti, siano essi pubblici o privati, dipende dall'osservanza delle norme che ne regolano di volta in volta la genesi e la spedizione, e primo compito della diplomatica è proprio accertare fino a che punto tali norme sono state rispettate. Ciò è reso possibile in pratica attraverso l'esame dei caratteri estrinseci ed intrinseci, cioè di quegli elementi che, posti concretamente davanti al lettore, denunciano il modo in cui ogni documento si è formato, permettendo quindi di ricostruire il processo genetico caso per caso, e consentono al tempo stesso una minuziosa analisi comparativa, rivelando analogie e differenze che chiariscono la misura esatta della coincidenza tra regola normativa e applicazione pratica. S'intende che, non essendo costanti le norme della documentazione, non saranno costanti neppure i caratteri, le cui peculiarità possono essere messe in luce soltanto dall'indagine sistematica di un gruppo di documenti ben definito nel tempo e nello spazio: cioè dalla diplomatica speciale. Ma qui è fondamentale indicare non tanto come ciascun carattere si presenta bensì quali sono i caratteri da prendere in esame per la critica diplomatica, a qualunque documento rivolga.

Si chiamano *caratteri estrinseci* quelli che si riferiscono alla fattura materiale del documento e ne costituiscono l'apparenza esteriore, potendosi esaminare indipendentemente dal contenuto. Alcuni di essi vengono riprodotti anche nelle copie – o almeno in particolari tipi di copie – ma soltanto l'originale si presta a un loro esame integrale.

La fortuna che le riproduzioni fotografiche, e i procedimenti di tipografia da esse derivati, hanno trovato in questo campo di studio, induce troppo spesso nell'errore di prescindere da un esame diretto del documento originale: una critica diplomatica seria non può invece sottrarsi a questa indagine fondamentale – soprattutto quando sia rivolta a documenti pubblici, dove i caratteri estrinseci assumono rilevanza maggiore – poiché nessuna fotografia, per quanto perfetta, può rendere esatto conto della particolarità della materia scrittoria, del colore dell'inchiostro, dello spessore del sigillo, ecc.

Il primo di tali caratteri è dato dalla *materia scrittoria*, cioè l'oggetto su cui il documento viene stilato. Poiché la diplomatica si riferisce tradizionalmente, come s'è visto, all'Occidente medievale, la manualistica si limita a indicare tra questi soltanto il papiro, la pergamena e la carta: in realtà anche altre materie tramandano documenti medievali, ma si tratta, allo stato attuale delle nostre conoscenze, o di copie più o meno complete e più o meno ufficiali (come nel caso delle materie lapidarie) o di falsificazioni (per esempio il diploma di Liutprando su tavoletta plumbea: ediz. C. Brühl, *Codice diplomatico longobardo*, III, 1, Roma, 1973, n. 17, pp. 76-80), per cui la limitazione è non soltanto metodologicamente giustificata, ma anche didatticamente opportuna.

Il papiro, largamente usato nell'antichità classica, continuò ad essere adoperato anche nell'alto medioevo, ma cedette il campo piuttosto rapidamente alla pergamena, dato l'alto costo (si trattava di un prodotto importato) e le minori garanzie che offriva per la conservazione; in Italia, tuttavia, durò più a lungo che altrove (fin oltre la metà del secolo VIII nelle cancellerie dei re longobardi, dei duchi di Spoleto, degli arcivescovi di Milano; fino alla metà del IX in quella degli arcivescovi di Ravenna; fin al secolo XI nella cancelleria pontificia; documenti privati su papiro sono testimoniati fino a tutto il IX e forse all'inizio del X secolo in Ravenna, fino alla seconda metà del X a Roma, alla fine dell'XI a Napoli e in Sicilia). La pergamena, già penetrata nell'uso documentario nella tarda antichità, finì con il soppiantare pressoché totalmente il papiro tra il VII e l'VIII secolo (la sopravvivenza di quest'ultimo nei casi ora ricordati va considerata infatti una eccezione) e resistette a lungo anche all'introduzione della carta che, se fu adoperata dagli imperatori bizantini dalla metà del secolo XI e saltuariamente dalla cancelleria normanna di Sicilia (soprattutto per documenti in greco) dal 1090, ebbe tuttavia vita difficile nella prassi documentaria (una costituzione di Federico II ne proibiva espressamente l'uso nel regno di Sicilia) data la scarsa resistenza all'usura del tempo: si può dire che fino alla fine del medioevo essa non entrò praticamente in concorrenza con la pergamena e soltanto nel secolo XVIII riuscì ad averne ragione.


Della materia scrittoria vanno esaminati il modo di preparazione (la disposizione delle strisce o «philyrae» nel papiro; l'animale da cui la pelle è ricavata e il tipo di concia nella pergamena; l'impasto nella car-

ta, di cui si può spesso stabilire anche il luogo e l'epoca della fabbricazione attraverso i marchi di fabbrica o «filigrane»), il formato (foglio singolo e sua figura, oppure rotolo di più fogli cuciti l'uno all'altro, o anche codice) e relative dimensioni, la tecnica di predisposizione per ricevere la scrittura (presenza della rigatura e tipo adottato, marginatura, ecc.). È ovvio che lo studio di queste particolarità ha valore essenzialmente (non però esclusivamente) per i documenti pubblici, poiché soprattutto con l'organizzazione cancelleresca esse assumono le caratteristiche di una prassi regolarmente seguita per un certo periodo, sicché le deviazioni dalla norma riconosciuta possono costituire un primo e importante indizio di falso.

Il carattere estrinseco su cui meglio si esercita l'acribia del critico è rappresentato dalla *scrittura*. È compito della paleografia determinare quale tipo di scrittura sia proprio di un'epoca e di un ambiente (sicché la mancata corrispondenza tra le caratteristiche grafiche riscontrabili in un documento e la data di tempo e luogo che esso annuncia mette sull'avviso che si tratta o di una falsificazione o di una copia), ma spetta al diplomaticista soffermarsi anche su altri elementi più minuziosi, come la disposizione della scrittura stessa rispetto al formato della materia (se nel senso della maggior larghezza o parallelamente ai lati più corti: quest'ultima disposizione, più comune nei documenti privati, dà al foglio il nome di «charta transversa»); la presenza di mani e di scritture diverse nel medesimo documento (alora alcune parti di esso, soprattutto all'inizio o alla fine, vengono stilate con caratteri particolari, maiuscoli oppure esageratamente sviluppati in senso verticale); l'introduzione, in corrispondenza di talune partizioni specifiche del te-

sto, di capoversi; i segni di punteggiatura e il sistema abbreviativo. Soprattutto, poi, occorre sottoporre a critica paleografica comparativa i documenti che figurano stilati da uno stesso scrittore, per riscontrare se effettivamente rivelino identità di mano; è necessario altresì verificare gli inchiodi, i segni di cancellatura, le correzioni (importante è determinare se siano della stessa o di altra mano).

Alla categoria dei caratteri estrinseci si fanno risalire, per la loro configurazione, anche i *segni speciali*, che per altro aspetto — in quanto cioè elementi costitutivi del componimento documentale — rientrano tra i caratteri intrinseci. Essi possono dividersi in due categorie: segni del rogatario e dei sottoscrittori, e segni di cancelleria. I primi rappresentano il distintivo personale di chi redige il documento o interviene alla sua stesura, e vanno dal segno di croce, nelle sue numerose varietà, a disegni più complessi.



1. Croce latina piana.
2. Croce greca potenziata.
3. Croce decussata pennellata.
4. Croce latina ancorata.

Si dice «croce piana» quella semplice, sia essa *latina*, ossia con il braccio verticale più lungo dell'orizzontale, o *greca*, ossia con le due braccia di uguale estensione, o, più raramente, *decussata* o di *s. Andrea*, ossia con le braccia disposte a X; «croce potenziata» è invece quella che presenta alle estremità di ogni braccio un breve trattino per-

pendicolare al braccio stesso: il gusto ornamentale può conferire però al tratto numerose variazioni con svolazzi, volute, ecc.; «croce pomellata» si dice quella in cui le braccia terminano con un cerchietto o una serie di tre semicerchi; si chiama invece «ancorata» la croce che presenta le estremità delle braccia concluse da un doppio uncino che conferisce a ciascuno dei quattro segmenti la forma di un'ancora.

La croce è il *signum* più comune dei sottoscrittori (cf. Tav. IV, n. 6 e Tav. XIII, n. 21): il rogatario (e anche, nei casi in cui interviene alla documentazione, il giudice ai contratti) usa di preferenza — a partire all'incirca dal secolo XII — un emblema personale più complesso, difficile ad imitarsi, come marchio del suo ufficio (*signum tabellionatus* o *notarile*: cf. Tav. XIV, n. 24; Tav. XVI, nn. 34 e 36) che può considerarsi l'antenato dell'odierno timbro notarile. Gli scrittori appartenenti a un collegio di tipo curiale ricorrono di norma a un identico segno che è distintivo della categoria (cf. Tav. XIII, nn. 21, 22, 23). L'elemento decorativo entra in gioco assai spesso in questi segni che facilmente indulgono a figurazioni zoomorfe o a costruzioni geometriche minuziose (cf. Tav. XV, n. 31; Tav. XVI, nn. 33, 35); non di rado, tuttavia, i notai ricorrono a segni *parlanti*, cioè a disegni che rappresentano l'oggetto a cui eventualmente si collega il loro nome (*Fortebrachium*, Nicolaus *Caballus*, ecc. (cf. Tav. XV, n. 29), o addirittura a monogrammi (cf. Tav. XV, n. 30; Tav. XVI, n. 32).

I segni di cancelleria variano naturalmente a seconda della prassi documentaria propria di ciascun ufficio: così nella cancelleria pontificia — e, per imitazione, in alcune cancellerie sovrane e in talune vescovili — si notano la *rota* e il monogramma della formula

Bene valete (cf. Tavv. II-IV, nn. 2-6); nella cancelleria imperiale, nelle cancellerie dei re merovingi e carolingi, in quella dei re d'Italia, in quella dei principi longobardi di Benevento e in numerose altre il monogramma del nome personale del sovrano (alora si ha il *monogramma firmatum*, quando cioè l'autore aggiunge di sua mano al segno elaborato in cancelleria un piccolo elemento costituito da una lineetta, uno svolazzo, un punto [cf. Tavv. V-VIII, n. 7-9 e 11-12]); nei secoli XI-XII, in alcuni documenti della cancelleria regia d'Italia e della cancelleria imperiale si trova un altro monogramma, designato come *firmatio monogrammatis* e rappresentato da un particolare nesso delle lettere *m, p, r*, come abbreviazione di «*manu propria*» e che dovrebbe essere autografo del sovrano: spesso però l'autografia si limita agli elementi ornamentali che accompagnano il monogramma, il quale a volte è nascosto dal sigillo (cf. Tav. VII, n. 11); ancora nelle cancellerie merovingica e carolingia, in quella dei re d'Italia in età carolingia e in quella imperiale fino al secolo XII (con qualche sporadica manifestazione tra il XII e il XIV) si ha il *signum recognitionis*, che nella sua fase più evoluta unisce alla doppia *s* del compendio «*s(ub)s(cripsi)*» un complicato disegno decorativo nel quale si inseriscono da principio talune note tachigrafiche e più tardi, persasi la loro nozione, segni senza significato: sebbene la formula che l'accompagna l'attribuisca al cancelliere (o arcicancelliere) o ad un suo delegato, in realtà il *signum* si conserva autografo fino all'età di Ludovico il Pio (814-840), poi si alternano segni autografi a segni di mano di altri ufficiali, finché il *signum recognitionis* non si riduce a una funzione cancelleresca (cf. Tav. VI, n. 9 e Tavv. VII-VIII, nn. 11-12).

Tra i caratteri estrinseci di maggior rilievo sono da annoverare i *sigilli*, che in Italia ebbero uso limitato quasi esclusivamente ai documenti pubblici e talvolta ai semipubblici, ma che oltr'Alpe trovarono larga applicazione anche in documenti privati finché la diffusione del notariato non sostituì al sigillo il segno notarile come mezzo di autenticazione. Il sigillo è l'impronta positiva su una materia plastica (cera o metallo fuso) di una matrice incisa in negativo di pietra o di metallo (per lo più bronzo o acciaio). Di esso vanno considerati, a parte altri aspetti su cui si sofferma più particolarmente la stragistica, la materia, la forma, le dimensioni, la tipologia, la legenda e il modo di apposizione.

La materia più comune è la cera, vergine o colorata (bianca, rossa, verde, bruna e anche nera); ma si incontrano pure sigilli metallici, di piombo, argento od oro: essi prendono il nome di *bolle*, perché ottenuti con un globo («*bullae*») di metallo compresso tra due matrici (i sigilli aurei, eccezionali, solo impropriamente sono assimilati alle bolle, perché ottenuti per lo più con due sfoglie sottili su cui era stampata l'impronta). Per quanto riguarda la forma, la più comune è quella circolare; vi sono poi sigilli ovali, a scudo, a losanga, esagonali, ottagonali; in età gotica ebbe larga diffusione, soprattutto per i sigilli ecclesiastici, la forma ogivale. Le dimensioni vanno considerate sia in rapporto alla superficie sia in rapporto allo spessore: le misure variano sensibilmente da caso a caso e costituiscono un elemento di confronto assai importante ai fini critici. La tipologia riguarda la figura dell'impronta e più specificamente il tipo a cui l'effigie si uniforma (tipo della maestà, tipo equestre, tipo agiografico, tipo araldico, tipo monumentale, tipo parlante, ecc.): è interessante notare come nell'ambito di una stessa carica o di un medesimo ufficio la tipologia tenda a conservarsi immutata anche

quando si modificano i dettagli della figura. La legenda è costituita da una scritta recante il nome e i titoli del personaggio o anche una invocazione, un motto, ecc.; per lo più si svolge in senso orario intorno alla figura, sul bordo del sigillo, a partire dall'alto, ma può trovarsi anche con altra disposizione: è interessante valutarne, oltre il contenuto, anche i caratteri paleografici. Riguardo ai modi di apposizione i sigilli si distinguono in «pendenti» e «aderenti»; si dicono *pendenti* quando sono uniti al foglio, solitamente alla parte inferiore rinforzata ripiegandone il lembo (*phitica*), mediante lacci di seta o di canapa o di lino (ed è questo l'unico modo di apposizione del sigillo di metallo) o anche con strisciole di pergamena o di carta; *aderenti*, invece, quando sono attaccati direttamente alla materia scrittoria (ovviamente tale sistema è esclusivo dei sigilli di cera) secondo due tecniche diverse, per cui si hanno sigilli *incassati*, ossia tenuti fermi sul foglio mediante contatto della massa di cera del sigillo con altra massa applicata sul *verso* (spesso di dimensioni minori), talora pur essa munita di impronta (controsigillo), attraverso un foro ottenuto sollevando gli spigoli originari da una serie di piccole incisioni intersecantisi tra loro; e sigilli *impressi*, cioè applicati direttamente sul foglio, per lo più con l'ausilio di una piccola striscia di pergamena passata attraverso due tagli paralleli in modo che le estremità, emergendo sul *recto*, fossero prese nella massa di cera. Abbastanza spesso i sigilli ceri pendenti si trovano racchiusi in custodie o teche di legno o di metallo: l'uso di spedire i documenti con questa protezione si diffonde soprattutto dal secolo XV; gli esempi relativi a documenti anteriori sono molto spesso dovuti a precauzione postuma degli archivisti (cf. Tavv. VI-VIII, nn. 9-12).

Ai caratteri estrinseci crediamo di dover pure assegnare, sebbene non facciano propriamente parte del contesto documentario, le *note di cancelleria* che si riscontrano in molti documenti pubblici, elementi pre-

ziosi non soltanto per la storia dell'ufficio ma anche per ricostruire la genesi del singolo documento. Assumono significato diverso secondo la cancelleria a cui risalgono e la posizione in cui si trovano, riscontrandosi sugli spigoli superiori del foglio, sopra e sotto la *plica* ed anche sul *verso* (bisogna però non confondere con queste le annotazioni tergalì di moltissimi documenti che indicano per lo più il contenuto o un riferimento personale o geografico e che rappresentano note archivistiche, eseguite cioè presso il destinatario, in sede di ordinamento dell'archivio [cf. Tavv. IX-XII nn. 13-20]).

VIII. I CARATTERI INTRINSECI DEL DOCUMENTO

Si chiamano *caratteri intrinseci* quelli che si riferiscono al contenuto del documento, inteso sempre, però, sotto l'aspetto formale, giacché la diplomatica, come si è avuta occasione di puntualizzare all'inizio, studia precisamente le *forme* del documento; nel caso specifico non interessano quindi — se non come elemento accessorio di critica — la sostanza giuridica e la materia storica, bensì il *tenore* dello scritto, il modo in cui si articola il componimento diplomatico. E poiché, nonostante la varietà di provenienza e di epoca, nonostante, soprattutto, la differenza di natura giuridica, i documenti conservano una certa uniformità compositiva, ossia presentano una evidente struttura tipica, è possibile riconoscere in ciascuno gli elementi di una *partizione analitica* ideale, alla quale il diplomatico deve sempre rifarsi per i suoi scopi, studiando le *formule* proprie di ogni parte.

In realtà occorrerebbe quanto meno distinguere, anche in linea generale, la partizione del documento pubblico da quella del documento privato, poiché non tutte le *parti* sono le stesse in entrambe le categorie e non sempre le parti hanno, nell'una e nell'altra, la medesima collocazione: ma ad evitare inutili ripetizioni ed anche per poterci basare su una schematizzazione meglio collaudata, conviene seguire la partizione di massima del documento pubbli-

co, avvertendo di volta in volta delle differenze che quello privato presenta rispetto ad essa.

Una prima divisione, di carattere generale, è quella che distingue «protocollo», «testo» ed «escatocollo»: ciascuno di questi si suddivide poi in partizioni ulteriori, alcune *necessarie*, e cioè presenti in ogni tipo di documento, altre invece *possibili* e quindi legate alla natura dell'atto e alla tradizione diplomatica propria di un ambiente specifico in un'epoca determinata.

Il protocollo costituisce la parte iniziale, introduttiva del documento.

Dal greco *πρωτόκολλον* che indicava la prima *plagula* del rotolo di papiro, il vocabolo fu adoperato da Theodor von Sickel per indicare non soltanto le formule iniziali, ma anche quelle finali, distinte dal corpo centrale, il *testo* in cui è riferito il negozio giuridico. Di qui taluni diplomatici tedeschi, e poi anche di altri paesi, avvertendo l'opportunità di indicare diversamente le parti che precedono il testo da quelle che lo concludono, hanno finito col creare una strana terminologia, parlando di «protocollo iniziale» e «protocollo finale»: delle due aggettivazioni, l'una è pleonastica, l'altra è in netta contraddizione con il significato del sostantivo; preferiamo perciò riservare il termine «protocollo» alla sola parte introduttiva e indicare, per analogia, quella terminale con «escatocollo» (dal greco *ἐσχάτοκολλον*).

Rientrano nel protocollo le parti seguenti:

— *Invocazione (invocatio)*. Consiste nella menzione della Divinità, nel cui nome, secondo l'insegnamento di s. Paolo (*Col. 3, 17*), doveva compiersi ogni atto dei fedeli: la religiosità medievale ne propagò natural-

mente l'uso estendendolo dalla corrispondenza ai documenti in forma epistolare e quindi ai documenti in genere.

Può destare meraviglia, a questo proposito, l'assenza precoce di qualsiasi invocazione alla Divinità nei documenti pontifici, che si riscontra saltuariamente a partire dal pontificato di Leone IX (1049-1054) e sistematicamente da Gregorio VII (1078-1085) in poi: ma si riflette in questa circostanza l'affermazione del primato della Santa Sede, che, agendo per sua naturale finalità nel nome di Dio, non aveva bisogno di esprimere materialmente tale concetto negli atti emanati dalla sua cancelleria.

Si distinguono due tipi di invocazione: una, più antica, detta *symbolica*, espressa con un segno di croce o con un monogramma (originariamente il *chrismon*, ossia il cosiddetto monogramma costantiniano, rappresentato da un X e un P — iniziali di *Xp̄st̄os̄* — intrecciati; ma poi anche I e C, iniziali di «Jesus» e «Christus» o anche la sola I o la sola C: va notato peraltro che le alterazioni ornamentali del monogramma condussero talora a smarrire completamente la nozione del segno originario, tanto che Papias poteva parlare, nel secolo XI, di «litteram quamlibet circumdatam septibus»); l'altra, che comincia a farsi strada nel secolo VIII, detta *verbale*, consistente in una formula che comincia con le parole «In nomine» e prosegue indicando — al caso genitivo — la Divinità, sia in generale («In nomine Domini», «In nomine Dei», «In nomine domini Dei aeterni o omnipotentis», ecc.), sia con riferimento alla Trinità («In nomine sanctae et individuae Trinitatis»), alle sue tre Persone («In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti») o, più spesso, alla seconda Persona, Gesù Cristo («In nomine domi-

ni nostri Iesu Christi», «In nomine dei et salvatoris nostri Iesu Christi», «In nomine domini nostri Iesu Christi dei aeterni», ecc.); rara è la menzione del solo Spirito Santo; talora si accomunano nell'invocazione anche la Vergine e i Santi o un santo particolare.

Intitolazione (intitulatio). È costituita dall'enuciatione del nome, titoli e qualità della persona da cui è emanato il documento, che coincide nella maggior parte dei casi con l'autore dell'azione giuridica. Nei documenti pubblici e in buona parte dei semipubblici essa è nettamente individuabile, sia che preceda, sia che segua l'*inscriptio*, secondo la rispettiva dignità dell'emittente e del destinatario, stabilita da una casistica minuziosa che la retorica medievale ha sempre tenuto in grande considerazione: sovente il titolo è accompagnato da una *formula pietatis* o *humilitatis* («N. divina favente clementia Romanorum rex», «N. Dei gratia episcopus...», «N. Dei et regia gratia comes...», «N. humilis abbas...»). Non è vero, peraltro, che l'intitolazione manchi assai spesso nelle carte private, come si legge in alcuni manuali: soltanto va osservato che in queste l'intelaiatura retorica del dettato è completamente diversa e il nome dell'autore non è espresso solennemente nel protocollo come formula a sé stante, ma, il più delle volte, inserito nella narrazione o addirittura nella parte dispositiva, come soggetto di una proposizione che può anche rientrare in un periodo lungo e complesso. Piuttosto si può rimanere perplessi di fronte ad alcuni documenti di «convenienza» o simili dove ciascuna delle parti è, al tempo stesso, autore e destinatario: anche in questi casi, però, il dettato suggerisce a volte di considerare come autore (bene inteso da un punto di vista esclusivamente diplomatico) l'un contraente piuttosto che l'altro.

– *Iscrizione (inscriptio).* È data dal nome, titoli e qualità del destinatario: in moltissimi documenti pubblici essa costituisce, all'interno del protocollo, una parte nettamente distinta (è espressa in caso dativo, mentre l'*intitulatio* è al nominativo: si tenga presente tuttavia che, quando il documento assume la forma di lettera chiusa o di «breve», nome e qualifiche del destinatario in caso dativo si trasferiscono nell'indirizzo esterno — o *superscriptio* — sul verso del foglio, mentre all'inizio del documento nelle «litterae» si mantiene l'*inscriptio* e invece nei «brevis» il destinatario viene di norma indicato col nome proprio — o più spesso con un titolo attribuitogli secondo il legame che egli ha con l'autore [«Dilecte in Christo fili», «Venerabilis frater», ecc.], in caso vocativo). Nei prodiotti di talune cancellerie, nondimeno, l'*inscriptio* non è individuabile come parte a sé stante, essendo il destinatario indicato, nel contesto del discorso diplomatico, nella parte narrativa o in quella dispositiva; così pure è quasi sempre confusa nel testo nei documenti privati, dove la sua presenza non è peraltro sistematica, poiché quando il documento assume la forma di *notitia* (documento probatorio) o, più tardi, quella dell'*instrumentum* notarile, non si può parlare di un destinatario del documento stesso, né questo è identificabile — sotto il profilo del dettato diplomatico — con il destinatario dell'azione giuridica, a differenza di quanto avviene allorché il documento presenta la forma della *charta* (documento dispositivo).

A proposito dei documenti pubblici si suole fare distinzione tra *inscriptio* generale o universale, *inscriptio* collettiva e *inscriptio* personale: la prima si rivolge a tutte le persone alle quali deve essere fatta conoscere l'azione giu-

ridica documentata («Omnibus Christi fidelibus», «Universis presentes litteras inspecturis», «Universis fidelibus suis quibus presentes pagina ostensa fuerint», ecc.); l'iscrizione collettiva concerne invece in maniera particolare una o più categorie di destinatari («Omnibus ducibus et comitibus», «Omnibus bairulis regni nostri», «Prudentibus viris procuratoribus demanii», «Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis et dilectis filiis aliis ecclesiarum prelati», ecc.); quella personale, infine, riferisce specificamente il nome e l'ufficio di una o più persone, fisiche o morali (nella cancelleria pontificia, imitata poi anche altrove, invalse l'uso, a partire dalla fine del secolo XII, di sostituire con il *gemipunctus* — due punti in linea orizzontale — il nome del destinatario quando il documento veniva a lui indirizzato in ragione del suo ufficio, affinché, se nel frattempo gli fosse succeduta nella carica un'altra persona, la parte dispositiva fosse ugualmente osservata dal suo successore).

— *Saluto (salutatio), formula di perpetuità (formula perpetuitatis), apprezzazione (apprecatio)*. Il saluto è proprio dei documenti pubblici in forma di lettera: conclude la proposizione che ha per soggetto l'*initulatio* e per termine l'*inscriptio* con una formula (in accusativo, essendo il *verbum dicendi* sempre sottinteso) indicante affetto o stima quando il documento è diretto da un superiore a un inferiore («Salutem et amorem sincerum», «Salutem et sinceram in Domino caritatem», «Salutem et dilectionis affectum»; nel dettato della cancelleria pontificia: «Salutem et apostolicam benedictionem»), ovvero obbedienza e rispetto quando è rivolto da un inferiore a un superiore («Salutem et paratum in omnibus obsequium», «Salutem et debitam reverentiam», ecc.).

La formula di perpetuità («in perpetuum», «ad perpetuam rei memoriam») è propria dei documenti

pubblici in forma di privilegio, ed è usata allorché si vuol dare alla concessione un valore non circoscritto nel tempo.

L'apprezzazione, infine, è una breve formula augurale, che in questa posizione, e cioè alla fine del protocollo, si trova esclusivamente in alcuni documenti privati: essa tiene dietro, infatti, alla datazione (v. oltre), la quale nei documenti pubblici figura invece nell'escatocollo. È espressa per lo più con le parole «Feliciter» o «Amen», e talora con entrambe.

Il *testo* è la parte centrale del documento, quella più importante dal punto di vista storico e giuridico, anche se al diplomaticista non offre strumenti di critica in misura maggiore delle altre due: contiene, in altrettante partizioni distinte, i motivi dell'azione giuridica, la descrizione delle circostanze che l'hanno provocata, le disposizioni in cui essa consiste e che da essa scaturiscono, l'annunzio delle clause che valgono a precisarne la portata e a garantirne l'esecuzione.

— *Arenza o Preambolo (arenza, exordium, proemium)*. È la parte introduttiva del testo, in cui si esprime, per lo più con richiami a sentenze, proverbi, passi biblici, la motivazione ideale dell'azione giuridica documentata: non dunque la causa reale, ricordata di norma nella *narratio* (v. oltre), ma il principio etico, giuridico, politico, religioso, la ragione di carattere universale o il motivo di semplice opportunità da cui l'atto discende. Si spiega così come soprattutto nell'arenza si rivelino le caratteristiche dell'elaborazione retorica medievale, nell'accorta — anche se spesso artificiosa — partizione dei membri del periodo, nella cadenza ritmica delle clause, nella costruzione sintattica; si spiega anche come la medesima arenza si ripeta

innumerevoli volte, per ogni documento relativo ad azioni giuridiche dello stesso tipo, e si spiega pure come il concetto espresso in talune arenghe si ritrovi, con pochi mutamenti puramente formali, in cancellerie diverse e in territori tra loro lontani. La circostanza che l'arenga non costituisce una parte essenziale del documento (ne è priva la grande maggioranza dei documenti privati, quasi sempre manca nei documenti pubblici che hanno carattere di *mandati*, e talora, soprattutto presso alcune cancellerie, anche in quelli che riguardano concessioni graziose) e la veste retorica con cui si presenta hanno indotto però troppo facilmente storici e diplomaticisti a considerarla un puro ornamento letterario, da valutare tutt'al più come testimonianza per la storia della cultura; in realtà si riflette molto spesso nell'arenga una concezione politica (si pensi, ad esempio, a quelle che proclamano il primato della Santa Sede), un principio giuridico riaffiorato dopo una fase di incertezza dovuta alle invasioni barbariche (come nelle arenghe che ribadiscono l'importanza dell'attestazione scritta del negozio stipulato), ecc.: è vero che, attraverso i formulari, esse vengono ripetute meccanicamente anche per lunghissimi anni, ma come al diplomaticista interessa seguire la diffusione di ciascuna, così allo storico può riuscire utile sorprendere il momento e l'ambiente in cui determinate arenghe si sono formate e riconoscere le strade per le quali sono giunte in aree anche molto lontane da quella di formazione.

— *Notificazione (notificatio, promulgatio, publicatio)*. È una formula dichiarativa con la quale si afferma che tutti gli interessati devono essere a conoscenza del contenuto dispositivo del documento. Non necessaria alla validità giuridica del documento stesso, e quin-

di in molti casi assente, consta di un'espressione ora in forma oggettiva («Notum sit omnibus...»), «Cognoscant universi...»), «Pateat omnibus tam praesentibus quam futuris...») ora in forma soggettiva («Notum factio...»), «Clarefacio...»), «Manifestus sum ego...»), ecc.), per lo più legata sintatticamente all'arenga, ove questa sia presente, con una congiunzione conclusiva («Igitur», «Itaque», «Et ideo», «Quapropter», ecc.) che in talune carte private, soprattutto dell'Italia meridionale, si conserva stranamente all'inizio del testo («Ideoque nos qui sumus...») anche quando mancano arenga e notificazione, e perciò senza alcuna giustificazione logica apparente.

— *Narrazione o parte espositiva (narratio)*. Consiste nel racconto delle circostanze immediate che hanno indotto l'autore a compiere l'azione giuridica: nei documenti in cui è presente la notificazione si lega per lo più a questa con una congiunzione («quod», «quia») che trasforma in dichiarativa la proposizione oggettiva che il periodare classico avrebbe richiesto. Per sua natura la narrazione, quasi sempre presente anche se in sé non necessaria, assume estensione diversa di volta in volta, e può includere nei documenti pubblici il ricordo dei momenti della *petitio* e della *intercessio*, o addirittura ridursi soltanto a questo richiamo: mentre in tal caso è normale la persistenza di un formulario tipico, in altri la mutevole struttura del discorso, secondo la maggiore o minore minuzia dei precedenti esposti, rende allo scrittore difficile, e talora assurdo, seguire uno schema prefisso. Nondimeno, poiché sia presso alcune cancellerie sia nei negozi tra privati un gran numero di documenti dello stesso genere ha origine da situazioni analoghe o quanto meno le situazioni individuate nel dettato sono soltanto generi-

che, anche la narrazione può offrire a volte espressioni ricorrenti secondo una formula a lungo inalterata, e quindi costituire un valido elemento di critica non soltanto per il suo contenuto storico ma anche per la sua struttura diplomatica.

— *Disposizione o parte dispositiva (dispositio)*. È il nucleo del documento, in quanto contiene la dichiarazione dell'atto giuridico compiuto o che si compie, di cui con il documento stesso si vuole tramandare la testimonianza scritta, ovvero il riconoscimento di un fatto giuridico preesistente. Il verbo dispositivo (*confirmavimus, donamus, vendidi, permittavi, locamus, ecc.*) manifesta la natura giuridica dell'atto (conferma, donazione, vendita, permuta, locazione, ecc.): bisogna però tenere presente che molte volte il verbo da solo non basta ad individuare tale natura per l'estrema genericità della sua significazione (*damus, concedo, ecc.*) o addirittura per un uso improprio del vocabolo (per es., *donare* adoperato per cessioni a titolo oneroso). Nella parte dispositiva il dettato è ovviamente soggetto a infinite variazioni, secondo la natura e le circostanze dell'azione giuridica, ma anche per questa parte è possibile riconoscere alcune formule tipiche di determinate cancellerie, sia di carattere ingiuntivo («per apostolica scripta praecipiendo mandamus quatenus...»; «mandamus et praecipimus tibi quatenus...») sia di contenuto grazioso («sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communitimus, in primis siquidem statuentes ut...»); «sub nostra protectione ac defensione recipimus, confirmantes...»), e anche di singoli notai. La tipicità del dettato affiora tuttavia più evidente nelle numerose clausole che solitamente rientrano nella parte dispositiva, clausole che a volte, proprio per la loro fedeltà a

un formulario, finiscono con l'essere puramente convenzionali, come l'enumerazione astratta delle pertinenze quando l'azione giuridica riguarda proprietà fondiaria, o, nei negozi tra privati, la rinuncia a sollevare eccezioni o invocare benefici che possano inficiare la legittimità del contratto. Tali clausole possono distinguersi in clausole *accessorie*, e sono quelle che si agguingono alla parte dispositiva per meglio precisare le diverse modalità dell'esecuzione o indicarne l'estensione; clausole *derogatorie*, intese a garantire il compimento dell'atto giuridico nonostante disposizioni contrarie in documenti anteriori o successivi ed anche, eventualmente, contro le norme del diritto comune; clausole *ingiuntive*, nelle quali si enuncia espressamente l'ordine a chi di dovere — o in generale a chiunque — di portare ad attuazione quanto previsto nella *dispositio*, e, per converso, clausole *proibitive* con le quali si esprime il divieto ad opporsi comunque alla volontà manifestata attraverso il documento; clausole di *rinuncia*, mediante le quali una o entrambe le parti rinunciano per il futuro ad avanzare eccezioni che potrebbero, in tutto o in parte, intracciare la validità dell'azione giuridica (il quadro delle eccezioni è, nel formalismo del discorso documentario, amplissimo, e non è qui il caso di esaminarle una per una: nei loro riguardi la rinuncia si distingue in *speciale*, allorché l'eccezione a cui ci si impegna a non ricorrere viene espressamente indicata; *generale*, quando l'impegno riguarda, globalmente, qualsiasi eccezione; *universale*, quando la rinuncia riguarda anche l'eccezione «renunciacionem generalem non valere», intesa ad evitare la norma giuridica che negava valore alla rinuncia la quale non menzionasse esplicitamente l'eccezione cui si intendeva derogare); clausole di *obbligazione*, con le quali una o

entrambe le parti impegnano se stesse e i propri beni, e talora anche i propri eredi, come estrinsecazione dell'obbligo a eseguire le disposizioni del documento; clausole di *fideiussione*, che esprimono l'impegno giurato di terze persone a fare in modo che una delle parti mantenga i suoi obblighi, eventualmente dichiarandosi responsabili in solido e anche offrendo in garanzia le proprie persone e i propri beni. La casistica potrebbe continuare ancora a lungo, ma sarà sufficiente aver elencato quelle più comuni. Si tenga presente, poi, che sono generalmente comprese sotto l'etichetta di clausole *finali* le ulteriori partizioni del testo, espresse qui di seguito.

— *Sanzione (sanctio, minatio)*. Consiste in una formula che ha lo scopo di garantire l'osservanza della disposizione attraverso la minaccia di pena contro chi non ottemperi agli obblighi che vengono a crearsi con l'azione giuridica (*sanctio negativa*) o la promessa di ricompense a chi fedelmente li rispetti (*sanctio positiva*). Non costituisce, agli effetti dell'autenticità del documento, una parte essenziale, ma la sua eventuale assenza dipende, oltre che dalla prassi diplomatica, dalla natura giuridica dell'azione documentata. La pena può essere spirituale (anatemì, scomuniche: dagli atti ecclesiastici la pratica si estese, con evidente ma comprensibile abuso, ai documenti emanati da autorità laiche e alle carte private) o temporale (esclusivamente di carattere pecuniario, a titolo di ammenda: nei negozi relativi a trasferimenti di proprietà è spesso fissata al doppio del valore dell'immobile oggetto del contratto); la sanzione positiva è sempre spirituale (augurio di salvezza eterna). Va rilevato che di norma nei documenti pubblici la sanzione è rivolta genericamente verso chiunque violerà od osserverà le disposizioni

dell'autore, nei documenti privati, invece, riguarda per lo più i soli contraenti (e rispettivi eredi) se non addirittura — ma in relazione alla natura giuridica dell'atto — il solo autore.

— *Corroborazione (corroboratio, roboratio)*. Consiste di una formula con la quale si enunciano le formalità messe in atto per garantire l'autenticità dello scritto. È frequente soprattutto nei documenti pubblici (sebbene alcune cancellerie, come ad esempio quella pontificia, non l'abbiano mai usata), dove si accompagna talora al ricordo della *iussio*: i mezzi di validazione più spesso menzionati sono la sottoscrizione dell'autore e l'apposizione del sigillo (per esempio, nei diplomi dei re d'Italia: «Ut autem haec nostra cessionis praeceptio rata ac stabilis per futura tempora maneat, manu nostra subter firmari iussimus et anulo nostro iussimus sigillari»; nei diplomi dei re normanni di Sicilia: «Ad huius autem concessionis et donationis nostrae memoriam et inviolabile firmiteramentum praesens privilegium per manus magistrì N. nostri notarij scribi et bulla plumbea tipario nostro impressa iussimus communitari», ecc.). Anche i documenti privati possono presentare però la corroborazione, riferendo come elementi di convalida ora l'intervento dei testimoni, ora le sottoscrizioni dei contraenti o del notaio, più raramente l'apposizione del sigillo.

Non ci sembra invece esatta la corrispondenza, affermata da alcuni trattatisti, della *rogatio* dei documenti privati con la *roboratio* dei documenti pubblici: l'analogia si riduce alla posizione che entrambe occupano alla fine del testo, poiché la richiesta rivolta dal contraente al rogatario non è un elemento di convalida ma rappresenta il corrispettivo della *iussio* nella genesi del documento pubblico. L'equivoco nasce, crediamo, dalla fraseologia che accompa-

gna talora la *rogatio* allo scopo di mettere in luce che lo scritto conferisce *stabilità* al negozio («In cuius rei testimonium... scribere rogavimus»; «Ad securitatem praedictae ecclesiae... hoc praesens scriptum fieri feci»; «Quare pro securitate tua... hanc cartam... per manus N. notarum... scribi... rogavimus»), laddove la corroborazione enuncia i mezzi che rendono più evidente la validità del documento, non l'azione giuridica.

In alcuni documenti, sia pubblici sia privati, il testo si chiude con una formula di *appreciazione*: tipica quella in uso presso la cancelleria pontificia per i privilegi solenni, rappresentata dall'invocazione «Amen» ripetuta tre volte.

L'*escatocollo* costituisce, come si è detto, la parte conclusiva del documento. Vi si distinguono convenzionalmente le parti seguenti:

— *Sottoscrizioni (subscriptions)*. Sono, nella struttura del documento, una componente quanto mai varia, assumendo significato diverso secondo l'ufficio che i sottoscrittori hanno nel processo di documentazione e secondo la provenienza del documento stesso: intere categorie ne sono assolutamente prive (le *litterae pontificie*, i mandati imperiali, ecc.) senza che venga meno per questo la loro validità. Si possono distinguere tre categorie di sottoscrizioni: 1. Quelle degli autori nei documenti pubblici e dei contraenti (ma in particolare, anche qui, dell'autore dell'azione giuridica) nei documenti privati: le prime rappresentano, quando previste dalla prassi, uno dei mezzi più solenni di roborazione, anche nel caso in cui si tratta di sottoscrizioni non autografe, bensì stilate da un ufficiale di cancelleria (a volte si sostituiscono ad esse

i monogrammi); le altre assumono carattere diverso, ai fini del valore probante dello scritto, secondo il territorio e le epoche (per influsso del documento bizantino in alcune carte dell'Italia meridionale le «firme» degli autori sono collocare ancora prima del protocollo, in prossimità del margine superiore del foglio). 2. Quelle dei testimoni: nei documenti pubblici sono per lo più inserite soltanto per conferire ad essi maggiore solennità, mentre in quelle private rappresentano da principio una funzione giuridica rilevante — è infatti la loro presenza che conferisce efficacia al documento — destinata però a decadere progressivamente via via che acquista importanza l'istituto notarile. 3. Quelle dei redattori, o più precisamente del cancelliere o di un suo sostituto nei documenti pubblici e del rogatario nei documenti privati: la prima serve ad attestare non la validità giuridica del documento ma la regolarità della sua spedizione, la seconda — detta anche *completio* (cf. sopra, cap. VI) — è invece, almeno dal momento in cui si afferma definitivamente il notariato, dotata di un valore probante assoluto, in quanto proprio tale sottoscrizione conferisce al documento la «publica fides»; va assimilata con questa — ma solo per quanto concerne la capacità di convalida — la sottoscrizione del giudice ai contratti in quei documenti rogati in Italia meridionale per i quali il suo intervento è fattore insostituibile di credibilità.

— *Dazione (datatio)*. Consiste nell'indicazione del tempo (*data cronica*) e del luogo (*data topica*) in cui fu redatto il documento. La sua posizione in fondo all'*escatocollo* è la più comune nei documenti pubblici, mentre nei documenti privati trova posto di solito nel protocollo, dopo l'invocazione, oppure viene divisa in due membri, di modo che la data cronica

risulta espressa nel protocollo e quella topica all'inizio dell'escatocollo, tra la chiusa del testo e le sottoscrizioni. Gli elementi di datazione, per i quali si rinvia all'apposito capitolo, sono a volte introdotti da espressioni come «Datum» (o «Data» o anche «Datae» [sottinteso *litterae*]) e «Actum», senza una differenza precisa di carattere generale, se non che la prima è più frequente nei documenti pubblici, la seconda nei privati. A volte, però, ricorrono entrambe e, a parte il riconoscimento di usi determinati che potrà farsi in sede di diplomatica speciale, si ricava che di preferenza la formula «Datum» introduce la data cronica, la formula «Actum» quella topica, oppure (ma l'uso, per quanto più corretto, risulta più raro) «Actum» si riferisce all'azione giuridica, «Datum» alla documentazione: in quest'ultimo caso è possibile incontrare nello stesso documento due date croniche diverse, che si riferiscono appunto ai due distinti momenti. Anche la datazione collocata nell'escatocollo si chiude talora con una formula di *appreciazione*.

IX. LA LINGUA NEI DOCUMENTI

Un elemento che a rigor di termini andrebbe classificato tra i caratteri estrinseci e tuttavia merita di essere esaminato a parte non soltanto perché condiziona il dettato delle singole formule, ma anche perché richiede un metodo di indagine che non può essere semplicemente il metodo diplomaticistico, è la lingua dei documenti. Il suo studio compete ovviamente alla glottologia, nondimeno è indispensabile accennarne in questa sede poiché da esso non può prescindere la critica diplomatica.

Il documento del medioevo occidentale è redatto di regola in latino, ma in un latino che si discosta non soltanto dai modelli classici, ma anche dai modelli letterari coevi, accogliendo in sé fenomeni fonetici, morfologici, sintattici del linguaggio popolare e offrendo così indizi preziosi sul cammino delle lingue volgari che venivano lentamente formandosi. Anche l'età classica aveva conosciuto, accanto al latino letterario, un latino dialettale, un *sermo rusticus* che costituiva la lingua dell'uso quotidiano: e già i documenti privati dell'età imperiale, oltre che i testi di *ars grammatica* e moltissime epigrafi, ce ne presentano alcune testimonianze. Il fenomeno si fa naturalmente più vistoso allorché la caduta dell'Impero di Occidente trascina con sé il vecchio ordinamento burocratico e determina la scomparsa di quel poco di centralità che ancora

sopravviveva: alla spontanea evoluzione della struttura linguistica si aggiunge allora anche un nuovo vocabolario tecnico strettamente legato alle istituzioni dell'ordinamento giuridico barbarico. Ma sia per il carattere *dialettale* delle trasformazioni in atto, sia per la diversità dei fattori che ad esse contribuiscono, non si tratta di un rivolgimento in senso univoco: da paese a paese i mutamenti assumono caratteristiche diverse, sconcertanti sotto un certo aspetto, ma altresì ricche di indicazioni precise ai fini critici.

In Italia il fenomeno di volgarizzazione è in un primo tempo più lento che altrove (Francia, Spagna): carte ravennati da un lato e lettere pontificie dall'altro conservano ancora per qualche tempo una lingua sostanzialmente aderente alle regole classiche, pur se non mancano, soprattutto tra le prime, esempi di aberrazioni; ma allorché si giunge all'VIII secolo i canoni fonetici, grammaticali, sintattici appaiono nella Penisola, come del resto in altre regioni che pure erano state romanizzate, sovvertiti in maniera più profonda che nei paesi germanici, dove la sostanziale differenza tra latino e lingua dell'uso quotidiano non consentiva confusioni vistose tra l'uno e l'altra e pertanto conteneva l'inquinamento del latino entro limiti più ristretti.

In realtà i rogatari dei documenti non intendevano affatto adoperare il latino volgare: essi ambivano al contrario a far rivivere modelli classici. Ma la decadenza degli studi e l'influenza sempre più forte della lingua parlata li spingevano inconsciamente ad esprimersi in un linguaggio ibrido, dove i volgarismi abbondano ad ogni passo.

Mancano tuttora, soprattutto per l'Italia, studi sistematici sulla lingua dei documenti altomedievali, di modo che

non si può presentare un quadro sufficientemente completo e chiaro delle trasformazioni e dei fenomeni che le determinarono. Con semplici finalità esemplificative ne indichiamo qui alcune.

Nel campo fonetico l'affievolita nozione del ditongo induce a scrivere assai spesso *e* in luogo di *ae* od *oe*, ma d'altro canto proprio la preoccupazione di rispettare un principio del quale sopravvive soltanto un ricordo nebuloso determina spesso l'adozione di una grafia *ae* in luogo del semplice *e* («aecessia», «aepiscopus», ecc.); allo stesso modo l'incapacità di intendere il valore dell'aspirata ne provoca spesso la caduta («abere», «omo», «oc», ecc.), ma talvolta anche l'aggiunta artificiosa («hutilias», «hostendit», ecc.). Frequentissimi sono i vocalismi, dei quali alcuni diffusi, in misura maggiore o minore, in tutto l'Occidente (passaggio da *i* breve ed *e*, da *u* breve ad *o*, e viceversa: «posedendum», «postolavit», «monimena», «cartola», «tinore», «ligitimun», ecc.); ugualmente diffusi alcuni consonantismi (scambio tra *b* e *v*: «vona boluntate»; passaggio da *gu* a *c*: «condam», «corum» [per «quorum»]; assordimento delle sonore finali: «aput», «set», ma anche sonorizzazione delle sorde: «velud»; scempiamento delle doppie: «ecclesia»; ma anche raddoppiamento delle consonanti semplici: «omnimem» per «hominem», ecc.).

Nel campo della morfologia viene ad offuscarsi la nozione della varietà delle desinenze secondo le flessioni nominale (la riduzione dei casi porta in Italia ad una sola forma, mentre altrove si conserva la differenza tra soggetto e complementi) e verbale (tale circostanza è acuita in Italia dal fenomeno fonetico della caduta delle consonanti finali, caduta a cui si deve imputare anche il fenomeno inverso di consonanti aggiunte fuori posto, in base al vago ricordo che il rogatario conserva delle declinazioni o delle coniugazioni: tipiche le forme in *-r* per la prima persona singolare dei modi finiti, confusa con la terza persona, come «ego... subscripti»). Il gerundivo diviene di uso eccezionale, certi infiniti presenti vengono foggiate sul re-

ma del perfetto («*cecideres*», «*spoponderes*») e congiuntivi perfetti sul tema del presente («*tollerit*»); la confusione tra le coniugazioni dà luogo a forme come «*debunt*», «*vollant*» (per «*velint*»), «*vellerent*» (per «*vellent*»), ecc. e introduce la desinenza «*-ent*» in luogo di «*-unt*», per cui «*legent*», «*dicent*», «*poscent*» sono forme usate per il presente.

Quanto alla sintassi si notano l'uso piuttosto caotico dei casi (spesso è la forma consacrata in una espressione tipica del linguaggio giuridico a conservarsi immutata, qualunque sia la relazione che ha il vocabolo con gli altri membri della proposizione), il fossilizzarsi di terminazioni di aggettivi al maschile o al femminile quale che sia il sostantivo a cui si accompagnano, costrutti con le preposizioni *ad*, *per*, *de*, *ex* per esprimere relazioni un tempo indicate dai singoli casi, confusioni notevoli nei modi e nei tempi (l'idea del perfetto è resa assai spesso con il presente di *habere* in funzione di ausiliare unito al participio passato del verbo principale: «*solutum habui*» per «*solvi*», «*haedificatum habemus*» per «*aedificavimus*» ecc.). Scompaiono pressoché totalmente la proposizione oggettiva e l'ablativo assoluto (fatta eccezione per alcune formule che si tramandano nei secoli immutate).

Notevoli anche le modificazioni semantiche, alcune condizionate dalle scarse nozioni di morfologia e di sintassi per cui, ad esempio, usando il participio presente con significato passivo, si giunge a scrivere «*amanatissimus*» con significato di «*amatissimo*», «*in loco nuncupante*» per dire «*nel luogo chiamato*», ecc.; altre dovute alla totale obnubilazione del significato originario, come l'uso di «*seo*» (per «*seu*») o «*namque*» in luogo di «*et*»; ed altre ancora al progressivo affermarsi di un volgare nuovo, per cui la preposizione «*da*» sostituisce «*de*» ma anche «*ab*», ecc.

Nessun effetto ebbe sulla lingua dei documenti italiani la cosiddetta rinascita carolingia: soltanto a

secolo XI avanzato, con il fiorire degli studi retorici, si comincia a trovare nelle carte cittadine una lingua più corretta, meno intrisa di barbarismi (mentre nelle carte rogate nel contado l'inquinamento del latino dura più a lungo). Il sorgere dell'*ars dictandi* e la diffusione che nei secoli XII e XIII raggiunsero, soprattutto in Italia che ne fu la culla, le *Summae de arte dictaminis*, portarono a un decisivo rinnovamento dello stile, ispirato in prevalenza a modelli della tarda classicità (Boezio, Cassiodoro). Ma poiché i maestri dettatori non si limitarono per lo più alla parte precettistica (insegnamenti di grammatica, retorica, diritto) ma aggiunsero una parte esemplificativa che nelle mani dei notai divenne automaticamente un formulario, accennemmo ad essi nel capitolo successivo. Va piuttosto rilevato che tra i precetti di stile occupa uno spazio notevole il ritmo prosaico, il cosiddetto «*cursus*», che riprendendo la prosa ritmica delle lettere del V e VI secolo (notevoli esempi se ne hanno in Leone Magno) viene portato nuovamente in onore presso la cancelleria pontificia al tempo di Urbano II (1088-1099) e codificata circa un secolo dopo da Alberto de Morra, cancelliere della Curia e più tardi papa con il nome di Gregorio VIII (1187): ma sembra più opportuno che un discorso sul *cursus* prosaico sia rimandato a una trattazione della diplomazia pontificia, dal momento che la sua applicazione sistematica non si estese al di fuori di quella cancelleria, dove le sue regole furono osservate fino a tutto il secolo XIII; se ne trovano manifestazioni sporadiche in documenti pubblici di altra provenienza, mentre le carte private italiane offrono quasi soltanto esempi di versi leonini nelle sottoscrizioni e, in certe zone, nell'invocazione verbale o nella datazione: i casi di ritmo prosaico nel testo sono

limitati a formule pervenute nei documenti privati da altra fonte.

Ma quasi contemporaneamente all'uso più corretto del latino sotto l'influenza delle *Summae* dei dettatori, si affaccia nei documenti l'uso del volgare: si tratta in un primo tempo soltanto di brevi periodi inseriti nel contesto latino, allo scopo di riprodurre letteralmente talune deposizioni testimoniali, mentre tra il secolo XIII e il XIV stesure complete in volgare si trovano in cedole commerciali ricevute, e più tardi in carteggi politici e amministrativi (la Repubblica di Venezia ne offre i primi e più numerosi esempi); il documento notarile e cancelleresco continua però in Italia, tranne rarissime eccezioni, ad essere redatto in latino ancora per buona parte del secolo XVII: la mancanza di un'unità politica, il ritardo nella formazione di una coscienza nazionale favoriscono questo atteggiamento conservatore che i paesi di olt'Alpe avevano ormai da tempo superato.

X. I FORMULARII

Abbiamo già avuto occasione di ricordare che nella compilazione del documento lo scrittore seguiva di norma uno schema fornitogli o da documenti anteriori del medesimo tipo o da vere e proprie raccolte di formule che egli ripeteva di volta in volta, apportandovi soltanto modifiche richieste dal caso singolo. Tale procedimento non era soltanto un comodo ripiego per guadagnare tempo ed evitare la fatica di elaborare un testo nuovo per ogni occasione, ma costituiva altresì la garanzia di un uso appropriato dei termini e della fraseologia che il documento, in quanto titolo giuridico, doveva rispettare per una piena validità. D'altra parte i formularii non sono una innovazione del medioevo: l'antichità classica dovette certamente farvi ricorso, poiché non solo taluni negozi giuridici quali la *sponsio* e la *stipulatio*, ma l'intera procedura giudiziaria si svolgevano «per formulas», mediante cioè la pronuncia esplicita e indispensabile di parole rituali fossilizzate in espressioni immutabili: è vero che tali *verba sollemnia*, oltre ad avere un carattere di necessità proprio del negozio formale, che non ha riscontro — perlomeno in maniera così assoluta — nel medioevo, riguardavano l'azione e non già la documentazione, ma è non meno evidente che, riferiti nell'attestazione scritta, determinavano la formazione di un dettato il

quale finiva col ripetersi senza varianti notevoli per tutti i casi analoghi: circostanza tuttora riscontrabile nei documenti superstiti. Non solo: ma è stato pure constatato che i popoli barbari, soprattutto Franchi ed Ostrogoti, adottarono largamente formule proprie del documento romano.

La raccolta delle *Variae* di Cassiodoro, compilata intorno al 537 e considerata normalmente come un formulario ufficiale di documenti regi e di lettere, offre significativi parallelismi con le formule contenute nei documenti della curia di Ravenna: ma la perdita totale dei documenti ostrogoti non consente di verificare se e fino a qual punto la celebre compilazione sia stata effettivamente usata come modello presso la cancelleria regia.

Per il periodo altomedievale non si ha però in Italia alcuna traccia di formulari in senso proprio, né per i documenti pubblici né per quelli privati; si può bensì constatare localmente l'uso ripetuto di talune formule, ma non è possibile determinare se esse risalgano a una vera raccolta ufficiale o se siano semplicemente dovute a ripetizione di documenti anteriori.

Esempi cospicui offre invece la Francia, il cui primo formulario conservato fino a noi risale all'epoca merovingica: si tratta di cinquantasette esemplari di documenti privati raccolti da uno scriba della curia municipale di Angers (*Formulae Andecavenses*) nella prima metà del VII secolo: altri tre modelli furono aggiunti dopo il 678. Ancora all'età merovingica appartiene una collezione ben più famosa, costituita da ottantanove modelli (più tre riferentisi ad atti preparatori), divisi in due libri, uno per i documenti pubblici (*chartae regiae*), l'altro per i documenti privati (*chartae*

pagenses), raccolti da un monaco Marcullo (donde il nome di *Formulae Marculli*) e dedicati a un Landriaco vescovo, secondo alcuni presule di Parigi intorno al 654, secondo altri presule di Meaux verso la fine del secolo VII. È incerto se tale compilazione fu adottata ufficialmente già dai sovrani merovingi, ma certamente si impose in cancelleria all'epoca dei primi carolingi, poiché in tale periodo la corrispondenza tra formulario e dettato dei documenti diviene evidentissima; al tempo di Carlomagno la raccolta subì un rimpiegamento, in seguito al quale i trentasette modelli di documenti regi si ridussero a trentadue.

Nell'VIII e IX secolo gli esempi si moltiplicano, per lo più imitando la compilazione di Marcullo: si hanno così numerose raccolte locali, riguardanti in prevalenza carte private.

I manuali ne offrono di solito un nutrito elenco (vengono ricordate per questo periodo almeno undici compilazioni), ma in verità non tutte rivestono il carattere di formulari in senso diplomatico e nessuna ebbe mai carattere ufficiale; inoltre alcune almeno hanno tutto l'aspetto di florilegi postumi a scopo di esercitazione scolastica, per cui si prospetta la necessità — non altrimenti che per i formulari bavaresi e alamanni dello stesso periodo — di rivedere *ex novo* l'intero problema, come si è fatto per un altro dibattutissimo testo, ritenuto a lungo erroneamente formulario ufficiale della cancelleria pontificia: il *Liber diurnus Romanorum pontificum*, raccolta di documenti e brani di documenti di epoca diversa, in parte emanati dalla Curia romana, in parte da cancellerie vescovili, capitolari, monastiche, ecc., che studi recenti hanno dimostrato consistere in una compilazione canonistica di carattere privato e ad uso scolastico, di provenienza incerta: una ipotesi che ha riscosso un certo credito la attribuisce a Nonantola.

Meritano invece speciale menzione le *Formulae imperiales e curia Ludovici Pii*, una collezione elaborata nell'abbazia di S. Martino di Tours ma adottata ufficialmente, a quanto sembra, dalla cancelleria di quell'imperatore e rimasta in uso presso gli altri sovrani carolingi fino alla fine del secolo IX.

Nel secolo XI nasce e si sviluppa in Italia la letteratura delle *artes dictandi*; i maestri di tale disciplina, già insegnata nelle scuole ecclesiastiche dell'alto medioevo, non si attardano più sul vecchio metodo consistente nella pura imitazione di modelli, ma creano veri e propri trattati, di carattere insieme dottrinale e pratico; confluiscono in questi manuali insegnamenti di grammatica, di retorica, di stilistica, di diritto, si espongono le teorie del *cursus*, si presentano esempi di compilazione di lettere e di documenti. Il primo, a quanto pare, che dette forma organica al nuovo indirizzo fu Alberico monaco di Montecassino (circa 1075), erroneamente creduto cardinale del titolo dei SS. Quattro Coronati e da non confondersi con l'omonimo monaco cassinese della prima metà del secolo XII, al quale si riferisce la *Visione* che sarebbe stata tra le fonti della *Commedia* dantesca. Il suo *Breviarium de dictamine* (ricordato da Pietro Diacono come «Liber dictaminum et salutationum») contiene osservazioni di carattere grammaticale e stilistico, precetti sulle figure retoriche, una dissertazione, con due esempi, sulle lettere che vescovi ed abati rilasciavano, perché le portassero con sé, a preti e monaci che si trasferivano dall'una all'altra sede (*epistolae formatae*); si sofferma poi sui privilegi pontifici e i precetti regi descrivendone i caratteri, soprattutto estrinseci, e riportandone due modelli, indugia quindi sul protocollo, particolarmente sull'*initulatio* e sui *prologi*, sugge-

rendo minuziosi accorgimenti grammaticali e stilistici. Meno strettamente legati con la diplomatica, sebbene i precetti esposti possano in parte applicarsi anche ai documenti, sono i *Flores rhetorici* dello stesso autore. Dopo Alberico, e spesso sul suo esempio, la schiera dei maestri dettatori si fa numerosa: già nei primissimi decenni del secolo XII si incontrano un Aginulfo di cui non rimane che il nome, e Alberto da Sammaria o Samaritano, autore dei *Praecepta dictaminum* (1110-1120), ritenuto da alcuni il vero iniziatore delle *artes dictandi*. Certamente dopo di lui, e soprattutto presso le scuole di retorica, prima quella di Bologna, poi quella di Pavia, si ha il fiorire rigoglioso delle *Summae de arte dictaminis*.

Appartengono alla scuola bolognese il canonico Ugo da Bologna, autore delle *Rationes dictandi prosaice* (circa 1125), dove a proposito della prosa «epistolare» (distinta da quella «oratoria») sono riportati modelli di lettere compilate dallo stesso autore; Boncompagno da Signa (Firenze), dettatore nello Studio bolognese nella prima metà del secolo XIII, autore bizzarro e fecondo che va ricordato principalmente per la *Rhetorica antiqua*, in sei libri, letta in S. Pietro di Bologna nel 1215 e pubblicata a Padova nel 1226, e per la *Rhetorica novissima*, in tredici libri, iniziata a Venezia e portata a compimento a Bologna nel 1235: ma scrisse anche numerosi manuali di argomento particolare (tra gli altri *Oriva*, sui privilegi e gli strumenti notari); *Cedrus*, sui documenti delle cancellerie comunali; *Rota Veneris*, sulle lettere galanti); Bene da Firenze, anch'egli maestro nello studio di Bologna (dal 1218) e rivale di Boncompagno, autore di un trattato di *ars dictandi* intitolato *Candelabrum* (1220-1223); Guido Fava o Faba, canonico e notaio bolognese,

maestro nella scuola vescovile: tra i suoi numerosi scritti vanno qui menzionati i *Dictamina rhetorica* (1227), la *Summa dictaminis* (1228-1229), la *Doctrina ad inveniendas, incipiendas et formandas materias* (circa 1237). A Bologna si ricollega pure, almeno in parte, l'attività di Lorenzo da Cividale (o da Aquileia), l'ultimo degli autori italiani di *ars dictandi* degno di menzione, educato però a Parigi tra il 1298 e il 1302, maestro a Parigi, Bologna e Napoli, che scrisse ubà *Practica* o *Summa cancellariae* dove per la prima volta la materia viene disposta sistematicamente in tavole. Alla scuola di Pavia appartiene invece Enrico Francigena (1119-1124) la cui *Aurea gemma* subì in ambiente lombardo numerosi rifacimenti, e alla stessa regione risale pure l'anonimo trattato delle *Rationes dictandi* (circa 1130-1135) contenuto in un manoscritto di Monaco insieme con i *Flores* e il *Breviarium* di Alberico da Montecassino e più volte per errore a lui attribuito: vi si enuncia la ripartizione delle epistole in «salutatio», «captatio benivolentiae», «narratio», «petitio», «conclusio», divenuta poi paradigma nella cancelleria medievale.

L'influenza delle scuole italiane si fece sentire anche oltre l'Alpe, soprattutto in Francia, dove fiorirono la scuola di Tours con Bernard Silvestre (morto nel 1156) autore di una *Summa dictaminis*, quella Orleanese con l'*Ars dictandi Aurelianensis* di Raoul di Tours, quella dell'abbazia di Clairvaux con Jean de Limoges; carattere sincretistico e non apparentato a una scuola particolare ebbe invece il *Libellus de arte dictandi* di Pierre de Blois (1181-1185).

In Germania già nel 1125 Uldarico canonico di Bamberg aveva compilato un *Codex epistolarius* che fu adottato per qualche tempo presso la cancelleria imperiale; le opere più importanti si ebbero però nel secolo XIII con la

Summa prosarum dictaminis di un anonimo chierico di Magdeburgo e soprattutto con la *Summa de arte prosandi* di Corrado de Mure (1275-1276).

L'ambiente in cui i trattati di *ars dictaminis* assunsero in maniera più diretta il carattere di manuali e formularii di cancelleria è quello della Curia romana. Alberto de Morra, cancelliere pontificio (1178-1182) e più tardi papa con il nome di Gregorio VIII, scrisse una *Forma dictandi*, uno dei notai alle sue dipendenze, Trasmundo, compilò poco dopo una *Summa dictaminis*: ma la notorietà a cui giunsero questi scritti è legata per buona parte all'esposizione delle teorie sulla *ars*. Diversa è invece la *Summa dictaminis* di Tommaso da Capua, notaio e poi datario al tempo di Innocenzo III, organicamente ripartita in dieci libri con un ricchissimo corredo di modelli; ancora più ampia la preziosa raccolta di Marino da Eboli, vicecancelliere di Innocenzo IV dal 1244 al 1251; alla seconda metà del secolo XIII risale un'altra compilazione assai nota, dovuta a Riccardo da Pofi, scriuario romano e successivamente, come sembra, abbreviatore della cancelleria apostolica, la *Summa dictaminis secundum stilum Romanae curiae*. Il formulario più famoso è nondimeno quello di Berardo da Napoli, notaio nella cancelleria pontificia al tempo di Urbano IV (1261-1264), Clemente IV (1265-1268) e Gregorio X (1271-1276).

Un esame detagliato dei formularii cancellereschi, così della curia papale come di altri uffici, rientra tuttavia tra i compiti precipi delle diplomatiche specializzate. È utile invece, in una esposizione dei caratteri generali del documento, soffermarsi brevemente sui formularii delle carte private, particolarmente italiani,

del basso medioevo. La loro fortuna è strettamente legata a Bologna, alla rinascita degli studi giuridici e all'evoluzione del notariato: in concomitanza con tali fenomeni e con l'introduzione dell'insegnamento del notariato nell'università, fiorirono i manuali di *ars notariae* che ebbero l'intento preciso di insegnare a redigere i documenti con proprietà di linguaggio giuridico. Il primo esempio, ma perduto, è il *Formularium tabellionum* che intorno al 1100 avrebbe scritto lo stesso fondatore dello Studio bolognese, Irnerio: la compilazione che alcuni studiosi hanno identificato con il *Formularium* inneriano è invece più tarda, dei primi anni del secolo XIII, sebbene pur essa di ambiente bolognese e certamente servita di modello ad opere successive. Tra queste vanno ricordate il *Liber formularius* di Ranieri da Perugia, del secondo decennio del secolo XIII e la successiva *Ars notariae* dello stesso autore; l'*Ars notariae* di Bencivenne, che va datata intorno al 1235; l'*Ars notariae* del notaio bolognese Salatiere (in due redazioni: la prima uscita nel 1242, la seconda entro il 1254): tra le due stesure di quest'opera si collocano una anonima *Summa notariae* (che da elementi interni risulterebbe composta ad Arezzo, e perciò detta dell'Areينو) e la *Summula de libellis* dello stesso Salatiere, già erroneamente attribuita ad Odofredo. Tra il 1255 e il 1256 compare la *Collectio contractuum* di Rolandino Passeggeri che è la prima pietra di quella *Summa totius artis notariae* legata al nome di Rolandino, più volte ristampata, la cui risonanza fu certamente notevole anche in territori di legislazione diversa, sebbene impossibile o quanto meno difficile ne fosse la diretta utilizzazione. Al 1273 risale l'edizione dell'*Aurora* dello stesso Rolandino: ma intanto era stata altresì compilata, all'incirca intor-

no al 1265, l'inedita *Ars notariae* di maestro Zaccaria, l'ultimo allievo di Ranieri da Perugia.

L'esame critico dei documenti non può ovviamente prescindere dalla conoscenza del formulario che eventualmente essi ricalcano nel dettato: i rapporti tra l'uno e gli altri investono direttamente sia il problema della genuinità sia quello dell'edizione.

XI. LA TRADIZIONE DEI TESTI DOCUMENTARI

Ogni valutazione critica del documento deve prendere le mosse – non diversamente da quel che si fa per le opere letterarie – dall'indagine sul *come* il documento ci è stato trasmesso, poiché l'analisi diplomatica procede con sicurezza molto maggiore di fronte a un originale che non di fronte a una copia. In questo campo il diplomaticista ha un vantaggio notevole sul filologo, dal momento che la tradizione di un testo documentario è normalmente assai più semplice e lineare di quella di un testo di altro genere, in poesia o in prosa, destinato per sua natura alla diffusione.

Gli stadi della trasmissione di un documento sono essenzialmente tre: minuta, originale, copia.

La *minuta* può considerarsi un abbozzo, più o meno sviluppato, della stesura definitiva: rappresenta la fase immediatamente vicina a quello che potremmo chiamare il momento creativo, anzi si identifica con esso, ma non riveste di norma alcun carattere giuridico. L'*originale* è invece il documento completo uscito direttamente dall'ufficio di cancelleria o dalle mani del rogatario e giuntoci nella forma e nella materia genuine con le quali fu emesso: costituisce pertanto la base più sicura per la critica diplomatica. La *copia*, infine, è una trascrizione più o meno immediata dell'originale, potendo essere rappresentata o da un apografo di esso (copia diretta) o da un anello che discende dal caposti-

pite attraverso una catena di intermediari (copia di copia, ecc.).

Si distinguono due tipi di copie: *copia autentica* è quella che ha ricevuto particolari elementi di convalida destinati a conferire al documento la stessa credibilità attribuita all'originale; l'autenticazione può essere cancellata, se la copia è redatta nella medesima cancelleria dalla quale proviene anche l'originale; ovvero d'autorità, se avallata da persona rivestita di pubblico potere che si fa garante della copia ora mediante l'apposizione del proprio sigillo ora attraverso l'emanazione di un *vidimus*, ossia di un documento con il quale l'autorità attesta di aver veduto un precedente documento avente tutti i requisiti dell'autenticità, ne riproduce integralmente il testo e ne descrive eventualmente i caratteri estrinseci; oppure notarie o giudiziarie se dovuta rispettivamente a uno scrittore legalmente investito di potere certificante (notaio, tabellone, ecc.) o ad un giudice. *Copia semplice* è invece quella che consta della pura trascrizione del documento ad opera di un qualunque amanuense privato, senza alcun elemento di autenticità. Sotto il profilo della tradizione sono assimilati in tutto alle copie anche gli *inserti*, ossia i documenti riportati, o per rinnovazione o come precedenti di un determinato atto giuridico, in un documento successivo: in taluni casi, tuttavia, l'inserzione non consiste in una loro trascrizione integrale, bensì in una parafrasi, più o meno ampia. Tanto le copie autentiche quanto quelle semplici possono presentarsi sotto forma di *copie imitative* allorché cercano di riprodurre, in tutto o in parte, anche i caratteri estrinseci dell'originale.

Ovviamente queste distinzioni non hanno influenza ai fini di un'esatta ricostruzione del testo originale: la fedeltà della copia non dipende infatti dall'essere questa autentica o semplice oppure imitativa o meno; ne hanno però, e spesso rilevante, per un'analisi diplomatica del documento.

Nella tradizione di un documento possono aversi per altro più originali (quando i destinatari siano più di uno, o per ragioni di opportunità, o nelle carte relative ad atti di reciproca obbligazione) e, soprattutto, più copie; è necessario in tal caso valutare l'epoca a cui ciascuna risale e stabilire con esattezza i rapporti di discendenza, perché non sempre le copie più recenti sono trascritte da quelle che immediatamente le precedono nel tempo: una o più copie tarde possono essere apografi diretti dell'originale e assumere quindi maggior valore di copie intermedie che siano a loro volta derivate da altre copie. Anche la tradizione di un documento, specie se molto diffuso, può presentare quindi uno sviluppo assai complesso, sebbene il caso di «recensione aperta», cioè di esemplari o di famiglie di esemplari che non risalgano ad un unico capostipite, sia piuttosto eccezionale.

Costituiscono copie (o dall'originale o anche da copia precedente) pure i documenti raccolti ad opera del destinatario (sia per comodità di consultazione sia per preservare le singole carte dai danni che l'uso frequente avrebbe potuto arrecare), in un codice, che può assumere nomi diversi secondo il criterio della compilazione (cartulario, bullario, ecc.); a volte l'intera opera di trascrizione è autenticata da un notaio, a volte invece il codice non conserva traccia di alcun intervento *ufficiale*: nel primo caso si tratta anche qui di copia autentica, nel secondo di copia semplice.

Le compilazioni fatte presso l'archivio di destinazione non vanno confuse con quelle attuate presso l'ufficio di provenienza, che prendono il nome di *registri*, siano essi di cancelleria o notari (la terminologia medievale, per altro, indica talora come «rege-

stum» o «registrum» anche il cartulario). E però impossibile determinare in linea assoluta quale posto occupi nella storia della tradizione di un singolo documento l'esemplare registrato: a parte la distinzione tra registri nei quali i documenti sono riportati *in extenso*, con l'eventuale omissione di alcune clausole ceterate, e registri in cui sono semplicemente riferiti gli estremi essenziali del documento stesso (non diversamente di quanto avviene nei moderni libri di protocollo), occorre determinare di volta in volta, a seconda delle cancellerie e delle scuole notari, se il documento registrato sostituisca la minuta o sia tratto dalla minuta prima della stesura del *mundum* ovvero sia copiato dal *mundum* e cioè dall'originale vero e proprio.

Anche le falsificazioni possono presentarsi ora sotto forma di originale ora sotto forma di copie: soprattutto le copie autentiche rappresentano, per l'insinuazione dei falsi, un terreno favorevole e perciò irto di insidie per il diplomaticista: nel medioevo infatti non era difficile ottenere dal notaio — ignaro di diplomazia e di paleografia — la trascrizione e l'autenticazione di un originale surretizio, che veniva poi fatto sparire. L'autenticità di una copia non è quindi, sotto il profilo storico e diplomatico, sinonimo di genuinità per il documento così tramandato.

Una trattazione sui falsi non può avere il necessario sviluppo in sede di diplomatica generale: gli elementi che denunciano la falsificazione scaturiscono infatti quasi sempre da un esame minuzioso delle particolarità cancelleresche o notari di un ambiente determinato e in un'epoca precisa, poiché a base della contraffazione c'è per lo più un documento genuino di cui soltanto alcuni particolari sono stati scientemente mutati. Bisogna altresì tenere pre-

sente che non sempre falso storico e falso diplomatico coincidono: un documento non redatto secondo la prassi o non compilato dalla persona competente, ossia un documento diplomaticamente falso, può contenere tutti e soltanto dati storici obiettivamente veri, così come un documento genuino può incorrere in errori di date, di nomi e anche di fatti.

È bene anche ricordare che i trattatisti d'oltr'Alpe, particolarmente tedeschi, distinguono tra documento *falso* e documento *falsificato*, riferendo il primo termine a una scrittura surretizia creata fraudolentemente in maniera totale fin dall'inizio, e il secondo a un documento che, genuino in origine, conserva di questo le linee sostanziali, limitando la falsificazione all'aggiunta, sostituzione o soppressione di qualche passo. Nella terminologia diplomatica italiana si parla normalmente in questo secondo caso di «documento interpolato» ma l'espressione, correlata con «falso», non rende esattamente il concetto individuato dal vocabolo tedesco.

XII. L'EDIZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE

Compito primo dell'editore di documenti è una scrupolosa trascrizione del testo, eseguita sul rappresentante della tradizione più vicino all'originale con assoluto rigore di metodo. Qualora non sia possibile determinare con un esame sommario quale sia l'esemplare più vicino all'originale in quanto la complessità della tradizione richiede una *recensio* accurata per ricostruire la storia della tradizione stessa, si sceglierà il rappresentante più antico.

Le norme che regolano una siffatta trascrizione, non mai compiutamente elaborate, si possono enunciare nel modo seguente:

— la punteggiatura va modificata secondo i criteri moderni, pur tenendo presenti le pause segnate nell'esemplare da cui si trascrive, le quali costituiscono spesso una guida sicura nei passi in cui l'interpretazione oscilla a seconda che si attribuisca un vocabolo all'una o all'altra proposizione, oppure allorché ci si imbatte in una serie di nomi propri per i quali riesce difficile assegnare al precedente o al susseguente un secondo nome, un patronimico, un soprannome, una qualifica;

— pure ai criteri moderni deve adeguarsi l'uso delle iniziali maiuscole, limitate ai nomi propri e agli aggettivi da essi derivati, ai vocaboli indicanti la divini-

tà quando non siano in funzione appositiva, ai sostantivi «Imperium» ed «Ecclesia» quando si riferiscano alle istituzioni, e non il primo a un'idea generica di dominio e il secondo a un edificio sacro. Dopo il punto fermo l'iniziale deve scriversi maiuscola se la pausa coincide con la fine di una delle parti del documento: diversamente si usa la minuscola;

— la presenza di caratteri particolari (lettere capitali od onciali, oppure lettere allungate di tipo cancelleresco) nel protocollo, e talora anche nelle sottoscrizioni, in parole isolate nel contesto e nel *datum*, va posta in evidenza sottolineando due volte (segno convenzionale che indica il carattere maiuscolletto della stampa) le parole o le lettere maiuscole, e limitando invece al principio e alla fine con tre asterischi in linea verticale le parole o le lettere in caratteri cancellereschi allungati;

— le abbreviazioni devono essere sciolte, includendo però tra parentesi tonde le lettere che non figurano nel compendio; mentre in sede di edizione, per rendere più spedita la lettura, molte di tali parentesi verranno poi eliminate secondo i criteri illustrati più avanti, in sede di trascrizione sembra opportuno risolvere col sussidio delle parentesi *tutti* i compendi, senza distinzione; ciò consente di controllare subito — tra più documenti — determinati usi notarili, di sciogliere per analogia abbreviazioni meno comuni, di evitare — mediante comparazione — letture diverse di un medesimo compendio: è questo il punto più delicato del lavoro di trascrizione, tale da trarre spesso in inganno anche studiosi di sicura competenza. Bisogna tuttavia tener presente che il ricorso alle parentesi non è corretto quando le abbreviazioni siano rappresentate da segni convenzionali — a meno che essi ricorrano quali segni

abbreviativi con significato proprio in un vocabolo più ampio — o quando ci si trovi in presenza di *nomina sacra* nei quali figurano lettere che in realtà non sono costitutive del vocabolo accorciato, ma hanno conseguito, in virtù della loro peculiare formazione, valore di segni convenzionali;

— eventuali spazi lasciati in bianco dallo scrittore vanno contrassegnati con una serie di asterischi in linea orizzontale, tanti quante sono presumibilmente le lettere che avrebbero trovato posto nella finestra;

— le integrazioni di lacune del testo dovute a guasto della pergamena, a macchie di muffa che nascondano la scrittura o comunque ad altre cause esterne che impediscano di riconoscere segni alfabetici o abbreviativi, sia che riguardino parole intere, sia che si limitino a lettere isolate, devono essere incluse tra parentesi quadre; allorché l'integrazione non è possibile, bisogna segnare entro le parentesi quadre tanti puntini per quante sono, presumibilmente, le lettere mancanti: ma se l'ampiezza della lacuna non integrata dovesse superare l'estensione di un rigo, è preferibile limitare i puntini a tre, ricorrendo alle note per segnalare il numero effettivo delle lettere non supplite;

— segni di croce e sigle convenzionali, queste ultime entro parentesi tonde, devono essere introdotte a raffigurare i segni speciali che possono incontrarsi nell'invocazione, nelle sottoscrizioni, nelle formule di rubricazione cancelleresca e a segnalare la presenza o meno del sigillo nonché il modo di apposizione. I simboli che ricorrono con maggiore frequenza sono: (B) = «bullata»; (BD) = «bulla deperdita»; (BV) = «Bene valet»; (C) = «christomon»; (M) = «monogramma»; (MF) = «monogramma firmatum»; (R) = «rotata»; (S) = «signum»; (SI) = «sigillum impressum»;

(SI D) = «sigillum impressum deperditum»; (SP) = «sigillum pendens»; (SP D) = «sigillum pendens deperditum»; (SR) = «signum recognitionis»; ✚ = «signum crucis». Opportunamente è stata proposta l'aggiunta delle sigle (RF) = «rota firmata» per indicare la *rota* munita del tratto autografo del pontefice;

— la presenza di monogrammi inclusi nelle formule di sottoscrizione va segnalata nelle note;

— eventuali nessi devono essere sciolti staccando le singole lettere: anche in questo caso è bene però avvertire in nota della loro presenza;

— l'ortografia deve rispecchiare il più fedelmente possibile l'uso del tempo e dell'ambiente nonché — se necessario — quello individuale dello scrittore, adeguandosi per altro all'ortografia moderna laddove la presenza promiscua e indiscriminata di segni diversi non coincida con il rispettivo valore fonetico: sembra quindi opportuno sostituire *i* a *j*, scrivere secondo la pratica moderna *u* e *v* e invece conservare in conformità del testo dittroughi e monotrighi (*ae*, *g*, *e*), le diverse grafie per la gutturale sorda davanti a vocale (*c*, *ch*, *k*), il segno ζ distinto da *z* e perfino — sebbene ciò costituisca una innovazione — lo speciale legamento per *ti* spirantizzato, che si incontra a volte, soprattutto in carte dell'Italia meridionale, seguito da una seconda *i* prevocalica (poiché la trascrizione prescinde, necessariamente, dai segni fonetici, il legamento potrebbe rendersi convenzionalmente con *ti* [«conditio», «tertius»], senza pericolo di incorrere in equivoci dal momento che la *i* prolungata sotto il rigo, non avendo nelle scritture medievali valore diverso da *i*, viene riprodotta con quest'ultima lettera);

— si devono chiudere tra virgolette le citazioni *letterali* da testi biblici, giuridici, ecc.

Trascritto il rappresentante della tradizione più vicino all'originale e collazionati con questo gli altri testimoni superstiti, registrando in ordine tutte le varianti, la *recensio* consente di determinare l'esatta genealogia di ciascun esemplare, analogamente a quanto avviene per i testi letterari, giuridici, cronistici, dove, se la tradizione si presenta in recensione chiusa, è possibile schematizzare il rapporto reciproco in cui vengono a trovarsi i vari codici mediante una raffigurazione grafica: il cosiddetto *stemma codicum*. Esso consente di procedere alla *eliminatio codicum descriptorum*, criterio filologico per cui i manoscritti copie di altri ugualmente conservati vengono messi da parte e di essi non si tiene conto nella ricostruzione del testo. Anche in rapporto ai documenti il criterio della *eliminatio characterum descriptorum* ha pieno valore per quanto concerne la ricostruzione del testo, ma non è così radicale: nell'apparato critico, infatti, si prendono normalmente in considerazione pure queste copie, a meno che esse non siano assai tarde e non presentino altre varianti che gli errori materiali del copista. Tale diverso procedimento, agevolato da una tradizione più rarefatta, si giustifica sotto il profilo diplomatico con la circostanza che la copia, soprattutto se autentica, costituisce in certo modo documento a sé, e sotto l'aspetto linguistico in considerazione della testimonianza preziosa che possono offrire per l'evoluzione fonetica le varianti di una copia in rapporto al suo modello.

Si passa così alla seconda fase della critica testuale, dove le divergenze di metodo rispetto all'edizione critica di testi letterari diventano più sensibili.

Come si procede all'*emendatio* di un testo documentario? Principio fondamentale è quello dell'estrema cautela, giacché grave errore sarebbe quello di vo-

lere senz'altro modificare in forme più aderenti alla corretta latinità trivializzazioni e desinenze che, seppure possono apparire arbitrarie, rispecchiano quasi sempre il linguaggio genuino del dettatore. In presenza dell'originale, soltanto le forme che risultino con assoluta certezza frutto di un *lapsus* materiale potranno essere emendate dall'editore, con o senza il concorso delle copie: altrimenti, e anche se il dubbio sia minimo, è buona norma conservare la lezione del testo, avvertendo eventualmente in nota che proprio così si legge nel documento. Se viceversa la tradizione è rappresentata da più copie si potrà applicare il criterio filologico della *lectio difficilior*, che consiste nello scegliere tra due o più lezioni divergenti quella che, presentando un termine meno comune, ha minori probabilità di essere il risultato di una creazione dell'amanuense. Bisogna però tenere presente innanzi tutto che la sua applicazione ha tanto meno ragion d'essere quanto meno la tradizione di un testo è ramificata, come capita appunto, il più delle volte, nei documenti; in secondo luogo che essa perde pressoché ogni valore allorché si abbia, accanto ad altre copie che presuppongono un certo numero di intermediari, una copia che discenda *recta via* dall'originale; infine che per *lectio difficilior* va intesa non quella che si presenti tale rispetto al periodo classico ma quella che, seppur corretta diplomaticamente e giuridicamente, è più di altre lontana dalla terminologia e dal frasario familiari al copista.

Le stesse riserve valgono anche per la congettura, che sarà legittima quasi esclusivamente nei confronti delle copie e soltanto se abbia una solida base nella tradizione cancelleresca o notarile. A questo proposito è bene anche tenere presente che il criterio paleografico,

co, svalutato in ordine alla congettura da molti filologi, assume invece una importanza fondamentale nella critica dei testi documentari sia per lo scarso numero di anelli intermedi tra un rappresentante e l'altro della tradizione, sia per la maggiore possibilità di travisamenti da parte del copista nell'utilizzare un *exemplar* in scrittura molto spesso corsiva e ricca di abbreviazioni.

Per la tradizione del documento (originale, inserto, copia, atto registrato) è necessario precisare di ciascun rappresentante la sigla con cui sarà contraddistinto nell'apparato critico. A tal fine va tenuto presente che all'originale corrisponde sempre «A», alla copia diretta dell'originale o all'inserto derivato dallo stesso originale «B», alla copia di copia «C», e così via. Ove la tradizione sia costituita da più rappresentanti che occupano nella genealogia la stessa posizione, il secondo originale si indica con «A'», la seconda copia dell'originale con «B'», ecc. In questo caso tra due o più originali, o tra due o più copie parallele e sincrone, si considera primo testimone quello che per destinazione naturale compete al *corpus* di cui si cura l'edizione: così, per esempio, di un documento sovrano indirizzato «in eundem modum» a più destinatari, del quale si conservino due originali, si assume come primo quello inviato all'ente o alla comunità o alla persona a cui si riferiscono anche gli altri documenti pubblicati; di una carta privata relativa a un contratto di reciproca obbligazione per la quale siano stati redatti «duo similia instrumenta» entrambi conservati, si accoglie come primo esemplare quello destinato all'archivio di cui si pubblica la raccolta. Nel caso che l'edizione riguardi i documenti di una stessa cancelleria, sarà l'acribia critica a suggerire caso per caso quale, tra due o più originali, debba considerarsi il primo.

Copie cronologicamente assai tarde rispetto all'originale non consentono, molto spesso, di stabilire quale sia esattamente il posto che loro compete nell'insieme della tradizione. In tal caso è preferibile contrassegnarle mediante sigle convenzionali scelte tra le ultime lettere dell'alfabeto, in modo da porre subito in chiaro la rinunzia ad indicare per loro una collocazione precisa.

Nell'edizione il documento viene presentato senza capoversi, tranne che per le sottoscrizioni e, eventualmente, per la *completio* di carte notarili nonché la *data-tio* e i segni di roborazione di documenti cancellereschi, quando l'esemplare posto a base dell'edizione ne suggerisca il distacco; la divisione delle righe è contraddistinta — solo con riferimento all'originale (o al primo originale se sono più d'uno) — mediante una piccola sbarra verticale. Redazioni diverse di uno stesso documento vengono poste a fronte con i testi in colonna, mentre la dipendenza di un documento da altro precedente viene messa in risalto ricorrendo nella composizione di quello posteriore al carattere corsivo per tutte le parole o parti di esse che i due testi hanno in comune, fatta eccezione per il protocollo, in cui la fissità delle formule è imposta dalla prassi, indipendentemente da qualsiasi legame di derivazione diretta: questo sistema consente di cogliere a prima vista le divergenze tra il modello e il documento derivato, e, in caso di falsificazione, di individuare subito nelle parti aggiunte o diversificate la causale del falso.

Valgono per l'edizione, in quanto applicabili, le norme formulate per la trascrizione. Tuttavia l'uso delle parentesi tonde nello scioglimento delle abbreviazioni viene limitato soltanto a quelle che, per essere meno comuni o riferendosi a parole le quali oscillano

nella desinenza o anche soltanto nella grafia, assumono un valore critico particolare oppure non garantiscono una lettura assolutamente certa. Dovranno perciò essere conservate le parentesi in gran parte dei tronconi, soprattutto quando si riscontrino nel dettato gravi anomalie o incertezze sull'uso sintattico oppure espressioni che possono essere usate sia al singolare sia al plurale; nelle abbreviazioni che esorbitano dal sistema consueto perché peculiari di uno scrittore o di una cancelleria o di un dato territorio, ovvero in quelle che, pur essendone sicura la soluzione, sono fonte di qualche incertezza per quanto riguarda la posizione delle lettere costitutive del vocabolo accorciato, soprattutto allorché si trovino fuse in un compendio unico due parole che lo scrivente ha interpretato come unite in ragione della formula costante nella quale ricorrono; nelle contrazioni che riguardano parole la cui grafia oscilla tra forme diverse; per la nasale abbreviata avanti a labiale, poiché in tale posizione si trova nei documenti medievali non soltanto l'uso alternato di *n* e *m* nel corpo della parola («tempore» accanto a «tempore»), ma, perfino, la preposizione «in» mutata in «im» («im perpetuum»): se in una parola ricorrono più abbreviazioni, si potranno abolire le parentesi per quelle che non destano alcuna incertezza e conservarle invece solo per quel compendio che rientri in uno dei casi ora contemplati.

Le note sono di due ordini: quelle che formano l'apparato critico e quelle di commento, le une e le altre redatte non già in latino, secondo l'uso invalso nell'edizione di testi letterari classici e medievali, bensì nella lingua dell'editore. Le prime vengono richiamate — dando inizio a una nuova serie per ogni pagina — con lettere alfabetiche, ivi comprese *j*, *k*, *w*, *x*, *y*; ove i

segni a disposizione non siano sufficienti, si ricorre alle lettere raddoppiate (*aa, bb, cc*, ecc.). Nella loro composizione si adopera il carattere corsivo per le parti didascaliche e le sigle convenzionali adottate a simbolo dei rappresentanti della tradizione e delle edizioni critiche precedenti, il carattere tondo per le lezioni, le varianti, le congetture, la cui citazione tiene dietro alle sigle suddette. In questo gruppo di note si devono segnalare:

— le lezioni divergenti da quella adottata nell'edizione, anche se la variante è meramente grafica o dovuta sicuramente a *lapsus*;

— le lezioni del rappresentante di maggior autorità che, per essere dovute a *lapsus* evidente, siano state corrette nell'edizione;

— le correzioni apportate a ciascun testimone della tradizione dallo scrittore o da altri correttori, intendendosi della stessa mano dello scrittore, ove non sia indicato altrimenti, quelle correzioni per le quali non si specifica un intervento successivo. Si indicano come lettere corrette *su* altre precedenti quelle scritte interamente su queste senza utilizzarne alcun tratto; come lettere corrette *da* altre precedenti quelle invece che trasformano le prime modificandone qualche tratto; si indicano infine come correzioni su rasatura, totale o parziale, di determinate lettere quelle che siano state eseguite dopo raschiati via segni precedenti. È opportuno, in alcuni casi, descrivere nei particolari il modo in cui è stata praticata la correzione;

— le aggiunte interlineari o marginali: anche in questo caso l'assenza di ulteriori precisazioni indica che l'aggiunta è della stessa mano dello scrittore;

— la presenza di segni abbreviativi superflui o di tratti di lettere principiate e poi lasciate in sospeso;

— l'interpretazione da dare a espressioni o parole che non siano proprie del formulario tradizionale o non risultino abbastanza perspicue;

— la conferma di lezioni inusitate le quali potrebbero essere intese da chi legge come sviste del trascrittore o del tipografo: si esprime con la formula «*Così A [o B o C ecc.]*».

Le note di commento, sobrie e limitate nel numero ai casi veramente importanti, sono richiamate con numeri arabi e trovano posto a piè di pagina, sotto l'apparato critico. Vengono composte in carattere tondo, di solito su due colonne. Esse servono: a illustrare brevemente, con opportuni rinvii bibliografici, personaggi o fatti storici o istituti giuridici particolari che il documento nomina oppure richiama indirettamente; a rimandare il lettore ad altri documenti, a testi giuridici, a passi biblici citati o parafrasati nel testo; a spiegare il valore di una formula, di un nome, di un istituto.

Le norme enunciate, alle quali dovrebbero aggiungersi altre relative all'introduzione, alla presentazione dei singoli documenti, agli indici ecc., non sono tuttavia sufficienti a elaborare la formula dell'edizione perfetta; chi si accinge a pubblicare fonti documentarie dovrà tenerne conto, ma non potrà attendersi dall'applicazione meccanica di esse la soluzione di tutti i problemi: anche nel caso di tradizione ridotta alla sua più semplice espressione, si richiedono nell'editore doti di ingegno e di dottrina che nessuna precettistica potrà sostituire.

XIII. GLI USI CRONOLOGICI NEI DOCUMENTI LATINI MEDIEVALI

Uno dei primi compiti del diplomaticista consiste nel datare esattamente i documenti che egli viene studiando: compito apparentemente facile e che tuttavia ha dato luogo a non poche sviste anche da parte di editori agguerriti, i quali non sempre hanno saputo distinguere l'uso cronologico, diverso da quello moderno, applicato nella data cronica del documento.

Non è questo il luogo per una trattazione completa di cronologia tecnica. È sufficiente, considerato che anche nel medioevo i documenti sono datati con l'indicazione dell'anno, del mese e molte volte del giorno, riferire i mutamenti che sono intervenuti nel mondo occidentale nel sistema di computare questi vari elementi.

Innanzi tutto bisogna tener conto che il calcolo del tempo misurato in anni (solari) ha avuto, secondo le circostanze, un punto di partenza diverso, corrispondente a un grande avvenimento, per lo più di carattere religioso o politico, determinando l'impiego di *ere* diverse. Quelle attestate nei documenti del medioevo occidentale sono:

— *Era del postconsolato*. Deriva dall'uso classico di datare i documenti indicando gli anni dal nome dei consoli in carica (mentre l'era «ab Urbe condita» è più tarda e fu seguita di preferenza da storici e annalisti),

uso confermato nel 537 da Giustiniano che prescrive di aggiungere anche l'anno di impero (*Nov. 47, 1*). Diventa sempre più irregolare l'elezione dei consoli in seguito ai continui rivolgimenti politici, si cominciò a introdurre nella datazione il numero degli anni intercorsi dall'ultimo console eletto, con la formula «post consulatum N. anno...», formula che divenne pressoché costante dopo il 541, anno in cui fu eletto l'ultimo console, Flavio Basilio iunior. Nel 566 l'imperatore Giustino II assunse nuovamente la dignità consolare, e si trovano carte della fine del secolo VI e del VII che fanno menzione del postconsolato di Giustino. Una formula con riferimento alla carica consolare si trova pure, alquanto sporadicamente, in documenti più tardi (VIII-IX secolo), ma senza un vero significato cronologico e in sincronia con altri sistemi di datazione, come pretesto per attribuire al sovrano il titolo di console, con valore puramente onorifico. Anche nelle carte cittadine in cui figurano i nomi dei consoli del comune, la menzione non ha valore assoluto di data, ma è sempre accompagnata da altra determinazione cronologica.

Diverso, e assimilabile all'era del consolato in età classica, è l'uso invalso presso alcuni comuni di datare i documenti con riferimento al podestà («tempore protestarie domni N.»): essendo infatti l'ufficio podestarile di durata annuale, la menzione contiene un elemento cronologico preciso.

— *Era dell'impero, del papato, del regno, del principato.* Trae origine dal decreto giustiniano sopra ricordato: consiste nel numerare progressivamente gli anni di governo dell'imperatore (prima d'Oriente, poi anche del Sacro Romano Impero) o del pontefice o del

re o del principe, a partire dalla data dell'incoronazione (talvolta dall'elezione); per fissare la cronologia del documento è perciò necessario conoscere con esattezza tale data, tenendo altresì conto che allorquando sono menzionate varie ere per uno stesso personaggio il quale abbia riunito in sé più corone (per esempio, Federico II imperatore, re di Sicilia, re di Germania, re d'Italia, re di Gerusalemme) è facile che lo scrittore sbagli nel computo dell'una o dell'altra (più facilmente l'errore si verifica nell'era che non è propria del territorio in cui il documento viene redatto) o addirittura le assimili tutte alla prima, quasi che ciascuna incoronazione risalga a quella medesima data. Inoltre in qualche caso, e soprattutto nei territori dell'Italia meridionale rimasti più a lungo sotto l'influenza bizantina, si può verificare l'assimilazione tra la data d'inizio dell'era del sovrano e quella dell'inizio dell'anno civile (che in zona bizantina era, come vedremo, il 1° settembre), sicché nel computo il primo anno di regno (*annus incipiens*) risulta, secondo i casi, più lungo o più breve della durata effettiva di un anno solare (così, per esempio, il 1° anno del regno di Sicilia di Guglielmo II viene registrato, in certi documenti, per il solo periodo compreso tra il 7 o il 15 maggio 1166 e il 31 agosto 1167, mentre il 11 dal 1° settembre 1167 al 31 agosto 1168, e così via; al contrario il 1° anno del regno di Sicilia di Federico II è molto spesso computato soltanto dal 17 maggio al 31 agosto 1198, mentre col 1° settembre dello stesso anno si calcola già l'anno 11).

— *Era di Spagna.* È così chiamato un computo degli anni che ebbe lungo uso nella Penisola Iberica e che offre esempi anche in Francia (Provenza e Languedoc); la sua diffusione è legata al dominio visigoti-

co, anche se fu introdotta in epoca precedente. Secondo tale computo gli anni si contavano a partire dal 38 a.C., cioè con una eccedenza di trentotto anni rispetto al sistema moderno: seguendo Isidoro di Siviglia i più ne ascrivono l'inizio all'introduzione del calendario giuliano nella Penisola Iberica, in seguito all'occupazione da parte di Augusto.

— *Era «ab origine mundi»*. È propria dei documenti greci (si chiama infatti anche «era costantinopolitana» o «bizantina»), ma se ne trovano esempi sal-tuari pure in documenti latini dell'Italia meridionale, particolarmente se tradotti da originali greci. Fissa convenzionalmente la creazione del mondo all'anno 5508 a.C. (calcolato però, secondo lo stile bizantino, dal 1° settembre 5509 al 31 agosto 5508), sicché rispetto al computo moderno essa registra 5508 anni in più dal 1° gennaio al 31 agosto e 5509 dal 1° settembre al 31 dicembre.

— *Era cristiana*. È la più diffusa, anche se la sua adozione nell'uso documentario non fu così rapida come verrebbe fatto di pensare. Enumera gli anni a partire dalla nascita di Cristo, e fu introdotta (non però nei documenti!) verso la metà del secolo VI da un monaco scita, Dionigi il Piccolo, il quale peraltro commise nel calcolo un errore — che si perpetua ancora oggi — fissando l'evento all'anno 753 di Roma, con uno scarto di circa tre-quattro anni. L'inizio dell'anno basato sull'era cristiana seguì nel medioevo, secondo i tempi e i luoghi, stili diversi, di cui occorre tener conto nel riportare la data dei documenti in termini moderni.

Lo stile dell'incarnazione, che fino al secolo XIV offre il maggior numero di esempi, pone l'inizio dell'anno al mo-


mento in cui Cristo sarebbe stato concepito, e cioè al 25 marzo: ma fu applicato secondo due computi diversi, uno detto *pisano*, che anticipa di nove mesi rispetto alla natività, per cui segna nel millesimo un'unità in più, nei confronti del computo moderno, dal 25 marzo al 31 dicembre; l'altro detto *fiorentino*, di gran lunga più adoperato, che ritarda di tre mesi rispetto alla natività e di un anno intero rispetto al computo pisano, per cui segna nel millesimo, in confronto con lo stile moderno, un'unità in meno dal 1° gennaio al 24 marzo. Non sempre però alla formula «anno incarnationis» o «ab incarnatione» corrisponde effettivamente l'uso di questo stile: a volte si tratta di *anni incarnationis vulgares*, cioè con inizio il 25 dicembre o il 1° gennaio, a volte di stile bizantino (v. oltre).

Lo stile della *natività* fissa il principio dell'anno al 25 dicembre, in anticipo di sette giorni rispetto allo stile moderno e segnando quindi il millesimo una unità in più dal 25 al 31 dicembre.

Lo stile *bizantino*, largamente diffuso nei territori che più a lungo sentirono l'influsso di Bisanzio, fa iniziare l'anno il 1° settembre, anticipando di quattro mesi sul computo moderno, sicché i documenti così datati presentano nel millesimo una unità in più dal 1° settembre al 31 dicembre.

Lo stile *veneto*, di origine piuttosto antica (gioverà ricordare che esso coincide per questo riguardo con il calendario detto di Romolo) ma così chiamato perché soltanto nella Repubblica Veneta se ne riscontra un uso meto-dico e prolungato, ha come inizio dell'anno il 1° marzo, con un ritardo di due mesi in confronto allo stile moderno, per cui segna un'unità in meno dal 1° gennaio al 28 o 29 febbraio.

Lo stile della *pasqua*, detto anche *francese*, fa iniziare l'anno, in ritardo rispetto all'uso moderno, con la Pasqua, ossia con una festa mobile, per cui la durata dell'anno stesso non è costante e taluni giorni possono o non figurarvi affatto (quando a una Pasqua *alta* ne segue una più *bassa*) o figurarvi due volte (nel caso opposto): i notai



Gli usi cronologici

francesi che fecero uso di questo stile introdussero spesso l'espressione «ante Pascha» per indicare la seconda serie di giorni ricorrenti, ma talora la omisero, rendendo assai difficile, se non impossibile, determinare l'anno di un documento. Per il riporto allo stile moderno occorre conoscere la data in cui venne a cadere la Pasqua in un anno determinato e aggiungere al millesimo una unità in più per il periodo compreso tra il 1° gennaio e quella data (l'oscillazione va dal 22 Marzo al 25 aprile).

Lo stile della circoncisione, o stile moderno, è infine quello che fa iniziare l'anno il 1° gennaio.

Per comodità di calcolo la corrispondenza tra i vari stili dell'era cristiana di un anno qualunque (A) può essere rappresentata in un grafico come a pag. precedente, dove l'estensione delle linee nere orizzontali indica la coincidenza nel millesimo tra lo stile moderno e gli altri.

— *Era della Passione.* Di uso piuttosto limitato, venne adoperata soprattutto in Francia. Pone come inizio del computo degli anni l'anno 33 d.C., data presunta della Crocifissione: le carte datate con tale era segnano pertanto nel millesimo trentatré unità in meno.

Omettiamo il ricordo di altre ere che non interessano la diplomatica latina medievale o perché in uso presso altri territori, come l'era di Diocleziano (o dei martiri) e l'era maomettana, o perché entrate in uso più tardi, come l'era della libertà (o della Rivoluzione Francese), l'era massonica, l'era fascista, ecc. È necessario invece soffermarci su un'altra maniera di indicare gli anni, frequentissima nel medioevo e conservatasi anche in età moderna nei calendari liturgici. Si tratta dell'*Indizione*, consistente nel numero d'ordine progressivo che un determinato anno occupa in un ciclo quindicennale, per cui a un certo anno dell'era cristiana corrispon-

de l'indizione I^a, al successivo la II^a e così via fino alla XV^a, dopo di che si ricomincia dalla I^a.

L'origine di tale computo non è stata ancora chiarita: sembra tuttavia che provenga dall'Egitto, dove sarebbe stato inizialmente introdotto in documenti di carattere fiscale allorché (secolo IV) il ciclo delle imposizioni tributarie passò da cinque a quindici anni. Esteso rapidamente sia nell'Oriente sia nell'Occidente, il suo uso divenne generale e per qualsiasi tipo di documento. Dalla sincronia tra indizione e anno dell'era cristiana in testi seriori si è calcolato che l'anno 3 a.C., qualora l'uso dell'indizione fosse già stato in vigore, sarebbe venuto a compiacere con l'inizio di un ciclo indizionale; ciò equivale a dire che l'era cristiana è in ritardo di tre anni rispetto alla sequenza quindicennale in cui sarebbe caduto l'anno I d.C. Su questa base si è potuto stabilire che per trovare l'indizione di un determinato anno dell'era cristiana occorre aggiungere tre al millesimo e dividere per 15: il resto dà l'indizione; se il dividendo è perfettamente divisibile per il divisore, ossia se manca resto, l'indizione è la XV^a (il quoziente non ha nel calcolo alcuna rilevanza, poiché indica soltanto il numero ipotetico dei cicli indizionali succedutisi dall'inizio dell'era di Cristo).

Dal momento che la cifra indizionale indica soltanto la successione nell'interno di un ciclo, senza alcun riferimento al numero progressivo dei cicli stessi, è chiaro che la indizione da sola non è sufficiente a datare un documento: negli esempi in cui l'anno non è altrimenti riferito (si tratta per lo più di mandati sotto forma di lettere o di documenti finanziari) soltanto il contenuto può (e non sempre) consentire di circoscrivere la data entro un periodo quindicennale da cui si potrà risalire all'anno preciso. Ma il più delle

volte l'indizione è riferita in sincronia con l'una o l'altra era, consentendo così di controllare l'esattezza del dato e molte volte di determinare lo stile seguito dal compilatore del documento.

Per tale confronto è necessario però tener presente che anche il principio dell'anno indizionale varia secondo stili diversi, di cui i principali sono:

— *indizione greca* (o *bizantina*), che ha inizio il 1° settembre con anticipo di quattro mesi rispetto all'anno indizionale cominciante col 1° gennaio, segnando pertanto un'unità in più dal 1° settembre al 31 dicembre (la sincronia di questo dato con l'era cristiana secondo lo stile bizantino ha originato molto spesso datazioni errate di documenti dell'Italia meridionale: una carta con i seguenti elementi cronologici: «anno incarnationis .MCCXCVIII, mense novembris, indictione .I^a», non è del novembre 1198, nonostante la perfetta corrispondenza di tale millesimo con l'indizione I^a, bensì del novembre 1197, poiché sia l'era cristiana sia l'indizione segnano in tal caso un'unità in più);

— *indizione bedana* (o *cesarea*), cosiddetta perché usata dal venerabile Beda, che comincia con il 24 settembre anticipando di tre mesi e sette giorni sul computo del 1° gennaio, segnando quindi un'unità in più dal 24 settembre al 31 dicembre;

— *indizione genovese*, che comincia ugualmente il 24 settembre, ma con ritardo di un anno rispetto all'indizione bedana e di otto mesi e ventitré giorni rispetto al 1° gennaio: segna quindi per tale periodo una unità in meno;

— *indizione romana* (o *pontificia*), con inizio il 25 dicembre, in concordanza con lo stile della natività nell'era cristiana, in anticipo di sette giorni sul 1° gennaio (anche in questo caso i documenti compresi tra il 25 e il 31 dicembre sono stati spesso attribuiti per errore all'anno seguente quello effettivo per non aver tenuto conto dell'unità in più segnata così nel millesimo come nell'indizio-

ne); in un secondo tempo fu però modificata portando l'inizio al 1° gennaio;

— *indizione senese*, di uso limitato, a quanto pare, al solo territorio di Siena, con inizio l'8 settembre in anticipo di tre mesi e ventitré giorni sul 1° gennaio.

Analogamente a quanto fatto per gli stili dell'era cristiana, si può rappresentare graficamente il diverso inizio dell'anno indizionale nella maniera seguente:

1° gen.
31 ago.
1° set.
7 set.
8 set.
23 set.
24 set.
24 dic.
25 dic.
31 dic.

INDIZIONE

romana	A	—————→	A + 1
bizantina	A	→ A + 1	
bedana	A	—————→	A + 1
genovese	A - 1	—————→	A
senese	A	—————→	A + 1

Anche l'indicazione del mese e del giorno seguì usanze diverse: a volte ricorre ancora il sistema classico del calendario giuliano (specie nella cancelleria pontificia), che ripartisce il mese in «Kalendae» (1° di ciascun mese), «Nonae» (5 di gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre e 7 di marzo, maggio, luglio e ottobre) e «Idus» (rispettivamente 13 o 15 del mese) e in base a queste scadenze calcola di volta in volta il numero dei giorni che mancano alla successiva data fissa.

La data immediatamente anteriore a ciascuna scadenza è indicata con «pridie»: «pridie Kal. nov.» è il 31 ottobre, «pridie Non. aug.» il 4 agosto, e così via; più raramente nel medioevo è dato come «prostriedie» il giorno successivo alle scadenze fisse: «post. Kal.febr.» per il 2 febbraio, «post. Id. oct.» per il 16 ottobre; gli altri giorni sono riferiti, secondo i casi, «ante Nonas», «ante Idus» o «ante Kalendas» (del mese successivo). I giorni sono computati per intero sia in partenza sia in arrivo, sicché il 3 giugno, per esempio, non è il 2° giorno prima delle None (che cadono il 5), bensì il 3°. In pratica la riduzione al sistema moderno si ottiene sottraendo la cifra indicata di volta al giorno delle None o delle Idi aumentato di una unità o all'ultimo del mese aumentato di due se il riferimento è alle Calende del mese seguente: pertanto

- iv Id. apr. = (13 + 1) - 4 = 10 aprile;
 iii Non. sept. = (5 + 1) - 3 = 3 settembre;
 xii Kal. ian. = (31 + 2) - 12 = 21 dicembre.

Va tenuto presente che l'indicazione del mese, anziché accordarsi in accusativo (per la dipendenza dalla preposizione sottintesa «ante») con i sostantivi *Kalendas*, *Nonas*, *Idus*, come nell'uso classico, è di norma nel medioevo sostantivata ed espressa con un genitivo di specificazione («ante diem) tertium Kalendas februarii» anziché «februarias». Accade anche di trovare i sostantivi *Kalendae*, *Nonae* e *Idus* in ablativo pur quando la data non coincide con i rispettivi giorni di scadenza, essendosi smarrita la nozione della dipendenza da un «ante» sottinteso: «x. kalendis martii», «iii. nonis octubris», ecc.

Tuttavia già all'inizio del medioevo si trova impiegato il sistema ancor oggi in uso di computare i giorni in ordine progressivo mese per mese («die .v. mensis madii», «die .xxiii. novembris»). Una sorta di com-

promesso tra il sistema classico e quello moderno è data dalla cosiddetta *consuetudo bononiensis*, consistente nel dividere il mese in due quindicine e computare in ordine diretto i giorni della prima (indicata come «intra mense») e in ordine retrogrado quelli della seconda (indicata come «exeunte mense»): sicché il 12 giugno è designato come «die .xii. intra mense iunio», il 29 dello stesso mese come «die .ii. exeunte mense iunio». L'ultimo del mese è sempre designato come «ultimo». Esempi, piuttosto sporadici, di tale sistema si incontrano anche nell'Italia meridionale, dove spesso la formula «mense exeunte» è sostituita da quella «mense astante».

Talora i documenti recano anche l'indicazione del giorno della settimana, o adottando i nomi classici o con la successione numerica dei calendari liturgici: in entrambi i casi vengono distinti in maniera particolare la domenica (*dies Dominica*, ossia giorno del Signore, l'antico *dies Solis*) e il sabato (*dies Sabbati*, dal nome ebraico diffuso con la Bibbia, il *dies Saturni* dei pagani). Troviamo quindi:

dies Dominica = domenica			
dies Lunae ☾	feria II	=	lunedì
dies Martis ☿	feria III	=	martedì
dies Mercurii ☿	feria IV	=	mercoledì
dies Iovis ♃	feria V	=	giovedì
dies Veneris ♃	feria VI	=	venerdì
dies Sabbati = sabato			

La pratica liturgica influenza talora anche l'indicazione del giorno dell'anno, a cui si sostituisce la men-

zione della festa celebrata nel giorno stesso («dies Maris post Pentecosten», «in octava Assumptionis», «in festo beate Marie virginis de mense augusti», «in vigilia Epiphanie», ecc.) o addirittura le prime parole dell'*Intrito* della messa relativa («in die dominica *Laetare*»: 4° domenica di quaresima; «in die Dominica *Quasi modo*»: domenica dell'ottava di Pasqua, ecc): nell'uno e nell'altro caso è indispensabile, per evitare errori nella datazione, confrontare attentamente gli usi liturgici locali.

APPENDICE

Vengono presentati in questa sede alcuni esempi di edizione critica di testi documentari, scelti con il criterio di offrire altresì una selezione, sia pure ridotta, della loro tipologia. Il n. 1 riproduce un documento pubblico solenne (diploma dei re Ugo e Lotario, del 1° luglio 932, tratto da *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di Luigi SCHIAPARELLI, Roma, 1924 [*Fonti per la storia d'Italia* pubblicare dall'Istituto storico italiano, 38], pp. 94-98), il n. 2 un documento pubblico non solenne (mandato o *litterae executoriae* di papa Alessandro IV, del 15 marzo 1261, ripreso da Franco BARROLONI, *Suppliche pontificie dei secoli XIII e XIV*, in *Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*, 67 [1955], pp. 47-49), il n. 3 un documento semipubblico (*chartula donationis* di Guglielmo di Luzzi, figlio di Goffredo conte di Catanzaro, del novembre 1170, desunta da Alessandro PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano, 1958 [*Studi e testi*, 197], pp. 67-69), i nn. da 4 a 6 sono altrettanti documenti privati (una *charta offerstonis* lucchese del 6 agosto 766, dal *Codice diplomatico longobardo*, a cura di Luigi SCHIAPARELLI, II, Roma, 1933 [*Fonti per la storia d'Italia* pubblicare dall'Istituto storico ita-

liano, 63], pp. 198 sg.; un *libellus* ravennate del 6 settembre 943, da *Le carte del monastero di S. Andrea di Ravenna*, a cura di Giovanni MUZZIOLI, I, Roma, 1961 [*Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi*, 86], pp. 23-25; uno *scriptum permutationis* della Terra di Bari [Giovinzazzo], del 14 aprile 1299, da RAFFAELLA STUFANO, *Aggiunte al «Codice diplomatico barese». Documenti di Giovinzazzo dei secc. XII e XIII*, in *Archivio storico pugliese*, XVIII [1965], pp. 48-49). Ovviamente per i riferimenti bibliografici compendiativi e per i rinvii interni che si trovano nella presentazione di ciascun documento o nelle note, il lettore dovrà rifarsi alle rispettive edizioni da cui questi esempi sono tratti.

1.

932 luglio 1, Lucca.

Ugo e Lotario re, a preghiera del marchese Bosone, donano alla chiesa di S. Martino di Lucca la corte Massarosa colle dipendenze.

Originale, arch. Arcivescovile di Lucca: Privilegi, n. 2 [A]. Copia sec. XI, arch. Capitolare di Lucca: CC, 4, Banco XII. Copia notarile sec. XII, ibid.: CC, 2, Banco XII; sul dorso della pergamena: «Mandato copia a Roma anno 1527». [B]. Copia not. 1243 agosto 26, ibid.: CC, 3, Banco XII. Copia cart. not. 1374 novembre 22, ibid.: cod. PtxxxI, c. 7 B. Copia cart. sec. XVII, ibid.: cod. PtxxxI, c. 5, da B. Due copie cart. not. 1659 ottobre 6, ibid.: Banco XVIII, busta 6.

FIORENTINI, *Memorie della gran contessa Matilda*, 2^a ed., p. 400, estr. da A, con a. «932». PUCCINELLI, *Historia di Ugo principe della Toscana*, p. 5, estr.; *Cronica dell'insi-*

gne abbazia di Fiorenza, p. 184, n. 1, da copia di A trasmessagli dal FIORENTINI, con a. «932». UGHELLI, *Italia sacra*, I, 1^a ed. 854; 2^a ed. 801, da A, coll'a. «DCCCXXXII» = ECKHART, *Origines familiae Absburgo-Austriacae*, col. 151 = *Origines Guelphicae*, I, 242 = MURATORI, *Annali*, a. 932, datum. BOUCHE, *La chorographie et l'histoire chron. de Provence*, I, 791, estr. *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, I, 95, cit.; V, par. 3^a, p. 640, n. MDCCCLXIX, ed. BARSOCCHINI, da A, con a. «DCCCXXXII» e omette l'indizione. GUIDI e PARENTI, *Regesto del Capitolo di Lucca*, I, 5, n. 9, estr. da A. Cf. DAVIDSON, *Geschichte von Florenz*, I, 102, cit. (ed. ital., I, par. 1, p. 152, cit.); HOFMEISTER, *Markgrafen und Markgrafschaften im italienischen Königreich*, op. cit., p. 404, nota 2, estr.; PIVANO, *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino*, p. 89, cit.; SCHNEIDER, *Die Reichsverwaltung in Toscana*, I, 226, 229, 231, 232, cit.; SCHIAPPARELLI, *Ricerche* &c. V, 27, cit. Regesto: BÖHMER, n. 1389.

È scritto da mano conosciuta, forse del riconosciatore (cf. *Ricerche* &c. V, 68,9; ha caratteri estrinseci ed intrinseci di particolare solennità. Per il dettato, cf. *Ricerche* &c. V, 172. Alcune particolarità del testo, come la mancanza della promulgatio, la speciale composizione della narrazione e della dispositio, la duplice minatio colla pena spirituale staccata da quella pecuniaria, sono forse dovute ad influenza della carta di vendita ricordata nel testo: cf. *Ricerche* &c. V, 177. Notevole, nella dispositio, la clausola col ricordo dei parenti (cf. *Ricerche* &c. V, 179-81). Vedansi le conferme di Ortone I 962 marzo 13 (D O I, n. 238), Ortone II 982 dicembre 21 (D O II, n. 289), Ortone III 998 settembre (D O III, n. 301) e Corrado II 1038 febbraio 23 (D K II, n. 260). Gli anni di regno e l'indizione si riferiscono al 932, sicché l'anno 933 dell'originale, se non errato, si riferirà alla documentazione o sarà dovuto all'uso del computo pisano (cf. *Ricerche* &c. V, 147).

(C) † In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Quia decet regali magnificentiae loca sancta ditari atque venerari et omnibus Christianis de animabus patrum suorum curam atque sollicitudinem gerere, ideo dignum duximus modo in presenti sanctissimi Martini episcopi locum Lucae situm de hereditatibus nostris in aliquod locupletari, ut et ipsis pro quibus offeritur ad refrigerium ^(a) et ipsis qui offerunt ad remedium proficiat sempiternum. Quapropter considerantes nos hoc et in animo volentes, prece et admonitione karissimi fratris nostri | Bosonis illustrissimi marchionis, offerimus predicto sancto loco pro remedio animarum Adelberii marchionis ^(b) et Bertae serenissimae comitissae karissimaeque matris nostrae predicto beato Martino pontifici aedlesiaeque suae siq̄ Lucae suisque fidelibus ibi pro tempore Deo famulantibus, sacerdotibus scilicet et diaconibus, subdiaconibus quocumque | ceterisque ibi pro tempore ordinatis, videlicet cortem unam de iure proprietatis nostrae pertinentem, quam predicta mater nostra de patris nostri sueque precio comparavit, et dicitur Massa Grausi, consistens in ipso comitatu Lucensi, cum terris et massariis ibi iuste et legaliter modo in presenti pertinentibus, videlicet: in loco Mozatico | manentes duos, in Arstulo ^(c) manentes duos, in Montisano manentem unum, in Fiocle manentes quattuor, in Casule manentes tres, in Cerri manentem unum, in Scopeto manentes duos, in Platano manentem unum, iusta ipsam cortem ^(d) adiacentes manentes decem, in Colezani manentem unum, in Panicale manentem | unum, qui

(a) re- scritto nell'interlineo (b) ma- su cancellatura di et (c) Corretto da urstulo (d) Casi A.

omnes iam dicte corti vicini esse videntur; in aliis locis et villis ad ipsam cortem pertinentes, ad Toiano ultra portam manentes quinque, a Retiniano manentem unum, ad Turrin iuxta Campum Maiorem manentem unum, in Casule Montanino manentem unum, in Bulisano manentes duos, in Corsanico manentes duos, | in Cerbaiola manentem unum, in Bonazula iuxta Versiliam campum unum, iuxta ecclesia ^(a) Sancti Angeli in Cornuta campum unum, ad Metato campora duo, unum ex uno latere Sercli fluminis et alterum campum ex altero latere, unum caput tenent in terra Sancti Antimi et alterum caput tenent | cum ambobus lateribus in terra Sanctae Mariae; seu et petiolam unam de terra in insula iuxta flumen Sercli, cum omnibus pertinentiis eiusdem cortis nostra preceptaria auctoritate iam dicto sancto loco concedimus funditusque largimur, omnium episcoporum penitus de eadem corte potestates ^(b) | subtrahentes atque auferentes. Illud quoque rogamus, ut, si aliqua necessitas illis fuerit, de ac re episcopus illorum qui tempore ^(c) fuerit illis paterno amore subveniat, quemadmodum | p[ar]t[is] o[r]t[is] bonus suis clericis facere debet. iubeamus denique pleniterque statuimus, ut si unquam in tempore aliquis episcopus, vel | ipse qui nunc ibi presul est, super illos malo hordine surrexerit et de ipsa terra in aliquod aut super totum deminorationem eisdem fratribus eorumque successoribus fecerit aut facere quesierit et pro ipsa sacerdotum laceratione hoc clare factum fuerit, statim deveniat ipsa cortis cum omni sua | integritate in potestate propinquioris parentis nostri qui pro tempore fuerit, et tandiu ipse

(a) Corretto da ecclesiae (b) potestates (c) Si intenda pro tempore.

eam per hanc nostram iussionem teneat, donec Dominus talem pastorem eidem sanctissimo loco donet, qui hoc quod iubemus adimplere studeat. igitur ipse qui eam illis subtrahere | quesierit, pro perfiditate suam aeternam possideat maledictionem ^(a) interitumque sempiternum, et quod nobis et predictis animabus debuerat esse ad premium salutis sempiternae, illi sit ad augmentum dampnationis perpetuae. pro maiori quoque securitate ipsorum servorum Dei futuraque stabilitate filium nostrum | Lotharium nobiscum regnatum hoc preceptum simul nobiscum firmari corroborarique manu propria fecimus. concedentes eandem coram predicto sancto loco in prescripto tenore una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, saltibus, sationibus, aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, alpiibus, planiciebus, | oliveis, piscationibus, servis et ancillis utriusque sexus, aldionibus et aldianis et cum omnibus que dicit vel nominari ^(b) possunt ad eandem cortem, que Massa Grausi dicitur, iuste et legaliter respicientibus in integrum, ut habeant predicti Dei servi et predicta aecclesia solide ac delibate eandem cortem, quemadmodum mater nostra habuit, teneant ^(c) | firmiterque possideant proprietario iure, faciant de frugibus seu de reditionibus eius quicquid voluerint, omnium hominum contradictione atque oppressione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamnerae nostrae | et medietatem predicatae aecclesiae et clericis ibi pro tempore Deo servientibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus opersetur, manibus pro-

(a) La prima i aggiunta dopo. (b) Si intenda nominari. (c) Il passo quemadmodum - teneant su rasura e pare di prima mano.

priis roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

✠ Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. ✠

✠ Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii. recognovi et subscripsi. ✠ (S R) (SI D).

Data kalend. iulii, anno dominicae incarnationis dcccxxxii., regni autem domni Hugonis piissimi regis. vi., domni Lotharii item regis. ii., indictione. v. Actum in civitate Luca. feliciter.

2.

1261 marzo 15, Laterano.

Il pontefice dà mandato al vescovo di Spoleto di rimuovere dal priorato di S. Angelo di Montebibico il vescovo di Aversa reintegrando nel possesso l'abate di Sassovivo.

Due originali, arch. di Sassovivo, fasc. 67, n. 951 (inv. 143) [A], e ivi, fasc. [67], n. 951 (inv. 141) [A]; copia semplice della fine del secolo XIII, ivi, fasc. [67], n. 951 (inv. 139) [B].

Registro: POTHAST, —.

Gli originali sono in buono stato di conservazione, appena consumiti in corrispondenza delle pieghe. A reca entro la plica, a sinistra, tre puntini e più sotto le sigle «B p n», note, attraverso le schede raccolte da Paul Maria Baumgarten e conservate presso la Scuola pontificia di paleografia, diplomatica e archivistica annessa all'Archivio

segreto Vaticano, in un documento del 12 aprile 1261 conservato nell'archivio della Corona de Aragón di Barcellona (Leg. 14°, n. 7). Se però, come sembra di poter dedurre da un esame paleografico – sempreché la riproduzione dei segni delle suddette schede sia fedele – esse sono da identificare con le sigle «B p m», le si incontrano ancora varie volte nella stessa posizione in altri documenti del medesimo anno (docc. del 25 febbraio [POTTHAST, n. 18051]: 20, 21 e 26 novembre; 12 e 20 dicembre) e anche, circostanza che lascia perplessi, sul lembo esterno della plica a destra in altri anteriori (docc. del 6 maggio 1258 [POTTHAST, n. 17260], del 31 maggio e del 5 dicembre 1259 [POTTHAST, n. 17721]): poiché sembra improbabile il passaggio di una stessa persona dalla categoria degli *scriptores-notarii* a quella dei *computatores* anziché viceversa, è assai dubbia l'identità del nostro con lo «scriptor Benjaminus subdiac. Parmensis» cui il Baumgarten attribuisce la suddetta segnatura nella scheda del documento del 6 maggio 1258. Tanto A che A' hanno sul lembo esterno della plica a destra la sigla «Th.S.» (cf. doc. n. IV, 3); A conserva inoltre la *bulba plumbea*, mentre in A' non rimane che un pezzo del filo di canapa che la sosteneva; a tergo di A' oltre l'indicazione del procuratore «(Iohannes) d(e) Stanctio Sergio» (per cui cf. doc. n. IV, 3), si legge, al centro e in senso perpendicolare a quello della scrittura nel *recto*, l'annotazione «R(ecipie) Ricc(arde)», della stessa mano, come pare, che ha apposto l'identico ordine in calce all'esemplare A' della redazione β della supplica riportata al n. 1. Rispetto a detta supplica il documento pontificio dipende nella *narratio* dalla redazione β, mentre la *dispositio* ripete la minuta vergata in calce all'esemplare della redazione α: tali relazioni sono qui poste in evidenza dal carattere corsivo.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Ven-
rabili fratri .. episcopo Spoletan(o), salutem et aposto-

licam benedictionem. Gravem dilectorum filiorum ..
*abbatis et conventus monasterii | Saxiviu, ad Roma-
nam Ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti
Benedicti, quondam Fuliginatensis* ^(a) *dioc(esis)*, rece-
pimus questionem quod nos dudum Bartholoto ^(b) *ca-
nonico | Spoletan(o)* nostris dedisse dicimur *litteris in
mandatis ut ecclesiam Sancti Angeli de Montepublico
ad idem monasterium pleno iure spectantem, Spoleta-
n(e) dioc(esis)*, non obstante si unus, etiam si prior
*appellaretur, vel duo tantum monachi morarentur in
ea, ipsis inde amotis venerabili fratri nostro .. Aversa-
n(o) episcopo auctoritate nostra* ^(c) *per | se vel per alium
conferre ac assignare* ^(d) *curaret, retinendam ab eodem
episcopo usque ad nostre beneplacitum voluntatis ip-
sunque vel procuratorem suum eius nomine in illius
corporalem possessionem induceret et tueretur induc-
tum, contradictores per censuram ecclesiasticam ap-
p(e)ll(ati)one postposita compescendo. cuius auctorita-
te mandati dictus canonicus ecclesiam | ipsam, amotis
violenter ab ea duobus monachis, quorum alter prior
existerat, et sex conversis qui morabantur in ea, predic-
to episcopo contulit et .. procuratorem | suum eius
nomine in ipsius possessionem induxit. sicque dictus
episcopus, pretextu collationis huiusmodi, eandem ec-
clesiam detinet occupatam in ipsorum *abbatis et con-
ventus preiudicium et gravamen. propter quod iidem
nobis humiliter supplicarunt ut cum nobis super hoc
in eo falsitas sit suggesta quod duo tantum monachi
erant in ip(s)sa ecclesia in qua | sex conversi preter
eosdem monachos morabantur et in eo veritas tacita
quod ipsius ecclesie proventus idem abbas pro volunta-**

(a) B Fuliginatensis (b) Così A A' B. ma cf. doc. 1. (c) B *hu-
la n. corr. su v* (d) B *assiniare*

te sua recipit in utilitatem sui monasterii convertendos, subvenire in hac parte ipsis et eidem monasterio misericorditer curavimus. Cum igitur si hec nobis relata fuissent nullatenus ipsi episcopo predictas litteras dedissemus, pro eo quod nostre intentionis non exitit sic iuri dicti monasterii derogare ^(a), nos predictum beneplacitum nostrum et dictas litteras ac processum | per eas habitum revocantes et volentes nullius existere firmitatis, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus ecclesiam ipsam cum iuribus et pertinentiis | suis, amoto ab ea et bonis eius dicto episcopo vel procuratore suo aut quolibet alio detentore, ipsis abbati et conventui sine quolibet difficultate resituas et eos | in corporalem ipsorum possessionem reducas et defendas reductos, revocatis sine quolibet difficultate excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiis, si | que in eos occasione huiusmodi sunt prolate, contra dictiores per censuram ecclesiasticam appellatione disposita compescendo, invocato ad hoc, si necesse fuerit, | auxilio brachii secularis. Dat(e) Lateran(i), id(i)bus martii | pontificatus nostri anno septimo.

(B) ^(b)

3.

1170 novembre, Luzzi.

Guglielmo da Luzzi, figlio di Goffredo conte di Catanzaro, per intercessione della madre, concede a titolo perpetuo, in accoglimento della sua richiesta verbale, a Giovanni medico e giudice, il quale lo gua-

(a) B derogare con -ra-espunto. (b) A' (BD)

ri da una gravissima malattia, la scainata già di Giovanni Capoboprete, insieme con quella che questi da lui aveva acquistato e che fu di Michele Caputlupo, terre in vocaboli Rivo Sculli, Sancto Iuliano, Fraxinum e altrove, nonché immunità e diritti, avendone ricevuto in restituzione i mille tari che gli dette per le prestazioni mediche.

Originale, Docc. stor. Abb. 2, 24 [A]. Sul verso, di mano del sec. XIV: «Carta Sambucin(e)»; al di sotto è un'annotazione della fine del sec. XIII, assai sbiadita, di cui si legge soltanto «de Lucii».

Pergamena gravemente danneggiata da roscature di topi lungo tutto il margine sinistro e scurita in alcuni punti da macchie di umidità.

Per l'era cristiana e per l'indizione è usato lo stile bizantino (cf. l'Introduzione, pp. LII sg.).

Intorno all'autore cf. l'Introduzione, p. xxii nota.

✠ Ego Will(h)elmus) filius comitis Gosfredi ^(a) confirmo et concedo hoc breve.

✠ In nomine Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno incarnationis dominice millesimo centesimo | septuagesimo primo, mense nove(m)br(is) quarte ind(ictionis), anno autem regni domini nostri Guill(elm)i | Dei g(rati)a magnifici et gloriosissimi regis Scyllie, ducatus Apulie et principatus Capue, filii quondam gloriosi | regis nostri Will(elm)i bone memorie, quinto. Feliciter, amen. Astante me ego Guill(elmus) filius comitis Gosfridi Catazari ^(a) in terra mea Lucii, mecum adessent ^(b) dominum Leo-

(a) Così A (b) Si sottintenda una congiunzione temporale.

nem iudicem cognomine Test(a)gnelli quam et | Guil-
l(elmum) fil(ium) Ioseph necnon dominum Guid(o-
nem) filium Rogg(erii) Martur(ani) et Alex(andrūm)
Cretonem quam et dominum Roglgerium de la Serra et
Angel(merium) ^(a) fil(ium) Angelmerii, ante meam pre-
sentiam venit quidam Iohannes medicus iudex m(h)i
loquendo | atque rogando et misericordiam petendo
de hoc quod ille hominem et nutrimum meum esse et
ut illi accrescerem de rebus | [st]abili, quia non habe-
bat tantam hereditatem ut circa me vivere valeret ho-
norifice. similiter domina mater | [nostra] cum aliis
bonis hominibus me rogaverunt. audientem ego pre-
dictus Guill(elmus) talem deprecationem de ore pre-
dicli Iohannis et preces domine matris nostre que
m(h)i fecit pro eo, recordatus sum de suo bono et
utili servitio quod i(n) persona | nostra fecit scilicet in
maxima infirmitate corporis mei, taliter sibi concessi
et dedi ipsa scainatia quod iam fuit de | presb(ite)r
Iohannes Cap(o)albo, una insimul cum ipsa scainatia
quod ipse presb(ite)r Iohannes a nobis emptam habe-
bat, quod iam fuit de | Michele Caputlupo avunculo
eius. insuper dedi et concessi ubi dicitur Rivo Siculi
terra una et ubi Sancto Iuliano petiolo de terre ^(b) due
et ultra Rivo Siculi petiola de terra una cum ipso piro
quod de intus est, et ubi ipse macle de fontana ^(c) de
Ceria terra una quod est in congruo de ipsa terra
quod iam fuit de presb(ite)rūm Barionem, et ubi |
[F]raxinum dicitur, petia de terra una quod est in
congruo de ipse terre quod tu predictus Iohannes
tenetis, et ubi dicitur Nunclal[...].r subtus cult(ur)a de
Sabucina de Filicetta, maccla que tenuit Nicol(a) Ta-

(a) Per lo scioglimento cf. la sua sottoscrizione. (b) Così A (c)
Segue ripetuto de fontana

rentino, et in ca(m)po supra viam | [...].a terram de
Sabucina, pars quantum nobis pertinet de terra quam
parificamus cum ecclesia Omnium Sanctorum, et in
Lucio | ortal(e) unum supra po(r)ticellam ^(a) quod fuit
de Bono de Muro, cum omnes arbores qui sunt ibi. et
insuper concedo attrahere | et habere francos homi-
nes, ut est usus huius terre, et concedo tibi stallare ad
molinum. et omnia supra dicta tibi dedi | et concessi
et tuis heredibus propter tuo bono servitio quod in
nobis, fecistis, et quia studiosus circa nostram perso-
nam se(m)per fuisti, | et recepimus a te tarenos mille
quos tibi dedimus quando tu studuistis ^(b) adiuvarē
me in maxima infirmitate mea, ita quod tuo studio
per gr(at)iam Dei de ipsa infirmitate sanus effectus
sum. hos tar(enos) mille accipiens | omnia supra dicta
concessi tibi et tuis heredibus i(n) perpetuum tene-
di, dominandi, fruendi et que tibi tuisque heredibus
pl[ac]uerit, faciend(i), cum omni transita et exita eo-
rum. Nullus autem de nostris heredibus vel successori-
bus predictam concessionem | [et don]ationem presu-
mat ru(m)pere vel removeere per ullum ordinem. quod
si presu(m)perit, sit in pena regali curie solid(orum)
| [a]uri centum et hec nostra donatio et concessio tibi
et tuis heredibus firma sit se(m)per. Quam te Homo-
deum not(arium) nostrum Lucii | hanc cartulam dona-
tionis et concessionis scribere iussimus, nostra manu
signatam. Et ego H(om)ODEUS NOT(arius) | audiente
iussionem de ore domini nostri taliter scripsi eo quod
interfui, per m(ensem) et ind(ictionem) super(scrip-
tos). (S).
✠ HOC P(ro)BO P(er) RECTU(m) LEO IUDEX Q(u) i
SUP(tra) LECTUM.

(a) Meno probabile è lo scioglimento pol(n)ticellam (b) Così A

- ✠ Ego W(illelmus) filius Iosep^(a).
 ✠ Ego Guido.
 ✠ Hoc signum crucis proprie^(b) manus Alex(an-
 dri) Cretonis.
 ✠ Hoc signum crucis proprie manus domini Rog-
 g(erii) de la Serra.
 ✠ Hoc signum crucis proprie manus Angelmerii
 fi(lii) Angelmerii.

4.

766 agosto 6, Lucca.

Teuperto del fu Suniperto e Teudiperto figlio di Magnualdo di Capannoli offrono alla chiesa di S. Martino in Lucca se stessi, la loro casa e i loro beni: essi e i loro eredi pagheranno ogni anno alla chiesa un soldo d'oro; di quanto posseggono in Rasignano, se potranno rivendicarlo, spetterà ad essi la metà e l'altra metà alla chiesa; la quale verrà in possesso di tutto se morranno senza eredi.

Originale, archivio Arcivescovile di Lucca: n. 101 (AD, 31) [A].

Edizioni: *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, V, 2, p. 59, n. 99, ed. BARSOCCINI, da A=TROYA, V, 379, n. 863.

Regesti: BETHMANN und HOLDER-EGGER, n. 403; BIAGINI, 158.

Cf.: SCHUPPER, *Il diritto privato dei popoli Germanici*, IV, 170, 181.

(a) Così A (b) A pp(r)ie.

150

Il chierico Ostriperto, scrittore della carta, è quegli che scrisse le carte nn. 195, 197; mentre è diverso dall'Austriperto chierico e poi prete che eseguì varie carte lucchesi dal 767. Le croci dopo «signum» sembrano autografe. Secondo questo documento l'era di Adelchi sarebbe posteriore al 6 agosto (759).

✠ In D(e)i nom(ine). regnante d(om)n(o) n(e)or(um) Desiderio et Adelchis regib(us), anno | regni eor(um) decimo et septimo, octavo idus mensis agust(i)^(a), per | indictione) quarta. Manifestum est nobis Teup(er)to filio q(uon)d(am) | Sunip(er)ti et Teudip(er)to filio Magnualdi, habitatores in loco | Capannu-
 le⁽¹⁾, quia per hanc cartulam offerim(us) nos una | cum omnib(us) reb(us) nostris D(e)o et tibi ecclesiae beati S(an)c(t)i Martini, | ubi est domo ep(iscop)o-
 r(um), in ciuitate Lucense^(b), in primis casa habitatio-
 nis nostrae cum fundamento, curte, granario, uel alia
 edificia ibidem p(er)tenentem, ortis, terris, uincis,
 pratis, paschuis, oliuetis, castanetis, siluis, uergariis,
 cultum uel inculturn, mobile uel immobile, omnia et
 in omnib(us) reb(us) nostris in integr(um) tibi D(e)i |
 ecclesiae offerre praeuidemur^(c); tali enim tenore, ut
 per singulos annos tam nos seu heredes nostros sole-
 dum unum ad^(d) ipsam D(e)i ecclesiam reddere de-
 beam(us). et res illa quem habem(us) in | Rasinia-
 no⁽²⁾, si ea uincere potuerim(us), medietatem sit in

(a) ag- su rasura di nuli (b) La | su rasura di m (c) Così A (d) La a su rasura, e pare di |

(1) Capannoli, in Val d'Ar- rio; cf. REPERTI, IV, 731; PRE-
 no pisano; cf. I, 123 nota 1. RI, *Toponomastica delle Valli*
 (2) Rasignano, nella Valle del Serchio e della Lima, p.
 del Serchio, presso S. Maca- 60.

151

943 settembre 6, Ravenna.

5.

Orso e la moglie Maria chiedono in livello per ventinove anni, con il diritto di rinnovazione, a Pietro, prete e canotor della Chiesa Ravenate e al servizio del monastero di S. Maria ad Cereso, due tornature di vigna e sei tornature di terra, nel fondo detto Petriolo, sito nel territorio e pieve di Faenza. A titolo di calciarìo vengono dati dodici denari.

Originale, arch. Arcivescovile di Ravenna, S. *Ardea*, n. 11333 [A].

Cf.: BUZZI, *La Curia arcivescovile*, pp. 64 e 112.

L'inchiostrò piuttosto pallido e svanito in alcuni punti rende talora poco agevole la lettura. Rogatario il tabellio e curialis Pietro II dell'elenco del BUZZI (*La curia arcivescovile*, pp. 63-4), il quale fu anche, dal 958, prototabellio e exceptor curie, cioè uno dei capi della corporazione dei tabellioni cittadini (ibid., p. 56), per cui può forse recare meraviglia che il testo del documento sia piuttosto scorretto.

Inchostro unico, anche per i signa dei richiedenti. Nella data ti o concordano l'indizione (bizantina, con inizio al 1° settembre) con gli anni di Marino II e di Ugo di Provenza, mentre sembrano in eccesso di una unità gli anni del figlio Lotario II. Nel verso una nota in minuscola del sec. XI: «De Petriolo», completata in corsiva nel sec. XII: «(pleb) Fav(en)tin(a)».

✠ In nomine Patris et Filii et Spiritu^(a) Sancti.

(a) sspu A

potestate | nostra, et medietatem in ipsa D(e)i ecclesia. et si forsitam sine herejde mortui fuerim(us), ut omnia in integr(um) sint in potestatem ipsius ecclesie uel de sacerdote qui ibidem ordinatus fuerit. et ipsa s(upra)s(crip)ta | res neq(ue) vendendi neq(ue) donandi nec alienandi neque ad aliam^(a) | ecclesiam faciendi nunquam habeam(us) licentia faciendi, se in elo ten(us)^(b), ut supra decreuim(us), firmam et stablem hanc cartulam | p(er)maneat. Et pro confirmatione Ostripertum clericum scriuere rogauim(us). Ac(um) Luc(a).

Sign(um) ✠ man(us) Teutp(er)ti u(iri) d(e)uot(i), qui hanc cartulam fieri rogauit.

Sign(um) ✠ man(us) Teudip(er)ti u(iri) d(e)uot(i), qui hanc cartulam fieri rogauit.

Sign(um) ✠ man(us) Magnualdi pater ipsius Teudip(er)ti consentientis.

Sign(um) ✠ man(us) Arnuli pr(es)b(ite)r(i) testis.

Sign(um) ✠ man(us) Alpari filio q(uon)dam) Cleroni testis.

✠ Ego P(er)tip(er)t clericus) rogatus^(c) a Teudip(er)to et Teudip(er)to^(d) in anc | cartulam me teste subscripsi^(e).

✠ Ego Ostripertus clericus post tradita compleui et dedi.

(a) La prima a pare su rasura di l (b) Si intenda renore; il segno abbreviativo dopo la n, a forma di s, è usato nella carta sempre per us e non pare che abbia qui valore indeterminato. (c) Tra roga e rasura di circa cinque lettere. (d) La o corretta da u (e) L'ultima i sembra corretta su altra lettera principata.

Anno Deo propicio pontificatus d(om)n(i) n(ostri) Marini summi pontificis et universalis) papae | [in] apostol(ica) sacratiss(ima) beati Petri sede primo, sit- que regnante vero d(om)n(o) n(ostro) Ugonem piiss(i- mo) et gl(oriosi)ss(imo) regis anni pietatis | [eius] octavodecimo, sed(e) autem d(om)n(o) Lotharius eius filius item ^(a) regis anno quatuordecimo, die sexto ^(b) m(ense) ^(c) septem|bre, ind(ictione) secunda, RAVEN- NE ✠. Petimus a vobis Petrus per D(omi)n(i) misericor- diam venerabil(e) p(res)b(ite)ru et cantor sancte Ra- v(ennatis) | Eccl(esi)u et deserviens mon(asterii) Sancte Marie q(ui) v(ocatur) ad Cereso, uti nobis Ursus et Maria iugalis seo filius nostris liv(ellario) nom(ine) | concedisti et largisti nobis rem iuri supra- scriptis mon(asterii) Sancte Marie q(ui) v(ocatur) a Cereso, idest duabus turnaturie vinee in int(egro) cum solo terra et vacuamenta sua, que est iusta ipsa quem tenet Ioh(anni)s q(ui) v(ocatur) Maldoeco. ger- mano et cugnato nostro; et insuper concedisti nobis suprascriptis collonis seo filius nostris, idest sex tur- nalturnie terre in int(egro); hec omnia et ex omnibus qui est possita in fund(o) q(ui) v(ocatur) Petriolo, cum terris, vineis, campis, pratis ^(d), | pascuis, silvis, salectis, sacionalibus ^(e), una cum ingresso et egresso earum ^(f) quoquo mod(o) ad easde p(ertinenti)b(us), sicut | sup(er)ius | Ilegitur, constituto terr(itori)o Fa- v(entino) et pl(e)ve Fav(entina), cum suarum iustis et certis interrainibus. Ecce omnia abend(um), telner- d(um), cultand(um), pastenand(um), propaginan-

(a) Con segno abbrev. superfluo. (b) sexto corr. su quarto con inchiostro che pare diverso. (c) m corr. su precedente die) abbaso (forse inizio di decimo). (d) Con segno abbrev. superfluo. (e) -ci- in legatura. (f) errum) con la seconda r cancell. come pare.

d(um), ategu et canal(e) inbid(e) restaurand(um), supersedendum ^(a), | defensand(um) et in omnibus me- liorandum. Pro eo quia recepsistis calciarios ^(b) d(ena- r)io)s duodeci in annis adv(eni)entibus vegini et no- vem ad renovand(um) et infra ipsos ^(c) carciarios reno- var, salva sanacionem ^(d) | dom(ni)c(a) dandum. Ita sane ut inferamus dom(ni)ce raucinibus ^(e) michi mei- sque subcessoribus singul(is) quibusque | annis, hoc est terratico tritico-faba sicil(e) de laore maiore mo- d(i)o quarto, minuto seo aliqu(m)na modio quinto, lino m(anna) quinta, vino med(i)etatem, arbore pecto- ponentem semel picolo ^(f) inciso, postea sit nobis col- lonis cesso; exenio vero perr unoquoque anno grano m(anolicti)l(e) quartario meso pullo | uno. Hec pre- dicit ^(g) omnia iusticia dom(ni)c(a) vestra in int(egro) de quiddid exinde nobis D(omi)n(u)s dederit omnes annualiter nos | suprascriptis collonis omnia et ex omnibus cum ^(h) nostris bubus et omnibus transpone- re debeamus usque ad ⁽ⁱ⁾ ponte qui dicitur Fossola. Maiore quid(e) dom(ni)co ^(j) vestro ^(k) vel vestra domi- nationem cum onore et obedientias suscipere | debea- mus et subsepcionem ei facere et brachiaticam ei per- solvere ^(l) per omnem canale begungilo uno, sine dolo vel fraude. Si quis vero pars nostra contra hos livello ire te(m)taverimus ante perfinit(us) | tempus sicut sup(er)ius | Ilegitur, d(e) ^(m) pars partis fidem servan- tem ⁽ⁿ⁾ ante om(ne)s litis initium ^(o) aut interpell(aci)o-

(a) sup(er)sed(e)nd(u)m A (b) -ci- in legatura. (c) ipos o messo il segno abbrev. (d) sanacionem) con -ci- in legatura. (e) Così A per racionibus con -ci- in legatura. (f) -ci- in legatura. (g) predicti con segno abbrev. superfluo. (h) cum con segno abbrev. superfluo. (i) La d corr. da precedente p (j) domco o messo il segno abbrev. (k) vestro corr. da precedente nostro (l) I tagliato alla base da segno abbrev. superfluo. (m) Si intenda det (n) serva- tel(m) A (o) Segue piccola rasura.

nom(ine) auri uncias duas, et pos penem sol(ucionis) manente hos livello in suo rubore. Quos vero libell(os) | inn uno tenore conscripto Petrus in Dei nomine tabell(i)one(m) et curial(em) huius civ(itatis) Rav(enne) scrib(en)d(um) rogavimus, | unum alterius nobis contradinus. Quod consecutis agamus Deum et maxxima gratiam.

✠ Signum ✠ ✠ manus mea suprascripto Ursus petitore tam pro me verum ecliam ^(a) quanque pro ex personam | Mariae conius mea ad omnia suprascripta cui relectum) est.

6.

1299 aprile 14, Giovinnazzo.

I fratelli Paolo giudice, Nicola e Pietro, figli di Petracca di Pietro, della città di Giovinnazzo, cedono alla chiesa dei SS. Martiri Giovanni e Paolo sia nella città, nelle persone dei suoi cappellani Nicola di Tommaso, Tommaso di Petracca, Giovanni di Leone con- te e Tommaso di Angelo, l'otava parte loro spettante di quattro appezzamenti di terreno in località S. Leone nelle pertinenze di Giovinnazzo, già di proprietà del defunto Matteo di sire Marino ed ora divisi tra: gli alienanti, la chiesa suddetta, Marino del giudice Luca e Bonacira, vedova di Matteo fratello di Marino, rice- vendone a titolo di permuta un sepolcro eretto nella medesima chiesa, sotto l'arco di settentrione che si trova tra la porta maggiore e la porta minore.

(a) verum eciam su rasura.

156

Original e, Archivio capitolare di Giovinnazzo, n. 31 [A].

La scrittura, sbiadita in più punti per l'usura subita dalla pergamena, non consente una lettura integrale se non con l'ausilio della lampada di Wood.

La sincronia tra l'era cristiana e l'era del regno di Carlo II (iniziato il 7 gennaio 1285) si ottiene soltanto calcolando quest'ultima secondo il computo dell' a n n u s i n c i p i e n s allungato.

✠ ^(a) Virgine quo nasci voluit Deus ac quoque pasci anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono, regnante domino nostro Kar(o)lo | secundo Dei gr(a- ti)a illustrissimo rege Ier(usa)l(e)m, Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forch(alche)- r(ii) comite, regnorum eius anno quartodecimo, men- se aprelis, die quartodecimo) eiusdem, indictionis) duodecime. Nos iudex Paulus, Nicolaus et Petrus fra- tres, filii Petracce | de Petro, civitatis Luven(acii), in eadem, presente Augustino filio comitis) Margarite regio Luven(acii) iudice, Sansone puplico eiusdem ter- re not(ario) | et test(ibus) subnotat(is), voluntarie da- mus et per fustem tradimus in ordine permutationis do(m)pno Nicolao de Tomas(io), do(m)pno Thom(e) de Petracca, do(m)pno Ioh(an)ni de comite Leone et do(m)pno Thom(e) de Angelo, civibus Luven(acii), presb(ite)ris cappellanis ecclesie Sanctorum martirum Ioh(ann)is et Pauli site intus | in eadem terra Luven(a- cii), recipientibus cum eorum advocato nomine et pro parte ipsius ecclesie, quilibet videlicet nostrum, octa- vam partem pro indiviso co(m)pentem | nobis in pe- cuniis quatuor de terra que fuerunt quondam Matheri de

(a) Il braccio verticale del signum crucis è artificialmente prolungato per tutta l'altezza della pergamena con tratti ornamentali.

157

sir(e) Marino et sunt in pertinentiis Iuven(acii) in loco Sancti Leoni. quarum prima hiis | finibus designatur: primo a medio pariete sunt terre Stephani et Alamani fratrum, filiorum Angeli de Perna; secundo a medio limite sunt terre magistri | [.....]; tertio est iuxta aliam peciam dictarum quatuor pecciarum; quarto vero est iuxta terras predictae ecclesie Martirum predictorum. secunda vero pecia est primo | et secundo fine iuxta terras predictae ecclesie; tertio vero est iuxta predictam primam peciam; quarto fine est iuxta terras Melliciacae comiti ^(a) Petri de Mellicta. | tertia vero pecia est secus unam predictarum quatuor pecciarum de terra primo fine; secundo est iuxta terras magistri Pacifici; tertio est iuxta unam | peciam predictarum quatuor vinearum; quarto vero fine est iuxta terras predicti Melliciacae; et quarta pecia his finibus circumdatur: primo | est iuxta predictam terciam peciam; secundo est iuxta terras Mellicenses; tertio et quarto est iuxta terras Mellicenses. quarum predictarum quatuor | pecciarum pars pertinet predictae ecclesie et aliae et aliae ^(b) partes pertinent Marino iudicis Luce et Bonacire que fuit uxor Mathei fr(atris) Marini. | Ipsosque presb(ite)ros pro parte predictae ecclesie in corporalem possessionem dicte nostre [tr]aditionis et permutationis, prout iuris et moris est, a presenti inducimus, | quatenus a presenti die in antea predicta nostra traditio et permutatio cum ingress(is) et egress(is) suis et o(mn)ibus in se habitis et contentis ac suis | pertinentiis o(mn)ique alio suo iure et utilitate et transactive et o(mn)ino sit predictae ecclesie Martirum predictorum ad faciendum inde quod voluerint sine | nostra et heredum nostrorum contrarietate vel

(a) *Cosi A* (b) *Cosi A*

requisitione alleuius. guadium quoque eisdem presbiteris predictae ecclesie cappellanis pro parte predictae ecclesie relipient(ibus) damus nobis ipsis fidelibent(ibus) quo nos et nostri heredes defendamus dicte ecclesie predictam nostram traditionem ab o(mn)ibus hominibus. | ob quod licentiam eis tribuimus pignrandi nos et nostros heredes per o(mn)es res nostras licit(as) et illicit(as) sine appellatione donec predicta o(mn)ia eis | et dicte ecclesie co(m)pleantur. nam predicti presb(ite)ri dicte ecclesie cappellani legitime et solle(m)pniter pro parte predictae ecclesie Martirum predictorum incontrinenter | dederunt et tradiderunt nobis in eodem permutacionis ordine videlicet in exchangeium predictae nostre traditionis unum sepulcrum quod est intus | in dicta ecclesia constructum sub arcu septem(tr)onali ipsius ecclesie, qui arcus existit inter portam maiorem et portam minorem ipsius ecclesie | iuxta quod in instrumento nostro puplico inde confectio apertius continetur. Et hoc scriptum scripsit predictus Sanson puplicus Iuven(acii) notarius Bisancii | filius, qui predictus interfuit. (S)

✠ Regius ^(a) Ivenacii Augustinus index.

Ego Nicolaus Salaxinonis filius (S).

Ego Thomas puplicus Iuvenacii notarius testor.

(a) *Il signum crucis è in nesso con la R.*

NOTA BIBLIOGRAFICA

Le indicazioni di questa *Nota* non intendono avere carattere esauritivo ma vogliono soltanto offrire, a chi desideri indagare più a fondo gli argomenti succintamente affrontati nelle pagine che precedono, una serie di titoli, opportunamente selezionati, cominciando dalle opere di carattere generale.

Larghissima diffusione ha avuto in Italia il manuale di Cesare PAOLI, superato oggi in molte parti, ma da tenere tuttora presente sia per la precisione di alcune definizioni, sia per taluni aspetti particolari del documento italiano: pubblicato da principio nel volume *Programma di paleografia e di diplomatica*, Firenze, 1833, successivamente ampliato e diviso in tre volumetti, di cui il terzo dedicato alla *Diplomatica*, Firenze, 1899 (*Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, III: gli altri due riguardano rispettivamente le materie scritte e la paleografia latina), ha avuto, per la sola *Diplomatica*, una nuova edizione, con aggiornamenti bibliografici e aggiunte in Appendice, a cura di G.C. Bascapé, Firenze, [1942] (*Manuali di filosofia e storia*, serie I, vol. I), della quale esiste pure una ristampa anastatica. Nel settore della manualistica rimane sempre fondamentale l'opera di H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Berlin, 1899, particolarmente nella 2ª edizione, in 2 voll. dei quali il secondo fu completato da H.W. KLEWITZ, Leipzig, 1912-1931; di questi due volumi si ha ora una ristampa (impropriamente presentata come 3ª ediz.), Berlin, 1958, dotata però di un *Register* curato da H. SCHULZE, Berlin, 1960. Meno approfondito e tuttavia raccomandabile per chiarezza di esposizione e per lo sviluppo dato ad alcuni settori collaterali (cronologia, onomastica, toponomastica) è il manuale di A. GIRY, *Manuel de diplomatique*, Paris, 1894 (ristampa, pur essa presentata a torto come nuova edizione, Paris, 1925). Un buon inquadramento dell'intera disciplina,

pur con i limiti imposti dal carattere delle singole trattazioni e dall'epoca a cui risalgono, si ha in R. THOMMEN, I. SCHMITZ-KALLENBERG, H. STEINACKER, *Urkundentexte*, Leipzig, 1906 (*Grundriss der Geschichtswissenschaft* hrsg. von A. MEISTER, I, 2), poi in 2ª ediz. in tre fascicoli separati ad opera di R. THOMMEN (diplomatica imperiale e regia), L. SCHMITZ-KALLENBERG (diplomatica pontificia) e R. HEUBERGER in luogo dello STEINACKER (diplomatica generale), Leipzig, 1913-1921, ai quali va aggiunto lo *Ergänzungsband* di H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Primaturlinden*, Leipzig und Berlin, 1927, nonché in W. ERBEN (diplomatica imperiale e regia), L. SCHMITZ-KALLENBERG (diplomatica pontificia), O. REDLICH (diplomatica del documento privato), *Urkundentexte*, I-III, München und Berlin, 1907-1911 (*Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte* hrsg. von G. VON BELOW und F. MEINCKE, IV: *Hilfswissenschaften und Altertümer*). Merita una segnalazione, anche perché troppo spesso variamente riecheggiata nonostante l'età, la *Diplomatica* di G. VITRANI, testo litografato delle lezioni presso la Scuola di paleografia, diplomatica e archivistica dell'Archivio di Stato di Milano dell'anno 1914, ora anche in riproduzione anastatica, Roma, 1972. Con carattere di indagine personale, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte, si presenta il lavoro di A. DE BOIARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*: I. *Diplomatique générale*, Paris, 1929 (con un album di 52 tavv.); II. *L'acte privé*, Paris, 1948 (con un album di 34 tavv. uscito in due fascicoli rispettivamente nel 1949 e 1952).

Utili letture sono anche il volumetto di L. SANTFALLER, *Urkundensforschung. Methoden, Ziele, Ergebnisse*, Köln-Graz, 1967, l'agile opuscolo di G. TESSIER, *La diplomatique*, Paris, 1952 («*Quæsis satis?*»). *Le point des connaissances actuelles*, 536), ristampato nel 1962 e in nuova ediz. riveduta nel 1966, nonché, dello stesso autore, il capitolo *Diplomatique in L'historie et ses méthodes*, [Paris, 1961] (*Encyclopedie de la Pleiade*, XI), pp. 633-676.

Per una opportuna comparazione tra il documento occidentale e quello bizantino è necessario aver presente anche le peculiarità di quest'ultimo: della vasta bibliografia sull'argomento basti qui indicare, per un primo approccio, F. DÖLGER, *Byzantinische Diplomatik. 20 Aufsätze zum Urkundenswesen der Byzantiner*, Etal, 1956 (che raccoglie venti saggi di questo studioso su vari argomenti di diplomatica bizantina), e F.

DÖLGER - J. KARAYANNOPOULOS, *Byzantinische Urkundentexte*, Erster Abschnitt: *Die Kaiserurkunden*, München, 1968 (*Handbuch der Altertumswissenschaft*, XII, III, 1, 1), e in traduzione greca, con aggiornamenti bibliografici, a cura del KARAYANNOPOULOS, *Byzantinische Urkundentexte*, A: *Autographen und Kopien*, 1972 (*Byzantinische Studien*, 4). Per la derivazione del documento medievale dal documento classico è fondamentale, pur se limitato all'ambito pubblico, P. CLASSEN, *Kaiserrescript und Königsurkunde. Diplomatologische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, in *Archiv für Diplomatik*, I (1955), pp. 1-87 e II (1956), pp. 1-115, e successivamente in volume, con aggiornamenti, Θεσσαλονίκη, 1977 (*Byzantinische Studien*, 15). L'estensione dei principi metodologici della diplomatica al documento medievale al documento moderno è ancora in fase di sviluppo: si veda H. O. MEISNER, *Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit*, 2 ed., Leipzig, 1952.

Della massima utilità per lo studio comparativo dei documenti, soprattutto per quanto riguarda i caratteri estrinseci, sono le riproduzioni in facsimile; ma le raccolte specifiche, particolarmente in ordine alla diplomatica generale, sono piuttosto scarse: molti atlanti paleografici, peraltro, dedicano un certo numero di tavole a esempi documentari. Tra le grandi collezioni è d'obbligo ricordare il *Recueil de facsimiles à l'usage de l'École nationale des chartes*, Paris, 1880 sgg., anche se le riproduzioni non sempre sono, sotto il profilo tecnico, commendevoli. Molto migliori, almeno nell'edizione originale, sono quelle dell'*Archivio paleografico italiano*, che dedica ampio spazio ai documenti: edito dal 1882, prima a Roma e poi a Torino, viene pubblicato in fascicoli a periodicità variabile, ripartiti in vari volumi (finora 15, non tutti però completi; contengono esclusivamente facsimili di documenti i voll. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV). Ortive riproduzioni si hanno pure nella *Collezione fiorentina di facsimili paleografici* a cura di G. VITELLI e C. PAOLI (Firenze, 1884-1897), dove però le tavole dedicate a documenti sono piuttosto scarse. Pur senza soffermarsi sulle raccolte di facsimili che riguardano singoli settori della diplomatica speciale, è opportuno ricordare che nella serie degli *Exempla scripturarum* edita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana sono dedicati a documenti i fascicoli II (*Epistolæ et instrumenta seculi XIII*,

1930 [ristampa anastatica 1974], a cura di V. КАТЕРВАСН e С. СИВА-ТАРУСА, III (*Acta pontificum*, 1933 [2ª ediz. 1965]), a cura di G. БАТТЕЛЛІ e V (*Specimina supplicatorum ex Registris Vaticanis*, 1927, a cura di B. КАТЕРВАСН). Oltre alle raccolte annesse a taluni manuali (e particolarmente a quello succitato del DE BOÛARD) si possono utilmente vedere G. SEELIGER, A. BRACKMANN, O. REDLICH, L. GROSS, F. ПИЛПЕР, *Urkunden und Siegel in Nachbildungen für den akademischen Gebrauch herausgegeben*, Leipzig und Berlin, 1914; V. FEDERICI, *La scrittura delle cancellerie italiane dal secolo XII al XVII. Testo e Tavole*, Roma, 1934 (ristampa anastatica Torino, 1964); H. FOERSTER, *Urkundenlebe in Abbildungen mit Erläuterungen und Transkriptionen*, Bern, 1951; A. PERRUCCI, *Notari. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano, 1958. Per i documenti altomedievali è in corso, sotto la direzione di A. BRUCKNER e R. MARICHAL (e con la collaborazione di J. O. TRÄDER) l'imponente collezione delle *Chartae latinae antiquiores*, Olten-Lausanne, 1954 sgg.: l'edizione procede secondo un criterio geografico di conservazione e i volumi riguardanti le *chartae* custodite negli archivi italiani sono in corso di pubblicazione (voll. XX-XXXII, Italia meridionale e Roma, 1982-83; voll. XXIII e XXIV, Siena, 1985; vol. XXV, Firenze, 1986).

Per seguire gli sviluppi di una disciplina è indispensabile tenere d'occhio la stampa periodica specializzata: ma l'unica rivista a larga diffusione dedicata esclusivamente alla diplomazia è l'*Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde*, che si pubblica a Köln e Graz dal 1955 ed è l'erede dell'*Archiv für Urkundenforschung* (Leipzig - Berlin, 17 voll. dal 1908 al 1941-42). Dal 1971 si pubblica anche, in Cecoslovacchia (Brno), la rivista *Folia diplomatica*: ma la sua diffusione, almeno nel mondo occidentale, è molto limitata. Dedicano per altro vari contributi ad argomenti diplomatici numerose riviste di carattere storico e principalmente: *Bibliothèque de l'École des chartes*, *Revue d'études publiées par la Société de l'École des chartes*, Paris, dal 1839-40; *Archivio storico italiano*, Firenze, dal 1842; *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, Philol.-histor. Klasse, Göttingen, dal 1845 (tra il 1934 e il 1941, essendosi ripartita la classe storico-filologica in varie sezioni, i contributi di carattere diplomatico sono da ricercarsi nei volumi del *Fachgruppe II: Mittlere*

und neuere Geschichte); *Archivalische Zeitschrift*, Stuttgart, dal 1876; *Archivio della Società romana di storia patria*, Roma, dal 1878; *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Innsbruck (e poi Wien - Köln - Graz), dal 1880 (riguardano la diplomazia anche molti dei relativi *Ergänzungsbände*, usciti a partire dal 1885); *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung*, Weimar, dal 1880, e *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, Weimar, dal 1911 (entrambe rappresentano, insieme alla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, Weimar, dal 1880, la continuazione della *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, Weimar, 1860-1878); *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, della Ecole française de Rome, Rome - Paris, dal 1881 (dal 1975 il periodico è diviso in due sezioni: quella che interessa la diplomazia ha il titolo *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge - Temps modernes*); *Buletino dell'Istituto storico italiano*, Roma, dal 1886 (dal 1922 ha il titolo *Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*); *Le moyen âge. Bulletin mensuel d'histoire et de philologie*, Paris - Bruxelles, dal 1888; *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* del Deutsche historische Institut in Rom, Rom (e successivamente Berlin), dal 1898; *Revue d'histoire ecclésiastique*, Louvain, dal 1900; *Buletino dell'«Archivio paleografico italiano»*, Perugia, dal 1908 al 1919 (6 voll.); nuova serie (con il sottotitolo *Rivista italiana di paleografia, diplomatica e scienze ausiliarie della storia*), Roma, dal 1955 al 1959 (5 voll.); 3ª serie (con lo stesso sottotitolo), Roma, dal 1962 al 1964 (3 voll.); *Speculum. A Journal of medieval studies published quarterly by the Medieval Academy of America*, Cambridge, Mass., dal 1926; *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, Marburg - Lahn, poi Münster - Köln, quindi Köln - Graz, infine Graz - Wien), dal 1937 (ma le prime sette annate, fino al 1944, pubblicate a Weimar con il titolo *Archiv für Geschichte des Mittelalters*): è erede del *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, Hannover (poi Hannover und Leipzig, quindi Berlin), 50 voll. dal 1876 al 1933-35, derivato a sua volta dall'*Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, Frankfurt a. M. (poi Hannover), 12 voll. dal 1820 al 1874; *Rassegna degli archivi di Stato*, Roma, dal 1955: continua le *Notizie degli archivi di Stato*, Roma, dal 1941 al 1954; *Römische historische Mitteilungen* herausgegeben von der Abteilung

für historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Graz - Köln, dal 1956-57; *Annali della Scuola speciale per archeologi e bibliotecari dell'Università di Roma*, Milano (poi Torino), dal 1961 al 1983; *Annuario de estudios medievales*, Barcelona, dal 1964; *Ricerche medievali*, Pavia, dal 1966; *Studi di storia medioevale e di diplomatica* pubblicati a cura dell'Istituto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomatica, Università degli studi di Milano, dal 1976.

Ovviamente è indispensabile tenere sempre aggiornata la bibliografia specifica, ma non si hanno nel settore diplomaticistico rassegne sistematiche (il precedente di R. HEUBERGER, *Beiträge über Urkunden- und Zeitchungslehre für 1929*, e successivamente *für 1930*, in *Archiv für Urkundenforschung*, rispettivamente XII [1932], pp. 445-457, e XIII [1933], pp. 319-332, non ha avuto seguito); per il ventennio successivo al secondo conflitto mondiale si veda il saggio di W. HEINEMEYER, *Diplomatik und Aekenskunde*, in DAHMANN-WALTZ, *Quellenkunde der deutschen Geschichte*, I, 10ª ed., Suttgart, 1969, sezione 18, 1-143); tuttavia costituiscono un ottimo riferimento per la letteratura corrente gli spogli annuali della *Revue d'histoire ecclésiastique* e le recensioni e notizie pubblicate nel *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*.

La storia della diplomatica, degli indirizzi seguiti dai suoi cultori, degli studi e delle imprese che hanno costituito le pietre miliari del suo sviluppo, è delineata in quasi tutti i manuali, e in maniera esemplare in BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, pp. 11-45. Per gli orientamenti successivi si vedano F. BARTOLONI, *Paleografia e diplomatica: conquiste di ieri, prospettive per il domani*, in *Notizie degli archivi di Stato*, XIII (1953), pp. 119-129; H. NICOLSON, *The evolution of diplomatic method*, London, 1954; H. FICHTENAU, *La situation actuelle des études de diplomatie en Autriche*, in *Bibliothèque de l'École des chartes*, CXIX (1961), pp. 5-20; R.-H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatie a l'École des chartes (20 octobre 1961)*, *ibid.*, pp. 194-225; A. PERRUCCI, *Diplomatica vecchia e nuova*, in *Studi medievali*, 3ª serie, IV (1963), pp. 785-798; J. ŠEBÁNEK, *Le nouveau «Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae»*, in *Le moyen âge*, LXX (1964), pp. 285-301; *Id.*, *Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplo-*

matik im Rahmen der historischen Mediävistik, in *Comité international des sciences historiques, XII^e Congrès international des sciences historiques, Vienne, 29 août - 5 septembre 1965. Rapports*, IV: *Methodologie et histoire contemporaine*, Horn-Wien, s. a., pp. 147-153; C. SALVATI, *La diplomatie nel quadro delle scienze storiche. Programmi e scelte*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, nuova serie, XIX (1969-1970), pp. 445-503; A. PRATESI, *Diplomatica in crisi?*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Conetti*, Torino, 1973, pp. 443-455.

Per quanto riguarda la definizione di «documento», le nozioni fondamentali e le distinzioni tra azione giuridica e documentazione, tra documento pubblico e documento privato, tra diplomatica generale e diplomatica speciale, non potendo arrivare in questa sede a una bibliografia capillare, si rinvia ai manuali precedentemente menzionati, ai quali si aggiunge A. DUMAS, *Étude sur le classement des formes des actes*, in *Le moyen âge*, XLIII (1933), pp. 81-97, 145-182, e XLIV (1934), pp. 17-41, e, per il problema della distinzione tra documento probatorio e documento dispositivo, D.P. BLOK, *Les formules de droit romain dans les actes privés du haut Moyen Age*, in *Miscellanea mediævalia in memoriam J. F. Niemeyer*, Groningen, 1967, pp. 17-28. A penetrare in talune questioni è però necessario allargare l'orizzonte accostandosi ai concetti giuridici fondamentali e consultando quindi anzitutto le migliori storie del diritto romano e del diritto italiano. Si vedano pertanto: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 14ª ediz., Napoli, 1960; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, 1896 (10ª ediz., Roma, 1934); *Id.*, *Storia del diritto romano*, 2 voll., Milano, 1909 (4ª ediz., Roma, 1934); P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1948 (4ª ediz., Roma, 1968); G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5ª ediz., Torino, 1965; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1967; G. ASTUTI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica*, Padova, 1953 (ristampa con appendice di aggiornamento, Padova, 1968); E. BESTA, *Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano sino ai tempi nostri*, Padova, 1938 (2ª ediz., Milano, 1950); *Id.*, *Storia del diritto italiano. Diritto pubblico*, I-II, Milano, 1949-1950; F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, 1954; H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren euro-*

paischen Privatrechtsgeschichte, I, e II/1-2, München, 1973, 1976-1977; *Storia del diritto italiano*, diretta da P. DEL GIUDICE, 5 voll., Milano, 1923-1927; P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, 3^a ediz., München - Berlin, 1958 (trad. it. *L'Europa e il diritto romano*, Firenze, 1962); P. S. LEICHT, *Il diritto privato pretrineriano*, Bologna, 1933; Id., *Storia del diritto italiano: Le Fonti*, Milano, 1937 (4^a ediz., in collaborazione con C. G. MOR, Milano, 1956); *Il diritto pubblico*, Milano, 1940 (3^a ediz. Milano, 1950); *Il diritto privato*, I-III, Milano, 1948-1960; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino, 1902; A. PERTUË, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, 2^a ediz., 6 voll. più Indice, Torino, 1896-1903 (ediz. anastatica, Bologna, 1965-1966); G. SALVIOLI, *Manuale di Storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, 1890 (9^a ediz., Torino, 1930); C. F. SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, 1815-1831 (ristampa Darmstadt, 1956; trad. it. a cura di E. BOLLATI, 2^a ediz., Torino, 1854-1857, rist. anastatica, Roma, 1972); F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, Città di Castello, 1895 (3^a ediz., Città di Castello, 1904); A. SOMMI, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1930; *Ius romanum Medii Aevi*, sotto gli auspici della Société d'Historie des Droits de l'Antiquité, Milano, 1961 segg. (pubblicazione in fascicoli, tuttora in corso).

Per l'evoluzione dei principali istituti vedi inoltre: G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, I, Milano, 1952; E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Padova, 1932; Id., *I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano*, Padova, 1933, (ristampa emend., Milano, 1964); Id., *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1937; Id., *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova, 1931; Id., *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1935 (ristampa, Milano, 1961); F. CALASSO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1959, 2^a ediz. arricchita di un'Appendice, Milano, 1968; S. PIVANO, *Contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino, 1904 (ediz. anastatica, Torino, 1969); F. SCHUPFER, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, 3 voll., Torino, 1921.

La ricostruzione della genesi del documento pubblico delineata nel cap. V di questa sintesi è stata fatta sulla base degli elementi che emergono da numerosi studi di diplomatica specia-

le relativi all'attività di singole cancellerie e ai rispettivi processi di documentazione: richiamarli in questa sede sarebbe impossibile oltre che deviante. È utile invece, per un discorso generale sui documenti pubblici, tenere presente L. GENICOT, *Les actes publics*, Turnhout, 1972 (*Typologie des sources du moyen âge occidental*, 3) la cui prospettiva, per altro, non è propriamente diplomatica, e, per alcuni problemi di orientamento metodologico, C. BRUNI, *Gli atti sovrani*, in *Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano* (1883-1973). *Relazioni*, Roma, 1978, pp. 19-40.

Per lo sviluppo del documento privato e l'evoluzione del notariato sono sempre fondamentali, come punto di partenza, i lavori di E. DURANDO, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e posteriori, specialmente piemontesi*, Torino, 1897; di H. VON VOLTELINI, *Die südösterreichischen Notariats-Imbreviatoren des 13. Jahrhunderts*, Innsbruck, 1899 (*Acta Tirolensia*, II), e di O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München und Berlin, 1911, nel citato *Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte* di G. VON BELOW e F. MEINECKE. Della ricchissima bibliografia successiva vanno tenuti presenti almeno i saggi di G. FERRARI DELLE SPADE, *Il documento privato nell'alto medioevo e i suoi presupposti classici*, in *Archivio storico italiano*, serie VII, XV (1929), pp. 3-17; di L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, I: *I notai nell'età longobarda*, in *Archivio storico italiano*, serie VII, XVII (1932), pp. 3-34; III: *La formula «post traditam (chartam)»*; IV: *La formula «post traditam (chartam)» e la «traditio chartae ad proprium» del «Charitularium Langobardicum»*, ibid., XIX (1933), pp. 34-66; V: *La formula «sub stipulatione et sponsione interposita»*; VI: *Dictare, ex dictato, ex dicto, dictator*; VII: *Note dorsali «Dictas»*, ibid., XXI (1934), pp. 3-55 (ora anche in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica* (1896-1934), raccolte a cura di A. PRATESI, Torino, 1972, pp. 183-214 e 248-335); di D. BIZZARRI, *Gli studi sul documento privato*, in *Archivio giuridico*, CXIV (1935), pp. 133-156, ora in D. BIZZARRI, *Studi di storia del diritto italiano*, Torino, 1937, pp. 631-654; di B. PAGNIN, *La «notitia testium» nel documento privato medioevale italiano*, in *Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti*, XCIV, parte II, *Scienze morali e lettere*

(1937-38), pp. 1-16; Id., L'«*exemplum*» nel documento medievale, *ibid.*, CI, parte II, Scienze morali e lettere (1941-42), pp. 201-215; M. TALAMANCA e U. GUALAZZINI, Documento e documentazione, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, pp. 548-678; G. CENCETTI, La «*charta augustana*» e il documento notarile italiano, in *La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso storico subalpino d'Aosta*, 9-10-11 settembre 1956, II, [Torino, 1959], pp. 833-886; Id., Il notario medievale italiano, in *Atti della Società ligure di storia patria*, nuova serie, IV (1964), pp. VII-XXIII (ristampato con lievi modifiche e il titolo *Il notariato medievale italiano* in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova*, IV [1965], pp. 1-13); Id., *Dal tabellone romano al notario medievale*, in *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio*, [Verona], 1966, pp. XIX-XXIX; G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese*, in G. COSTAMAGNA, M. MAIRA, L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma, 1960 (*Quaderni della «Rassegna degli archivi di Stato»*, 7), pp. 3-53 (ripubblicato, con piccole varianti, in G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese. Con appendice di documenti*, Genova, 1961 [Notari liguri dei secoli XII e XIII, VIII]); Id., *Il notario a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970 (*Studi storici sul notariato italiano*, I); M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975 (*Studi storici sul notariato italiano*, II); Autori vari, *Notariato medievale bolognese*, II: *Atti di un Convegno (febbraio 1976)*, Roma, 1977 (*Studi storici sul notariato italiano*, III, II); A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano, dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, 1979 (*Studi storici sul notariato italiano*, IV); Autori vari, *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, 1982 (*Studi storici sul notariato italiano*, VI); Autori vari, *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (Maggio 1981)*, Roma, 1985 (*Studi storici sul notariato italiano*, VIII); A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sanderi*, III, Roma, 1983 (Ministero per i beni culturali e ambientali, *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, XCVIII, Saggi, 1), pp. 759-772, nonché le relazioni, tuttora in corso di stampa, di G. NICOLA, *Divergenze intorno al notario medievale («Ma come davvero sia stato, nessuno, nessuno sa dire»)*, al Forum del XVII Congresso internazionale del notariato latino, Firenze 30 settembre - 6 ottobre 1984 (in

attesa della pubblicazione si può vedere intanto, della stessa studiosa, *Diplomatica e storia sociale*, in *Paleografia, diplomatica, codicologia e storia sociale*, Atti del III Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomaticisti, Perugia 28-30 marzo 1985, in edizione non venale a cura di A. Baroli Langelì, pp. 33-51), e di A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, alla Settimana di studio su *Cultura giuridica e circolazione libraria nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, Eri-ce, Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», 23-30 ottobre 1983 (apparirà nel volume *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia* a cura di M. Bellomo, II, Catania, 1987 [Studi e ricerche dei «Quaderni Catanesi», 8]).

Sul problema dei *dicta* e delle *rogationes*, pur tralasciando i saggi e le controversie più antiche (che potranno trovarsi citati nei lavori qui appresso elencati), sono da vedere P. S. LEICHT, *Dictum ed imbreviatura. Osservazioni*, in *Bullettino senese di storia patria*, XVII (1910), pp. 369-402 (ripubblicato in P. S. LEICHT, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II, II, Milano, 1948, pp. 187-214); P. RASI, *Il documento e la traditio cartae nel periodo longobardo*, in *Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, 99 (1947), pp. 237-283; A. PRATESI, *I «dicta» e il documento privato romano*, in *Bullettino dell'«Archivio paleografico italiano»*, nuova serie, I (1957), pp. 93-109; G. CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, nuova serie, VII (1955-56 [ma 1960]), pp. 17-150 (ora anche in *Notariato medievale bolognese*, I: *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, 1977 [Studi storici sul notariato italiano, III, I], pp. 219-352).

Molti caratteri estrinseci del documento formano oggetto di discipline particolari (paleografia, stragistica, ecc.) e pertanto è possibile indicare in maniera succinta, nonché i riferimenti bibliografici specifici, anche soltanto la manualistica relativa. Sarà tenuto conto, in questa nota, soltanto di alcuni titoli che rivestono particolare importanza per la diplomatica in quanto i loro autori hanno privilegiato proprio il rapporto tra l'oggetto specifico della loro indagine e il documento.

Per le materie scritte è ancora sotto molti aspetti valido il vecchio lavoro di W. WATTENBACH, *Das Schriftwesen im*

Mittelalter, 3 Aufl., Leipzig, 1896 (ristampa anastatica, Graz, 1958); fondamentale è però ormai L. SANTFALLER, *Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter...*, I Teil: *Untersuchungen*, Graz-Köln, 1953 (*Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Ergänzungsband XVI, Heft 1); per il problema particolare dei documenti purpurei si può vedere ora C. Brühl, *Purpurnkunden*, in *Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag*, Sigmaringen, [1977], pp. 3-21, e per quello delle cosiddette «chartae lapidariae» W. MÜLLER, *Urkundenschriften des deutschen Mittelalters*, Kallmünz, 1975 (*Münchener historische Studien*, Abteilung *Geschichtl. Hilfswissenschaften*, hrsg. von P. Acht, 13). Sulla scrittura, oltre ai diversi manuali di paleografia (e in particolare G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna, [1954-56]), sono da vedere F. BARTOLONI, *La nomenclatura delle scritture documentarie*, in Comitato internazionale di scienze storiche, *X Congresso internazionale di scienze storiche*, Roma 4-11 settembre 1955. *Relazioni*, I: *Metodologia - Problemi generali - Scienze ausiliarie della storia*, Firenze, [1955], pp. 43-44; G. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della «littera Bononiensis»: scritture documentarie bolognesi del sec. XII*, in *Bullettino dell'Archivio paleografico italiano*, nuova serie, II, III (1956-1957), parte II, pp. 179-214, W. HEINEMEYER, *Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift*, Köln - Graz, 1962 (ristampa dall'Archiv für Diplomatik, I [1955], II [1956] e V-VI [1959-1960]); G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da carulano di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionare bolognese del secolo XII*, Bologna, [1963]; A. PETRUCCI, *Il protocollo notarile di Coluccio Salutati (1372-1373)*, Milano, [1963]; J. GÖTZE, *Die Litterae Elongatae. Ein Beitrag zur Formengeschichte und Herkunft der mittelalterlichen Urkundenschrift*, in *Archiv für Diplomatik*, XI-XII (1965-1966), pp. 1-70; T. FRENZ, *Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert*, in *Archiv für Diplomatik*, XIX (1973), pp. 287-418; XX (1974), pp. 384-506.

La letteratura relativa ai sigilli è vastissima e non può essere compendata in questa nota, per la cui finalità può essere sufficiente segnalare nella serie *Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa*, prima collana: *Monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali*, I volumi *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*, I: G. C. BA-

SCAPE, *Sigillografia generale. I sigilli pubblici e quelli privati*, Milano, 1969; II: *Sigillografia ecclesiastica* Milano, 1978; III: W. MARIANO, *I sigilli nella storia del diritto medievale italiano*, Milano, 1985; inoltre: E. KITTEL, *Siegel*, Braunschweig, 1970 (*Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensfreunde*, XI); M. PASTOUREAU, *Les sceaux*, Turnhout, 1981 (*Typologie des sources du moyen âge occidental*, 36). Molto utile, perché del tutto aderente al carattere didascalico della mostra tenuta presso l'Archivio segreto Vaticano nel 1985, è anche il catalogo di quella esposizione, *Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti dell'Archivio segreto Vaticano*, a cura di A. MARTINI, [Città del Vaticano], 1985.

Non tutte le parti del documento sono state oggetto di indagini specifiche, almeno su un piano generale e non finalizzato a ricerche circoscritte di diplomatica speciale: le indicazioni relative a questo settore sono perciò necessariamente frammentarie. Sull'invocazione si vedano L. SANTFALLER, *Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden*, in *Römische historische Mitteilungen*, III (1958-59), pp. 18-113, e Id., *Über die Verbal-Invokation in Urkunden*, in *Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-historische Klasse, CCXXXVII, 2, Wien, 1961; P. RABIKAVSKAS, *Zur Verbal-Invokation in römischen Privaturkunden*, in *Römische historische Mitteilungen*, IV (1960-61), pp. 23-25. Sull'intitolazione è fondamentale H. WOLFRAM, *Intitulatio*, I: *Latinitische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts*, Wien - Köln, 1967 (*Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Ergänzungsband XXI); K. BRUNNER, H. FICHTENAU, E. GARMIS-CORNIDES, H. WOLFRAM, *Intitulatio II: Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert*, hrsg. von H. WOLFRAM, Köln-Graz, 1973 (*Mitteilungen* ecc., Ergänzungsband XXIV). Per la formula di saluto si veda C. D. LANHAM, «*Salutio*» *Formulas in Latin Letters to 1200: Syntax, Style and Theory*, München, 1975 (*Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung*, 22). Sull'arenga sono da segnalare M. GRANZIN, *Die Arenga (Einleitungsformel) der frühmittelalterlichen Urkunden. Studien zu ihrer Entstehung, Verwendung und kunstmäßigen Behandlung*, Diss. Halle 1930; W. JOHN, *Formale Beziehungen der privaten Schenkungsurkunden Italiens und des Frankenrei-*

ches und die Wirksamkeit der Formulare, in *Archiv für Urkundenforschung*, XIV (1936), pp. 1-104; H. FICHTENAU, *Note sur l'origine du préambule dans les diplômes médiévaux*, in *Le moyen âge*, LXII (1956), pp. 1-10; Id., *Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln*, Graz - Köln, 1957 (*Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Ergänzungsband XVIII); H. HUNGER, *Proimtion*, Wien, 1964 (*Wiener byzantinische Studien*, 1). A proposito delle formule di pertinenza è da tener presente B. SCHWINKÖPER, «*Cum aquis aquarumve decursibus*», in *Festschrift für Helmut Beumann* cit., pp. 22-56. Circa la formula di sanzione si vedano F. BOYE, *Über die Pönformeln in der Urkunden des früheren Mittelalters*, in *Archiv für Urkundenforschung*, VI (1918), pp. 77-148; J. STUDEMANN, *Die Pönformel der mittelalterlichen Urkunden*, in *Archiv für Urkundenforschung*, XII (1932), pp. 251-374; L. MOSUCI, *Le formule di sanzione spirituale nei documenti privati italiani dei secoli VIII-XII*, Firenze, 1979. Per la *datatio* può essere utile il confronto con le *datationi* di testi non documentari: cf. F. BLATT, *Les formules de datation dans les textes latins médiévaux*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, II, Città del Vaticano, 1946 (*Studi e testi*, 122), pp. 581-592.

Il latino medievale è stato per lo più studiato, tanto dal punto di vista morfologico-sintattico quanto da quello lessicografico, su testi letterari, cronistici, liturgici: la relativa manualistica non offre perciò grande aiuto per una indagine critica del documento sotto il profilo della lingua. Al solo scopo di meglio intendere alcuni fenomeni (fonetici, grammaticali, sintattici e lessicali) si possono tuttavia consultare F. BLATT, *L'évolution du latin médiéval*, in *Archivum latinum mediæ ævi*, XXVIII (1958), pp. 265-294; G. CREMASCHI, *Guida allo studio del latino medievale*, Padova, 1959; K. LANGOSCH, *Lateinisches Mittelalter*, Darmstadt, 1963 (3ª ediz., iv), 1969; D. NORBERG, *Manuel pratique de latin médiéval*, Paris, 1968 (trad. italiana di M. OLDDONI, Firenze, 1974); V. PALADINI - M. DE MARCO, *Lingua e letteratura mediolatina*, Bologna, 1970 (*Testi e manuali per l'insegnamento universitario del latino*, 7). Per i neologismi di derivazione longobarda, oltre i vecchi ma sempre utili studi di C. MEYER, *Sprache und Sprachdenkmal der Langobarden*, Pader-

born, 1877, e di W. BRUCKNER, *Die Sprache der Langobarden*, Strassburg, 1895 (ristampa anastatica Berlin, 1969), si vedano almeno B. LÖRSTEDT, *Studien über die Sprache der Langobardischen Gesetze*, Uppsala, 1961, e F. SABATINI, *Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale*, Firenze, 1963.

Per i formularii, le *artes notariæ* e le *artes dictandi*, a parte le introduzioni all'edizione delle singole raccolte, sono da consultare le grandi storie letterarie, in particolare M. MANTYUS, *Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters*, III, München, 1931, e, per i formularii italiani, F. NOVATI - A. MONTEVERDI, *Le origini*, Milano, 1926; fondamentale è poi J.-J. MURPHY, *Rhetoric in the Middle Ages. A history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance*, Berkeley, 1974. Si vedano inoltre L. ROCKINGER, *Über die «ars dictandi» und die «Summa Dicaminum» in Italien*, in *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, I (1861), pp. 98-151; P. S. LEICHT, *Formularii notariorum nell'Italia settentrionale*, in *Melancones Fiting*, Montpellier, 1908, pp. 47-59; L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, II: *Tracce di antichi formularii nelle carte longobarde*, in *Archivio storico italiano*, serie VII, XIX (1933), pp. 3-34 (ora anche in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica* (1896-1934), raccolte a cura di A. PRATESI, Torino, 1972, pp. 217-248); F.-J. SCHMALE, *Die Bologneser Schule der «Ars dictandi»*, in *Deutsches Archiv*, XIII (1957), pp. 16-34; G. ORLANDI, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo XIII*. Per una edizione della «*Ars notariæ*» di Salatele, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, nuova serie, II (1961), pp. 3-54; Id., *Genesis dell'«ars notariæ» nel secolo XIII*, in *Studi medievali*, 3ª serie, VI, II (1965), pp. 329-366; Id., *La scuola bolognese di notariato*. *Stato degli studi e prospettive della ricerca*, in *Notariato medievale bolognese*, II: *Atti di un convegno*, Roma, 1977 (*Studi storici sul notariato italiano*, III), pp. 29-46; R. L. BENSON, *Protohumanism and narrative technique in early thirteenth-century Italian «Ars dictaminis»*, in *Boccaccio 1975*, *Università di California, Los Angeles 17-19 ottobre 1975*, a cura di M. COTTINO-JONES e E. F. TUTTLE, Ravenna, 1977, pp. 31-50; V. LICHTA, *Il mito di Alberico di Montecassino iniziatore dell'«Ars dictaminis»*, in *Studi medievali*, 3ª serie, XVIII, II (1977), pp. 609-627.

I concetti di originale, copia, inserto ecc., in rapporto alla tradizione dei documenti, sono esposti, con maggiore o minore chiarezza, in tutti i manuali di diplomatica. Per quanto concerne le copie, gli atti registrati e le compilazioni d'archivio si vedano pure A. HESSEL, *Zur Geschichte der Regesten*, in *Archiv für Urkundenforschung*, X (1928), pp. 217-225, e H. ZATSCHEK, *Studien zur mittelalterlichen Urkundenlehre. Konzept, Register und Briefsammlung*, Brünn, Prag, Leipzig, Wien, 1929 (*Schriften der Philosophischen Fakultät der deutschen Universität in Prag*, 4). A proposito dei criteri di registrazione, diversi da cancelleria a cancelleria, è necessario il ricorso ai lavori specifici sui singoli settori della diplomatica speciale. Sulle falsificazioni si possono utilmente consultare H. FUHRMANN, *Die Fälschungen im Mittelalter*, in *Historische Zeitschrift*, 197 (1963-64), pp. 529-554, e C. BRUNN, *Der ebbare Fälscher*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 35 (1979), pp. 209-218.

La tecnica di edizione delle fonti documentarie rappresenta un grosso problema per i diplomaticisti di tutte le nazionalità, data la moltitudine di metodi in uso (e in molti casi l'assenza di ogni metodo): attualmente la Commission internationale de diplomatique, che fa capo al Comité international des sciences historiques, sta elaborando una serie di norme che dovrebbero fondere le diverse tendenze in un codice unico nell'auspicio di giungere ad una applicazione uniforme in ogni paese. Intanto, senza considerare le regole seguite dalla grandi imprese editoriali straniere, si vedano G. CENCERTI, *Progetti di unificazione delle norme per la pubblicazione delle fonti medioevali*, in *Atti del Congresso di studi delle fonti del medioevo europeo in occasione del 70° della fondazione dell'Istituto storico italiano (Roma, 14-18 aprile 1953). Comunicazioni*, Roma, 1957, pp. 25-34, A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XVII (1957), pp. 312-333 (una rielaborazione delle sole norme così suggerite, con qualche lieve aggiunta per quanto riguarda le voci greche in documenti latini, in *Norme per la pubblicazione delle fonti documentarie nel «Codice diplomatico barese»*, in *Archivio storico pugliese*, XVII [1964], pp. 3-16); A. PETRUCCI, *L'edizione delle fonti documentarie: un problema sempre aperto*, in *Rivista storica italiana*, LXXV (1963), pp. 69-80; M. CARLI, *Norme*

tecniche per la edizione critica delle pergamene pisane dei secoli VIII-XII, Pisa, 1967 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». *Collana storica*, 5); G. TOGNETTI, *Questioni che si incontrano nell'edizione di fonti storiche: la grafia*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XXXIII (1973), pp. 265-281; A. PRATESI, *Fonti narrative e documentarie: problemi e metodi di edizione*, in *Atti del secondo convegno delle Società storiche della Toscana*, Lucca, 1977 (= *Actum Luce*, VI), pp. 25-37; G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma, 1982 (*Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato*, 51); e si vedano pure, ancorché in veste tuttora provvisoria, le *Normes internationales pour l'édition des documents médiévaux*, elaborate dalla Commission internationale de diplomatique, in *Folia Casarugustana*, 1, Zaragoza, 1984 (*Publication de la Institución «Fernando el Católico»*, n. 964), pp. 13-93.

I problemi di cronologia medievale sono affrontati in numerosi manuali, a cominciare dal vecchio e monumentale *L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de notre Seigneur*, iniziato dal maurino dom Maur François d'ANTIME (morto nel 1743, prima di condurre a termine la stampa) e compiuto dai suoi confratelli Charles CLÉMENT e Ursin DURAND, Paris, 1746-1750. Dom François CLÉMENT ne curò la 2° ediz., Paris, 1770, e poi la 3°, notevolmente accresciuta, in 3 voll., Paris, 1783-1787; una 4° ediz., a cura di V. DE SAINT-ALLAIS, uscì in 34 voll., Paris, 1818-1844 e, in traduzione italiana, Venezia, 1832-1846. Più pratici, e in molte parti tuttora validi, sono H. GROTEFEND, *Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, Hannover, 1872; E. BRINCKMEIER, *Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten und Völker, besonders des Mittelalters*, Berlin, 1882 (*Historisch-diplomatisch-chronologische Anweisung*); H. GROTEFEND, *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, 2 voll., Hannover, 1891-1898 (2° ediz., Berlin, 1905; 6° ediz., ivi 1928; 11° ediz., con il titolo *Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, a cura di TH. URICH, Hannover, 1971); F. RÜHL, *Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit*, Berlin, 1897; L. DE MAS-LATRE, *Trésor de chronologie, d'histoire, et de géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen-âge*, Paris, 1889; F.K. GINZEL,

Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 2 voll., Leipzig, 1905-1914; H. GROTEFEND, *Abriß der Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, 2^a ediz., Leipzig-Berlin, 1912 (Grundriß der Geschichtswissenschaft, hrsg. von A. MEISTER, I, 3); C. BICKERMANN, *Chronologie*, Leipzig, 1933; V. GRUMEL, *La chronologie*, Paris, 1958 (Bibliothèque byzantine. *Traité d'études byzantines*, I); M. DEL PIAZZO, *Manuale di cronologia*, Roma, 1969 (Fonti e studi del «Corpus membranarum italicarum», IV).

Utile per un riscontro immediato, ma da adoperare con opportune cautele è A. CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano, 1906; 2^a ediz., ivi, 1930, di cui sono state poi fatte numerosissime ristampe.

Sono pure da consultare: A. PHILIP, *The Calendar. Its history, structure and improvement*, Cambridge, 1921; F. MAILLARD, *Tableau pour la détermination de la date de Pâques et du calendrier ecclésiastique*, in *Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques*, 1967 [ma 1969], II, pp. 903-917; R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Computi cronologici abbreviati*, in *Archivi e cultura*, II (1968), pp. 21-28.

Pur senza entrare in dettagli che esulano dalle finalità di questo manuale, si segnalano alcuni contributi che servono a meglio chiarire la problematica connessa con la datazione dei documenti: V. GRUMEL, *L'année du monde dans l'ère byzantine*, in *Échos d'Orient*, 38 (1935), pp. 319-326; B. KRUSCH, *Studien zur christlich-mittelalterlichen Chronologie*, Berlin, 1938; R. PIATTOLO, *L'era di Cristo nelle carte private medioevali in Toscana*, in *La Bibliofilia*, 44 (1942), pp. 213-273; A. CORDOLIANI, *Études de comput*, in *Bibliothèque de l'École des chartes*, 103 (1942), pp. 61-68; CH. HIGOUNET, *Le style pisan. Son emploi. Sa diffusion géographique*, in *Le moyen âge*, 58 (1952), pp. 31-42; V. GRUMEL, *Les premières ères mondiales*, in *Revue des études byzantines*, 10 (1952), pp. 93-108; ID., *Indiction byzantine et véov étros*, in *Revue des études byzantines*, 12 (1954), pp. 128-143; I. THORNDIKE, *Computus*, in *Speculum*, 29 (1954), pp. 223-238; H. FOENSTER, *Kalenderstudien*, in *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte*, 10 (1960), pp. 161-215; A. CORDOLIANI, *La chronologie*, in *L'histoire et ses méthodes*, [Paris, 1962] (*Encyclopédie de la Pléiade*, XI), pp. 37-57 e 1540-1647; S. LEONE, *Una strana conseguenza della conquista normanna: un anno di ventiquattro mesi a Salerno*, in *Rassegna storica salernitana*, XXVIII (1967), pp. 25-42 (ristampato in S. LEONE

- G. VIROLO, *Minima Capensis. Studi in margine al IX volume del "Codex diplomaticus Capensis"*, Salerno [1983] [Ter Campanum, I], pp. 147-166); H. FICHTENAU, *Die Datierung nach dem Herrscher in der Völkerwanderung*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, [Bari] 1969, pp. 127-148; H. KALETSCH, *Tag und Jahr. Die Geschichte unseres Kalenders*. (Lebendige Antike), Zürich, 1970.

INDICE DELLE TAVOLE

Tav.	I - <i>Benevalere</i> in forma distesa.
Tav.	II - Segni monogrammatici di <i>Benevalere</i> .
Tav.	III - Disegni di <i>rotae</i> .
Tav.	IV - Segni diversi nell'escatocollo di un privilegio.
Tav.	V - Segni monogrammatici personali di sovrani.
Tav.	VI - Segni di roborazione e sigilli.
Tav.	VII - Elementi vari di roborazione di un diploma imperiale.
Tav.	VIII - Elementi di roborazione in altro diploma imperiale.
Tav.	IX - Segno di registrazione della cancelleria pontificia.
Tav.	X - Segni vari di cancelleria in un documento pontificio.
Tav.	XI - Ripartizione della tassa in un documento pontificio.
Tav.	XII - Note diverse di cancelleria in documenti pontifici.
Tav.	XIII - Segni di croce di testimoni e segni professionali di categoria di rogatari diversi.
Tav.	XIV - Segni decorativi diversi.
Tav.	XV - Segni tabellionali.
Tav.	XVI - Altri segni tabellionali.
180	


INDICE GENERALE

Presentazione	pag. 5
Introduzione alla seconda edizione »	7
I. Principii generali e definizioni	11
II. Cenni di storia della diplomatica	17
III. Nozioni fondamentali: azione giuridica e documentazione; diplomatica generale e speciale; documento pubblico e privato »	29
IV. Le persone	35
V. La genesi del documento pubblico »	39
VI. La genesi del documento privato »	47
VII. I caratteri estrinseci del documento »	63
VIII. I caratteri intrinseci del documento »	73
IX. La lingua nei documenti	89
X. I formularii	95
XI. La tradizione dei testi documentarii »	105
XII. L'edizione delle fonti documentarie »	111
XIII. Gli usi cronologici nei documenti latini medievali	123
Appendice	137
Nota bibliografica	161
Indice delle tavole	180
	181




TAV. I. 1. *Benevaletē* in forma distesa in un privilegio su papiro di Leone IV del 5 sett. 850 (da Steffens, tav. 58).

2




3




TAV. II. 2. Benevalete con comma in un privilegio di Leone IX dell'11 ott. 1051 (da Battelli, *Acta Pontificum*, tav. 5). 3. Benevalete in un privilegio di Onorio II del 23 genn. 1127 (da Steffens, tav. 80).

4




5




TAV. III. 4. Rota di Onorio II in un privilegio del 23 genn. 1127 (da Steffens, tav. 80). 5. Rota di Guglielmo II di Sicilia in un diploma del 15 ago. 1167 (da *Archivio paleografico italiano*, XIV, tav. 28).



6




TAV. IV. 6. Escatocollo di un privilegio di Innocenzo III del 23 ago. 1207, con *rota*, sottoscrizione pontificia, *benevalete* in monogramma, sottoscrizioni cardinalizie (si notino i tipi diversi di *signa crucis*) e datazione in forma ampia (Archivio di Stato in Roma, Collez. delle pergamene, Perugia, cass. 195, perg. 1).



TAV. V. 7. *Signum* monogrammatico di Carlomagno in un diploma del 17 luglio 808 (da Sickel, *Diplomi*, tav. 2). 8. *Signum* monogrammatico di Pandolfo I di Benevento in un diploma del 2 apr. 978 (da *Archivio paleografico italiano*, XV, tav. 33).




TAV. VI. 9. *Signum* monogrammatico di Ludovico III, *signum recognitionis* di Arnolfo cancelliere e sigillo cereo impresso incassato in un diploma del 17 genn. 882 (da Steffens, tav. 64). 10. Bolla plumbea pendente dalla plica con il sigillo di un privilegio di Onorio II del 23 genn. 1127 (da Steffens, tav. 80).




TAV. VII. 11. *Signum* monogrammatico e *signum* di « manu propria » di Enrico III, *signum recognitionis* di Winitherius cancelliere quale sostituto di Liutpoldo arcicancelliere e sigillo cereo impresso incassato in un diploma del 5 ago. 1053 (da Steffens, tav. 72).

12




Tav. VIII. 12. *Signum* monogrammatico di Federico Barbarossa e formula di ricognizione di Rainaldo arcicancelliere per l'Italia; sigillo cereo incassato deperdito di cui è visibile l'alone circolare e il taglio in croce praticato sulla pergamena per l'apposizione: diploma imperiale del 9 nov. 1163 (Archivio di Stato in Roma, Collez. delle pergamene, Gubbio, cass. 179, perg. 1).

13




Tav. IX. 13. Segno di registrazione con il numero del *capitulum* in *litterae gratiosae* di Giovanni XXII del 3 nov. 1322 (da Bartoloni, *Per un censimento*, tav. IX, 2).

14



16




15




TAV. X. 14. Indicazione dello *scriptor* sul lembo esterno della *plica* a destra, 15. segno di incerto significato presso lo spigolo superiore destro, 16. tassazione con il segno del *computator* e, più in basso, nota di «*recipe*» all'interno della *plica* a sinistra, tutti in *litterae graciosae* di Giovanni XXII del 9 nov. 1322 (da Bartoloni, *Per un censimento*, rispettivamente tavv. IX, 1; VII, 2; VIII).

17




TAV. XI. 17. Nota relativa alla ripartizione della tassa tra le varie voci, sul verso di *litterae executoriae* di Clemente V del 9 apr. 1309 (da Bartoloni, *Per un censimento*, tav. VI).

18




TAV. XII. 18. Indicazione della
tassa e del nome di un ufficiale
di cancelleria (*scriptor*?) rispet-
tivamente a sinistra e a destra al-
l'interno della *plica*, in *litterae*
executoriae di Urbano VI del 9
dic. 1378 (Archivio di Stato in
Roma, Collez. delle pergamene,
Collescipoli, cass. 110, perg. 4).
19. Nota di incerto significato
sullo spigolo superiore destro e
20. nota relativa alla registrazio-
ne gratuita e indicazione dello
scriptor sul lembo esterno della
plica a destra, in *litterae gratio-
sae* di Urbano VI del 25 febr.
1383 (Archivio cit., *Perugia*, cass.
195, perg. 19).


19




20



21




22




TAV. XIII. 21. Foggie diverse
di *signa crucis* nelle sotto-
scrizioni testimoniali e grafia
del pronome *Ego* nella *com-
pletio*, tipica della categoria
degli scriniari romani, in una
carta del 7 marzo 1028 (Archiv-
vio di Stato in Roma, Collez.
delle pergamene, SS. Cosma
e Damiano, cass. 13, perg.
32). 22. Segno tipico dei ta-
belloni di Gallese (Viterbo)
all'inizio della *completio* in
una carta del luglio 1068
(Arch. e fondo citt., cass. 14,
perg. 68). 23. Segno tipico
dei tabelloni romani all'ini-
zio della *completio*, in una
carta del 12 gen. 1079 (Arch.
e fondo citt., cass. 15, perg.
88).

23





24




25




26

27



28



TAV. XIV 24. Segno tabellionale all'inizio del protocollo (e ripetuto davanti alla *completio*) in una carta lucchese del 7 giu. 1169 (Archivio di Stato in Roma, Collez. delle pergamene, Ferrara, S. Andrea, cass. 119, perg. 2). 25. Decorazione zoomorfa sulla *I* iniziale della formula di invocazione verbale e testina umana entro la *A* iniziale della *datatio* in un documento romano del 27 ago. 1247 (Arch. cit., SS. Cosma e Damiano, cass. 17, perg. 268). 26. Segno decorativo che include l'invocazione simbolica in forma di croce greca potenziata in un documento ferrarese del 13 ott. 1254 (Arch. cit., Ferrara, S. Andrea, cass. 119, perg. 55). 27. Segno decorativo che include l'invocazione simbolica in forma di croce latina potenziata in un documento bolognese del 15 ago. 1258 (Arch. cit. Bologna, cass. 103, perg. 19). 28. Trasfigurazione ornamentale dei *signa crucis* dei testimoni (ma di mano del rogatorio) in una carta romana del 3 marzo 1288 (Arch. cit., S. Spirito, cass. 59, perg. 27). 29. *I* iniziale zoomorfa nella formula d'invocazione verbale di un documento romano del 5 nov. 1425 (Arch. cit., S. Spirito, cass. 63, perg. 245).


TAV. XV. 30. Segno parlante di Fortebraccio scrinario Sanctae Romanae Ecclesiae in una carta del 26 giu. 1199 (Arch. di Stato in Roma, Collez. delle pergamene, SS. Cosma e Damiano, cass. 16, perg. 175). 31. Segno monogrammatico di Flaminius sacri Palatii iudex et scrinarius in una carta del 21 genn. 1217 (Arch. e fondo citt., cass. 17, perg. 212). 32. Segno zoomorfo di Accipius scriba in una carta dell'apr. 1218 (Arch. cit., Fiadra, cass. 143, perg. 540).



30




31




32


TAV. XVI. 33. Segno monogrammatico di Benedetto scriniario *sancte Romane Ecclesie et Tyburthine civitatis*, ad imitazione del monogramma di *Benevalete* dei privilegi pontifici, in un documento del 20 nov. 1218 (Arch. di Stato in Roma, Collez. delle pergamene, SS. *Cosma e Damiano*, cass. 17, perg. 214). 34. Segno a testina zoomorfa di Argento *civis Eviensis a domino Friderico Romanorum imperatore Notarius publice constitutus* nell'autenticazione della copia di una lettera di Gregorio IX del 7 dic. 1229 (Arch. cit., *Varia e incerta provenienza*, cass. 231, perg. 3). 35. Segno di Paolo di Pietro *Jacobi alme Urbis sacre prefecture auctoritate notarius* in un documento del 28 sett. 1319 (Arch. cit., SS. *Cosma e Damiano*, cass. 18, perg. 335). 36. Segno zoomorfo di Franceschino del fu ser Giacomo *publicus imperialis auctoritate notarius* nell'autentica di un *instrumentum* del 4 giu. 1323 tratto dal libro delle rogazioni di Giacomo da S. Benedetto *imperiali auctoritate notarius* (Arch. cit., *Varia e incerta provenienza*, cass. 92, perg. 9). 37. Segno di Salvato *imperiali auctoritate notarius* in un documento del 25 giu. 1400 (Arch. cit., *S. Spirito*, cass. 63, perg. 206).



33



34



35



36

37

